

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

436° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri	»	30
4 ^a - Difesa	»	33
5 ^a - Bilancio	»	35
7 ^a - Istruzione	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	62
10 ^a - Industria	»	68
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	265
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	277
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	282

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	319
-------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	<i>Pag.</i>	322
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	323
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	324

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	Pag. 325
Per l'infanzia	» 327
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 332
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	» 333
 Sottocommissioni permanenti	
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 339
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 343
14 ^a - Politiche dell'Unione europea – Pareri	» 350
<hr/>	
CONVOCAZIONI	Pag. 351

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

395^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE comunica che il senatore Villone ha chiesto che l'esame per il parere, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, del decreto-legge in titolo fosse rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria; dà quindi la parola al relatore.

Il relatore VALDITARA (AN), illustrando il contenuto del disegno di legge in titolo, rinvia alla relazione e al dibattito svolto nella seduta di ieri in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 97.

Sottolinea che, in base al dettato dei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sono da ritenersi riservate alla competenza legislativa dello Stato sia le norme generali sull'istruzione (secondo comma), sia i principi fondamentali in materia di istruzione (terzo comma). Ricorda che sulla scorta di quei principi la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 ha affermato che l'ambito di legislazione regionale consiste nella programmazione della rete scolastica; le modalità di accesso all'insegnamento rientrano invece fra le norme generali dell'istruzione: sarebbero quindi pienamente compatibili sotto il profilo costituzionale le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 97 in esame. La compatibilità dovrebbe riconoscersi, a suo avviso, anche all'articolo 4, che stabilisce principi generali per l'accesso alla professione me-

dica, e all'articolo 5 che stabilisce i criteri per il calcolo del livello massimo di spesa per il personale delle Università, e rientra pertanto nella materia «istruzione».

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando che le valutazioni critiche, oltre che la carenza dei presupposti costituzionali, riguardano la eterogeneità delle disposizioni, già richiamata in sede di esame dei presupposti costituzionali dal senatore Guerzoni, e la sovrapposizione alle norme del disegno di legge n. 2529, che ha avuto un *iter* contrastato anche per l'incapacità del Governo e della maggioranza di dare una risposta coerente e organica alle istanze provenienti dalle diverse componenti del mondo accademico.

Ne deriva, a suo giudizio, una situazione confusa e indeterminata rispetto alla quale le soluzioni individuate dal Governo appaiono suscettibili di confliggere con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, vista l'irrazionalità della disciplina posta in essere, nonché con il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

Il relatore VALDITARA (*AN*) evidenzia l'opportunità di rinviare le questioni di merito all'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione di merito.

Osserva che le disposizioni volte a definire le graduatorie permanenti, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Villone, hanno appunto l'intento di ripristinare la parità di trattamento per coloro che, laureatisi in base al vecchio ordinamento degli studi, debbono essere posti in condizione di accedere alla professione negli stessi termini consentiti prima dell'entrata in vigore della riforma universitaria. Rileva, infine, che la materia è particolarmente complessa anche a causa degli effetti prodotti dall'entrata in vigore della legge n. 129 del 1999, rispetto alla quale alcuni tribunali amministrativi hanno evidenziato profili di incostituzionalità, che con il provvedimento in esame si tenta di risolvere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

SULLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MISURE DA PREDISPORRE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Il presidente PASTORE ricorda che le prossime elezioni politiche saranno le prime nelle quali troverà applicazione la nuova normativa – costituzionale, ordinaria e di attuazione – sulla circoscrizione Estero: 6 senatori e 12 deputati saranno eletti dai cittadini italiani residenti all'estero, convenzionalmente raccolti, a fini elettorali, in una sola circoscrizione

suddivisa in quattro ripartizioni. Le norme vigenti regolano le modalità di esercizio del voto (anche per corrispondenza) e di svolgimento delle campagne elettorali, ma la novità dell'esperienza, a suo avviso, induce a considerare opportuna una procedura informativa, in sede parlamentare, per conoscere le azioni già intraprese o programmate a tale riguardo, valutarne la tempestività e la congruità e, se del caso, segnalare le opportune correzioni e integrazioni.

L'indagine conoscitiva potrebbe realizzarsi, con il consenso del Presidente del Senato, attraverso una serie di audizioni, che comprenda i Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri e dell'interno, i responsabili delle strutture amministrative competenti, i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa diffusi all'estero. Inoltre, si potrebbero programmare alcuni sopralluoghi presso le più consistenti comunità di cittadini italiani all'estero, in ciascuna ripartizione elettorale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta illustrata dal Presidente.

SULLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1281-B E 1073

Su richiesta del senatore FALCIER (*FI*), il presidente PASTORE comunica di avere acquisito l'avviso favorevole dei Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Padana e Margherita sulla proposta di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge n. 1281-B, recante norme in materia di azione amministrativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e n. 1073, recante disposizioni sul patronato delle associazioni storiche dei disabili, il cui esame in sede referente da parte della Commissione si è concluso. Si riserva, quindi, di acquisire il parere dei rimanenti Gruppi.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) comunica l'avviso favorevole del suo Gruppo.

La Commissione prende atto.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

Su richiesta del senatore VILLONE (*DS-U*), il presidente PASTORE informa che è tuttora all'esame della 5^a Commissione permanente per l'espressione del prescritto parere il disegno di legge n. 1977, in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) richiama l'attenzione del Governo sulla recente ordinanza della Corte di cassazione che ha rimesso alla Corte costituzionale l'articolo 7 del decreto-legge n. 80, di cui si esamina la proposta di conversione in legge, giudicando rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata con riguardo all'assenza dei presupposti costituzionali di quella norma. Ritiene che la pronuncia non possa essere ignorata dal Senato, viste le conseguenze che potrebbero determinarsi nei rapporti fra le diverse fonti delle norme di cui si tratta.

Ciò premesso, insiste affinché il rappresentante del Governo, in sede di espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 7, modifichi la posizione anticipata nella seduta di ieri.

Riprende, quindi, l'esame degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 7 e del 20 aprile, con l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, a partire dall'emendamento 7.7.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 7.7, 7.14, 7.23, 7.15, 7.24 e 7.25, mentre invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.3 e 7.26. Insiste per l'accoglimento dell'emendamento 7.28, da lui presentato, in ordine al quale chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi, in particolare, sulla congruità del limite di 20.000 abitanti per l'individuazione dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni proposte. Invita poi a ritirare l'emendamento 7.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 7.13, 7.11 e 7.12, mentre si rimette alla valutazione del Governo sugli emendamenti 7.0.20 e 7.0.21. Infine, si pronuncia contrariamente sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 e si rimette al Governo sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.15, nonché sugli emendamenti identici 7.0.16 e 7.0.19.

Il sottosegretario D'ALÌ invita a ritirare, preannunciando altrimenti un parere contrario, gli emendamenti da 7.7 a 7.26. Sull'emendamento 7.28 esprime un parere favorevole, sottolineando la congruità del limite di 20.000 abitanti, che individua i Comuni che si trovano in maggiori difficoltà.

Invita poi a ritirare, preannunciando altrimenti un parere contrario, gli emendamenti 7.4, 7.13, 7.11 e 7.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.20. Per quanto concerne l'emendamento 7.0.21, esprime parere contrario non condividendone la formulazione. Si riserva,

tuttavia, di esprimere un parere favorevole su una eventuale riformulazione della norma che preveda un intervento modificativo direttamente sull'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Invita quindi a ritirare, preannunciando altrimenti anche in questo caso un parere contrario, gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.3; invita a ritirare, con riserva di ripresentarlo in sede di discussione in Assemblea, l'emendamento 7.0.15, in ordine al quale nutre perplessità circa la compatibilità finanziaria.

Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.0.16 e 7.0.19.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*), accogliendo il suggerimento del Governo, presenta l'emendamento 7.0.400, pubblicato in allegato al presente resoconto, che riprende i contenuti dell'emendamento 7.0.21 in una diversa formulazione.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono un parere favorevole su tale emendamento.

Si riprende, quindi, la votazione degli emendamenti, sospesa nella seduta del 20 aprile.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore VILLONE (*DS-U*) fa propri gli emendamenti a firma dei senatori Turrone, Pascarella, Cavallaro, Battisti e Coletti.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 2.2 e 2.4 (identici) 2.5 e 3.1. L'emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 4.1 è ritirato dal senatore MAFFIOLI (*UDC*), mentre gli emendamenti 4.2 e 4.3, posti separatamente in votazione, sono respinti. L'emendamento 4.0.1 è momentaneamente accantonato, mentre l'emendamento 4.0.2, posto in votazione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE (*DS-U*), è respinto. Anche l'emendamento 4.0.3 è momentaneamente accantonato, mentre l'emendamento 4.0.4 posto ai voti, è respinto. Accantonato l'emendamento 5.1, il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira l'emendamento 5.0.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno di contenuto analogo. Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.5, sui quali il senatore VILLONE (*DS-U*) dichiara un voto favorevole, e risultano respinti; anche l'emendamento 5.0.3 viene posto in votazione e respinto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.

In attesa di acquisire il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, il presidente PASTORE propone di rinviare il seguito dell'esame

del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, che sarà appositamente convocata con inizio alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n. 351)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 1980, n. 406. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente PASTORE informa che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta di prorogare il termine per l'espressione del parere sullo schema di regolamento in titolo, che è stato fissato a venerdì 23 aprile.

Ricorda che il relatore Boschetto aveva formulato una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE preannuncia la convocazione di una ulteriore seduta della Commissione, domani, 22 aprile, alle ore 8,30, per proseguire l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2869.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2869**Art. 7.****7.0.400**

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, le prefetture-uffici territoriali del Governo si avvalgono anche dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità o per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità, che hanno presentato domanda di mobilità per tali uffici entro la data di entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla medesima data, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali abbia accolto la domanda di mobilità. I suddetti segretari sono quindi assegnati per il trasferimento alle prefetture-uffici territoriali del Governo.

4-bis. L'assegnazione di cui al comma 4 è disposta dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla comunicazione delle sedi da parte del Ministero dell'interno e previa adozione di una graduatoria formata sulla base dei criteri dell'esperienza professionale, dei carichi di famiglia e dell'età anagrafica, valutati dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nel rispetto delle procedure di partecipazione sindacale. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dei relativi decreti di attuazione.

4-ter. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti contrattualizzati dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno da istituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è incrementata delle unità corrispondenti al numero dei segretari comunali e provinciali assegnati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4-*quater*. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 4 e fino alla istituzione del ruolo di cui al comma 4-*ter*, il Ministero dell'economia e delle finanze procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal bilancio dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie sono determinate con riguardo alla media dei trattamenti riferiti al numero ed alla posizione professionale dei dipendenti trasferiti.

2. In caso di ulteriore fabbisogno per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'assegnazione di cui al medesimo articolo 10, commi 4 e 4-*bis*, può essere successivamente disposta anche nei confronti degli altri segretari comunali e provinciali in disponibilità o per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità che presentino domanda di mobilità per le prefetture-uffici territoriali del Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali segretari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4-*quater*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aggiunto con il presente decreto"».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

334^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE REFERENTE

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo scorso.

Il relatore BUCCIERO (AN), in relazione agli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute – che vengono ripubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna – e nella prospettiva di una prossima ripresa del loro esame, ritiene utile mettere a conoscenza la Commissione di talune ipotesi dallo stesso elaborate volte a superare le ragioni che ne hanno giustificato l'accantonamento.

In merito all'articolo 1, relativo all'istituzione del nuovo albo professionale degli investigatori privati, egli ritiene percorribile, in sua vece, l'ipotesi dell'istituzione di un Collegio comprensivo di due Albi, il primo riservato agli investigatori giudiziari delegati all'esercizio delle attività difensive e il secondo a quelli che esercitano le altre attività, previste dall'articolo 41 del disegno di legge.

Sulla base della predetta bipartizione, dovrebbero esercitare il loro potere di vigilanza, il Ministro della giustizia riguardo agli iscritti al primo albo e il Ministro dell'interno riguardo al secondo. Per la medesima differenziazione dovrebbero poi prevedersi diverse modalità di effettuazione delle prove d'esame che accertano la idoneità professionale.

Per quanto attiene all'articolo 25, al fine di superare le difficoltà riscontrate nel dover regolare separatamente l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche nonché delle società, il relatore ritiene di dover privilegiare il carattere individuale della iscrizione prevedendo però che allo stesso debba aggiungersi l'eventuale denominazione della società cui lo stesso investigatore è associato.

Relativamente alla questione dei requisiti necessari per l'iscrizione, considerata la suddivisione in due distinti albi, per accedere a quello degli investigatori giudiziari, potrebbe ragionevolmente prescriversi il possesso della laurea breve in scienze giuridiche, nel caso però che nei relativi piani di studio siano comprese materie processual-penalistiche. Si tratta, in buona sostanza, di non predeterminare requisiti generali ed astratti, ma verificare la concreta preparazione dei candidati all'iscrizione, tenuto conto dei diversi orientamenti didattici consentiti dall'autonomia universitaria.

Gli iscritti all'albo potranno altresì esercitare l'attività in forma associata secondo le norme che regolano le società in nome collettivo o le società in accomandita semplice se a queste ultime partecipino anche persone fisiche non iscritte. Andrebbe infine prevista, da parte del socio, la responsabilità in solido per l'incarico ricevuto.

Ulteriori profili da approfondire sono poi riferibili a quanto disposto all'articolo 27, comma 1, lettera f) in materia di assicurazione obbligatoria per negligenza ed errori professionali nei quali può incorrere l'investigatore. Si tratta in verità di un settore di attività professionale nel quale, non essendovi statistiche rispetto alle quali parametrare l'ammontare degli importi delle polizze, nella sua prima fase istitutiva sarebbe opportuno coinvolgere l'Associazione nazionale per le assicurazioni.

Nel concludere il suo intervento, il relatore Bucciero osserva come sul tema delle incompatibilità e quindi della esclusività dell'esercizio della professione di investigatore privato, sul quale la Commissione si è precedentemente soffermata, il suo personale parere sia quello di prescriverla solo per gli iscritti all'albo degli investigatori giudiziari e non anche per gli altri.

Interviene quindi il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale dopo aver ribadito la sua contrarietà di fondo all'istituzione di nuovi albi professionali e giudicato essere troppo sbilanciata a favore degli investigatori giudiziari la suddivisione in due distinti albi, reputa comunque migliorative e degne di ulteriore considerazione le proposte illustrate dal relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) esprime la sua contrarietà alla proposta di prevedere due distinti albi poiché, inevitabilmente, dopo la prima fase istitutiva, gli iscritti al secondo albo «forzeranno» per ottenere la fusione nel primo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti già pubblicati in allegato alle sedute del 23 marzo 2004, del 1° aprile 2004 (seduta antimeridiana), del 7 aprile 2004 e di ieri.

Il relatore ZICCONI (*FI*), alla luce dell'andamento del dibattito, modifica l'emendamento 1.50 riformulandolo nell'emendamento 1.50 (testo 2).

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) modifica l'emendamento 1.17 (testo 3) riformulandolo nell'emendamento 1.17 (testo 4), sottolineando come l'emendamento 1.50 (testo 2) sia identico al primo comma dell'emendamento 1.17 (testo 4). La differenza fra le due proposte va quindi individuata nel riferimento ad ogni luogo in cui venga esercitata un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale contenuto solo nel suo emendamento. Ritiene opportuno mantenere tale riferimento in quanto, pur essendo consapevole che la nozione di privata dimora di cui all'articolo 614 del codice penale è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di ricomprendervi anche i luoghi adibiti allo svolgimento di un'attività professionale, commerciale o imprenditoriale, questa soluzione appare preferibile al fine di evitare il rischio di interpretazioni limitative della nuova norma.

Prende la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale condivide l'esigenza di attribuire il dovuto rilievo al tema della tutela dei cittadini di fronte a fenomeni di aggressione che, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, emergono in tutta la loro gravità. Ciò però non può indurre a sostenere che al cittadino aggredito sia lecito porre in essere una reazione che potrebbe arrivare fino a sacrificare la vita dell'aggressore, anche in ipotesi in cui il bene da difendere abbia un rilievo del tutto sproporzionato rispetto a quello fondamentale della vita. Le formulazioni proposte con gli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.17 (testo 4) non appaiono convincenti proprio in questa prospettiva essendo evidente che le stesse consentirebbero di ritenere comunque sussistente la scriminante anche in ipotesi in cui l'aggressione ai beni dell'offeso abbia una portata assolutamente limitata e qualunque sia la reazione difensiva posta in essere.

Non si può poi affrontare questo dibattito senza una adeguata riflessione sui caratteri distintivi che differenziano profondamente la società e la cultura italiane da quelle di altri paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti, e che si sostanziano, tra l'altro proprio in un orientamento volto a limitare al minimo indispensabile forme di autotutela rimesse all'iniziativa del privato.

Dopo aver stigmatizzato in termini negativi il fatto che il Governo, in particolare il Ministro della giustizia, non abbiano esitato a strumentalizzare demagogicamente a fini elettoralistici un tema delicato come quello in esame – creando un clima che certo non agevola la discussione pacata intorno ad esso – il senatore Dalla Chiesa conclude il suo intervento sottolineando che il Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo non è pregiudizialmente contrario ad un intervento legislativo che si muova nel senso di voler assicurare un maggior livello di sicurezza ai cittadini e auspicando che sia possibile trovare al riguardo un punto di incontro fra le diverse forze politiche in Parlamento. Resta fermo però che il giudizio di tale parte politica su proposte come quelle contenute nell'emendamento 1.50 (testo 2) e 1.17 (testo 4) non potrà che essere negativo.

Ha quindi brevemente la parola il senatore BUCCIERO (AN) il quale rileva come l'opposizione, da un lato, affermi di essere interessata ad individuare interventi legislativi che diano maggiore sicurezza ai cittadini e, dall'altro, non proponga altro se non emendamenti soppressivi.

Interviene successivamente il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) per confermare la sua netta opposizione a norme che giudicano ammissibile l'uso delle armi in risposta all'aggressione di beni, contrarietà che trae origine da una cultura umanistica alla quale non intende derogare ed anche da ragioni di tipo processuale, atteso che la minaccia, l'aggressione, la desistenza sono necessariamente rimessi alla testimonianza dell'aggressore. Quanto all'estensione agli esercizi commerciali dello spazio in cui è legittimato l'uso delle armi, proposta dall'emendamento del senatore Bobbio, egli ritiene inutile e superflua tale previsione atteso che la giurisprudenza è unanime nel ricomprendere nel concetto di privata dimora i luoghi in cui si svolge tale l'attività.

Il senatore GUBETTI (*FI*), nel ringraziare il relatore per come ha saputo recepire nel suo emendamento lo spirito originario del disegno di legge che reca la sua firma, pone in evidenza che l'unico elemento di differenza con l'emendamento del senatore Luigi Bobbio risiede nell'esplicito riferimento in quest'ultimo ai luoghi in cui si svolge un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

Nel dichiarare di condividere la proposta del senatore Luigi Bobbio, ritiene che in sede di votazione la Commissione potrebbe porla in votazione per parti separate.

In generale osserva che una attenta analisi delle legislazioni europee in tema di legittima difesa dovrebbe fugare i dubbi di coloro che pensano che le norme che la Commissione sta esaminando siano eccessivamente dure. In tema di garanzie dichiara di non concordare poi con quanti ritengono che esse debbano valere sempre, anche per chi si pone obiettivamente in una situazione di pericolo.

Interviene il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale sottolinea come qualsiasi riflessione sul tema della legittima difesa non possa prescindere dalla constatazione che gli aspetti di maggiore problematicità nell'applicazione di tale istituto si pongono non tanto nel momento in cui ha luogo l'aggressione in senso stretto – in quanto in tale circostanza, tra l'altro, spesso la difesa risulta in concreto impossibile – ma piuttosto nella fase immediatamente antecedente e in quella immediatamente successiva al verificarsi dell'aggressione. Le proposte contenute negli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.17 (testo 4) si collocano in questa prospettiva e tendono a facilitare il riconoscimento della scriminante a fronte di ipotesi in cui la reazione dell'agredito per essere efficace assume carattere preventivo e, proprio per questo, sconta il rischio di determinare una lesione della vita o dell'incolumità dell'aggressore in concreto sproporzionata rispetto alla minaccia subita. A questo riguardo le nuove formulazioni proposte configurano delle vere e proprie presunzioni *iuris et de iure* del requisito della proporzionalità, presunzioni che però rischiano di risultare in concreto incompatibili con il criterio di ragionevolezza in quanto, se nelle situazioni delineate è presumibile che, nella maggior parte dei casi, il rapporto di proporzione fra difesa e offesa sussista, non può escludersi che talora questo rapporto manchi e non appare quindi ragionevole inibire al giudice la possibilità di un accertamento sul punto. Le proposte avanzate dal senatore Luigi Bobbio e dal relatore Ziccone suscitano perplessità anche per quanto riguarda il rinvio all'articolo 614 del codice penale che finisce per estendere eccessivamente l'ambito di operatività dei meccanismi presuntivi sopra richiamati e, anche sotto questo profilo, ciò rischia di riflettersi in termini negativi sulla ragionevolezza delle previsioni. È chiaro infatti che le presunzioni in questione saranno tanto più sostenibili in termini di ragionevolezza quanto più circoscritte all'ambito proprio della vita domestica, ambito nel quale può fondatamente presumersi che l'intrusione dell'aggressore determini una situazione di pericolo particolarmente rilevante.

Le soluzioni che il senatore Fassone prospetta, in linea di massima, sulla base di una prima riflessione sono, da un lato, quella di introdurre una previsione che consenta una reazione dell'agredito immediatamente dopo l'aggressione nei limiti in cui questa reazione sia strettamente necessaria ad evitare che l'aggressore si assicuri il profitto del reato e fermo restando il requisito della proporzione e, dall'altro, un intervento modificativo sull'articolo 52 del codice penale volto a prevedere che la scriminante in questione possa essere riconosciuta tutte le volte che la difesa non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. Un simile intervento

risponderebbe all'esigenza di assicurare una maggiore tutela all'agredito fornendo al giudice un parametro interpretativo sufficientemente chiaro ed evitando gli inconvenienti evidenziati con riferimento alle proposte avanzate dal relatore e dal senatore Luigi Bobbio.

Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO – il quale sottolinea che l'esame dei disegni di legge in titolo da parte della Commissione è cominciato ben prima che il tema della legittima difesa venisse portato all'attenzione dell'opinione pubblica in conseguenza dei noti e recenti fatti di cronaca – prende la parola il senatore CIRAMI (UDC) il quale dichiara di condividere sia la proposta di escludere l'operatività della scriminante in questione, quale che sia la proposta che verrà in concreto adottata, nei casi in cui la reazione difensiva appare manifestamente sproporzionata rispetto all'aggressione, sia l'esigenza di modificare le proposte contenute negli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.17 (testo 4) limitando l'operatività del meccanismo ivi descritto ai soli casi in cui la violazione di domicilio riguarda una privata dimora in senso stretto e con esclusione quindi dell'appartenenza della stessa. Tale soluzione gli appare in generale senz'altro più equilibrata e, con riferimento all'emendamento 1.17 (testo 4) coerente con l'approccio utilizzato nell'ultimo comma dell'emendamento medesimo.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale ritiene invece condivisibile la diversa formulazione dei due commi in cui è articolato l'emendamento 1.17 (Testo 4).

Il presidente Antonino Caruso rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, qualora la seduta anti-meridiana di domani dell'Assemblea dovesse concludersi prima delle ore 14, la seduta della Commissione convocata alle ore 14,30 sarà anticipata a mezz'ora dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea medesima.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1899**Art. 1.****1.17 (testo 4)**

BOBBIO Luigi

All'articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti commi:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione (o "di non sproporzione") di cui al comma precedente se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è minaccia d'aggressione.

La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

1.50 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti commi:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione (o "di non sproporzione") di cui al comma precedente se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
 - b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è minaccia d'aggressione».
-

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490**Art. 1.****1.4**

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli investigatori privati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere la parola: «autorizzati» e adeguare la terminologia ovunque ricorra.

1.7

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli investigatori privati che svolgono attività diversa da quella di cui al comma 1 sono autorizzati ad esercitarla secondo le disposizioni di legge, e possono costituirsi in associazioni professionali».

Art. 16.**16.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

16.2

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito in Roma il Consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

Art. 24.**24.1**

CAVALLARO

*Sopprimere l'articolo.***24.2**

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Nel comma 1, dopo le parole: «investigatori privati», inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

24.3 (nuovo testo)

ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «la loro residenza», con le seguenti: «la sede principale degli affari».

Art. 25.**25.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

25.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, dopo le parole: «degli investigatori privati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

25.3

PERUZZOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'albo è costituito da un'unica sezione riguardante le persone fisiche».

25.4

PERUZZOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per ogni iscritto all'albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività».

25.5

PERUZZOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A ciascuna persona fisica sono rilasciate una tessera di riconoscimento e una placca personali. La tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione della sede operativa, il luogo e la data di nascita, i connotati e i contrassegni salienti. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata dall'albo ai propri iscritti, è documento con valore equipollente alla carta di identità o ad altro documento di riconoscimento, rilasciato da un organo dell'Amministrazione dello Stato».

Art. 26.

26.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 27.

27.6

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

27.7

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

Art. 28.

28.2

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

Art. 30.

30.7

PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «previgente», sopprimere il seguente periodo: «o che abbiano svolto per almeno sei anni, in modo continuativo, mansioni direttive in un istituto o società investigativa privata».

Art. 32.**32.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

32.2

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32. - (*Pratica investigativa*). – 1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore o una società di investigazione. Al termine di ciascuno dei primi tre semestri di pratica investigativa l'investigatore o la società di investigazione devono rilasciare una dichiarazione descrittiva dell'attività compiuta dal praticante nel semestre di riferimento. Tali dichiarazioni devono essere depositate presso il consiglio interregionale di appartenenza entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Al termine del prescritto periodo di ventiquattro mesi di pratica l'investigatore o la società di investigazione devono rilasciare al praticante una dichiarazione motivata dell'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c).

3. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro dei praticanti».

32.3

PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «investigatore», aggiungere le seguenti: «iscritto all'albo», e sopprimere le altre: «o una società d'investigazione».

32.4

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, dopo le parole: «società di investigazioni» inserire le seguenti: «iscritti all'albo».

Art. 33.**33.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

33.2

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2 e sostituire la rubrica: «(Società di investigazione e investigatori stranieri)» con la seguente: «(Investigatori stranieri)».

33.3

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4 e sostituire la rubrica: «(Società di investigazione e investigatori stranieri)» con la seguente: «(Investigatori stranieri)».

33.4

PERUZZOTTI

Al comma 5, dopo le parole: «ai commi 1,» sopprimere la seguente: «2», e sostituire la rubrica: «(Società di investigazione e investigatori stranieri)» con la seguente: «(Investigatori privati)».

33.5

PERUZZOTTI

Sostituire la rubrica: «(Società di investigazione e investigatori stranieri)» con la seguente: «(Investigatori stranieri)».

Art. 41.**41.2**

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), d) e) e g).

Art. 42.**42.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

42.100

IL RELATORE

L'articolo 42 è sostituito con il seguente:

«Art. 42. - (*Incompatibilità*). – 1. L'esercizio dell'attività di investigatore privato è incompatibile con qualunque altra libera professione o lavoro autonomo o altro lavoro retribuito».

42.10

IL RELATORE

L'articolo 42 è sostituito con il seguente:

«Art. 42. - (*Incompatibilità*). – 1. L'esercizio dell'attività di investigatore privato è incompatibile con quello della professione di avvocato, di notaio, di medico, di dottore commercialista, di agente di cambio, di ragioniere e perito commerciale, di agente di assicurazione, di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di bancario, di mediatore, di ricevitore del lotto, di appaltatore di pubblico servizio o di pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali, nonché con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Regioni o altri enti locali o di società con capitale anche in parte pubblico, o di imprese esercenti attività di comunicazione televisiva o a stampa.

2. All'atto della sopravvenienza dell'incompatibilità di cui al primo comma, l'iscritto ha l'obbligo di denunciarne l'esistenza entro dieci giorni al Collegio di appartenenza.

3. Al fine del controllo periodico delle incompatibilità il Collegio ha l'obbligo di chiedere ed ottenere dall'iscritto all'Albo una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, della permanenza dei requisiti di iscrizione e dell'assenza di cause di incompatibilità.

4. È facoltà del Collegio di verificare presso terzi l'esistenza di cause di incompatibilità. Al terzo richiesto che non ne risponde o risponde il falso è comminata la sanzione amministrativa, a cura del Prefetto della Provincia ove il terzo risiede o ha la sede principale, da 1.000 a 5.000 euro».

42.10 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Incompatibilità*). – 1. L'esercizio dell'attività di investigatore privato è incompatibile con qualunque altra libera professione regolamentata o altro lavoro retribuito.

2. All'atto della sopravvenienza dell'incompatibilità di cui al primo comma, l'iscritto ha l'obbligo di denunciarne l'esistenza entro dieci giorni al Collegio di appartenenza.

3. Al fine del controllo periodico delle incompatibilità il Collegio ha l'obbligo di chiedere ed ottenere dall'iscritto all'Albo una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, della permanenza dei requisiti di iscrizione e dell'assenza di cause di incompatibilità.

4. È in facoltà del Collegio di verificare presso terzi l'esistenza di cause di incompatibilità. Al terzo richiesto che non ne risponde o risponde il falso è comminata la sanzione amministrativa a cura del Prefetto della Provincia ove il terzo risiede o ha la sede principale, da 1.000 a 5.000 euro».

42.2

BATTISTI

Al comma 1, dopo le parole: «degli avvocati», aggiungere le seguenti: «dei notai».

42.3

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

Art. 44.**44.6**

BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

44.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Obbligo del segreto professionale*). – 1. All'investigatore privato autorizzato ai sensi dell'articolo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 622 del codice penale».

44.2

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. - (*Facoltà di astensione dal testimoniare*). – 1. Gli investigatori privati in sede giudiziaria civile, tributaria, amministrativa e penale, possono chiedere al giudice procedente di essere esonerati dall'obbligo di indicare la fonte tramite la quale siano venuti a conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza. Il giudice, valutata la richiesta, ove vi sia il pericolo concreto di un pregiudizio grave alle persone può esonerare l'investigatore privato dall'obbligo di testimoniare ai sensi dell'articolo 200 del codice di procedura penale».

44.3

BATTISTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «piena».

44.4

BATTISTI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti e nei termini di quanto stabilito dall'articolo 200 del codice di procedura penale».

44.5

ZANCAN

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «fatta salva la facoltà del giudice di sciogliere dal segreto nel caso di cui al comma 2, dell'articolo 256 del codice di procedura penale».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

182^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2880) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) sottolineando che l'istituzione della Organizzazione internazionale del caffè (ICO) è scaturita dalla necessità di disciplinare i mercati internazionali del caffè, nel quadro del «Programma integrato per i prodotti di base» adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

L'ICO costituisce un centro vitale di cooperazione internazionale per tale prodotto, verso il quale confluiscono le aspettative e le esigenze dei Paesi produttori e dei Paesi consumatori e dove si forniscono le necessarie e dettagliate informazioni statistiche su produzione, commercio e consumo.

In tale quadro è emersa la necessità di modificare il precedente Accordo sul caffè del 1994, attraverso un maggiore coinvolgimento del settore privato, un più ampio snellimento delle strutture dell'ICO ed una maggiore considerazione degli aspetti sociali ed ambientali.

Il nuovo Accordo consente il rafforzamento della già proficua collaborazione fra amministrazione pubblica ed imprese operanti nel settore, anche tramite un maggiore coinvolgimento di dette imprese nell'attività dell'ICO e ciò anche a beneficio del consumatore nazionale in un mercato interno in espansione e con una consolidata tradizione rivolto verso fasce

sempre più estese di consumatori. Il contesto della cooperazione internazionale e dei mercati internazionali dei prodotti di base è profondamente mutato, anche rispetto a pochi anni fa in quanto si è avvertita profondamente l'esigenza di un ruolo più incisivo del settore privato nell'ambito della cooperazione internazionale sui prodotti di base e, quindi, anche nel caffè; è cresciuta l'esigenza di semplificare le strutture e i processi decisionali dei vari accordi e da più parti si è manifestata l'opportunità di rispecchiare negli accordi gli aspetti sociali ed ambientali.

Si sofferma quindi sugli articoli del nuovo Accordo che rivestono carattere innovativo. All'articolo 21 è prevista l'istituzione della Conferenza mondiale del Caffè (autofinanziata), composta da membri esportatori ed importatori, rappresentanti del settore privato ed altri partecipanti a qualunque titolo interessati. L'articolo 22 istituisce un Comitato consultivo per il settore privato, che può adottare raccomandazioni su qualunque consultazione richiesta dal Consiglio e può invitare il Consiglio medesimo a prendere in considerazione le materie connesse all'Accordo. Con l'articolo 34 è istituito il Comitato di promozione, del quale fanno parte tutti i membri dell'ICO. In base all'articolo 39 e con il richiamo al rispetto dei principi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile enunciati nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio nel 1992, i membri dell'ICO hanno assunto l'impegno di tenere in debito conto la gestione sostenibile delle risorse di caffè e della sua trasformazione. Con l'articolo 40 si introduce per la prima volta una «clausola sociale», con la quale i membri dell'ICO si impegnano a prendere in considerazione il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni impegnate nel settore del caffè, in sintonia con i principi internazionalmente riconosciuti in materia.

Anche alla luce delle disposizioni appena illustrate, gli obiettivi generali del nuovo Accordo sono i seguenti: promozione della cooperazione internazionale nel settore del caffè; istituzione di un foro di consultazioni intergovernative e, se necessario, di negoziati sul settore del caffè e sulle modalità per il raggiungimento di un ragionevole equilibrio tra domanda ed offerta mondiale, su una base che assicuri un'offerta adeguata di caffè a prezzi equi per i consumatori, con un mercato del caffè a prezzi remunerativi per i produttori; tutto ciò nella prospettiva di giungere ad un equilibrio di lungo termine tra produzione e consumo.

Sono altresì prioritari gli obiettivi di implementare l'espansione e la trasparenza del commercio internazionale di caffè; rinsaldare un'azione di raccolta, diffusione e pubblicazione di informazioni economiche e tecniche, di dati statistici, nonché la elaborazione di studi sulla ricerca e sullo sviluppo del settore del caffè; incoraggiare i membri a sviluppare un'economia sostenibile del caffè; fornire supporto per la predisposizione e la valutazione di progetti a beneficio dell'economia mondiale del caffè, e per la loro successiva sottoposizione ad istituzioni ed organismi finanziari.

Per quanto riguarda l'Italia, ricorda che sulla base dei dati ISTAT, nel corso del 2002, il volume delle importazioni italiane di caffè verde è risultato pari a 6.039.664 sacchi, con una leggera flessione rispetto al

2001. Anche nel 2002 l'Italia si è collocata al secondo posto, dopo la Germania, fra i maggiori esportatori di caffè torrefatto, con circa 1.250.000 sacchi: i mercati di esportazione più importanti per il caffè torrefatto italiano sono Francia e Germania.

In Italia il prezzo medio nazionale al consumo di caffè torrefatto, nel corso del 2002, è risultato di 10,68 euro al chilo.

Ricorda altresì che le imprese direttamente operanti nella torrefazione del caffè sono in gran parte torrefazioni locali, piccole imprese a conduzione familiare che agiscono soprattutto nel canale dei pubblici esercizi. I principali canali distributivi sono il dettaglio alimentare (grande distribuzione, distribuzione organizzata e negozi alimentari tradizionali) ed i grossisti, cui si aggiungono le imprese *cash and carry* ed altri intermediari del commercio all'ingrosso.

In tal senso, appare evidente il grande vantaggio che deriva, per l'Italia, dalla applicazione di un Accordo che assume anche il ruolo di un importante foro di cooperazione internazionale, in un settore altamente significativo per la nostra economia. Sottolinea che alla partecipazione italiana al predetto Accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto le spese relative alla partecipazione italiana al bilancio amministrativo (articolo 24) ed alle attività operative (articoli 16, 19 e 31) dell'organismo gravano sul bilancio dell'Unione europea.

In base a tali rilievi, pertanto, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

Interviene il sottosegretario VENTUCCI rilevando come sia oltremodo urgente provvedere al deposito degli strumenti di ratifica entro il 31 maggio; per tale ragione il Governo, anche data l'importanza dell'Accordo, auspica che si possa procedere ad una celere conclusione dell'esame in Commissione e ad una rapida calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

120^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PALOMBO pone l'accento sulla necessità di concludere quanto prima l'esame, già avviato presso la Commissione nelle sedute del 9 e del 16 ottobre 2002, del disegno di legge n. 1499, d'iniziativa del senatore Peruzzotti e recante delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Infatti, la normativa vigente che regola la vita e le attività dei suddetti corpi appare ormai vetusta e superata, e certamente non in grado di consentire agli stessi, fortemente impegnati in rischiose e difficili missioni in Iraq e in Afghanistan, di dotarsi di un'organizzazione adeguata, rendendo assolutamente improponibile una riforma organica e funzionale dei loro compiti specifici.

Conclude auspicando che il legislatore presti quanto prima la dovuta e meritata attenzione alle esigenze del personale dei citati reparti, chiamato ad operare, peraltro con ottimi risultati, nei più svariati e delicati scenari internazionali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1430) *NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Gamba
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 aprile.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono brevemente i senatori ZORZOLI (*FI*) e PERUZZOTTI (*LP*), per esprimere pieno apprezzamento in ordine ai contenuti della relazione svolta dal senatore Manfredi nella scorsa seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

490^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Vegas ha consegnato alla Commissione una nota di chiarimenti sul testo del provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, ad integrazione di quanto precisato nella citata nota, con particolare riferimento al testo, sottolinea che appaiono condivisibili le osservazioni formulate dal relatore in merito agli articoli 1 e 7, mentre per quanto concerne l'articolo 4, evidenzia che la norma è stata inserita proprio per salvaguardare gli equilibri di bilancio – non solo in fase gestionale ma anche in sede previsionale – in merito ai quali il relatore esprimeva preoccupazioni. Ritiene, pertanto, che i possibili futuri rischi segnalati dal relatore circa la riduzione delle risorse a disposizione per far fronte ad eventuali squilibri di bilancio, o a copertura dei debiti di bilancio, siano secondari rispetto a quello di non poter deliberare il bilancio per il 2004 in pareggio.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, fa presente che esso introduce una norma interpretativa degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tesa a precisare

quali debiti siano da considerare nella massa passiva degli enti locali dissestati, includendovi, oltre ai debiti derivanti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato, anche quelli che, pur ricadendo nello stesso arco temporale, sono accertati successivamente alla suddetta data del 31 dicembre. Evidenzia, pertanto, che tali disposizioni non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'entità complessiva del fondo destinato al risanamento degli enti locali dissestati, quantificato ai sensi dell'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, rimane comunque invariata nella misura di 116 milioni di euro. Relativamente agli enti locali, rileva poi che la disposizione mira a dare soluzione ai debiti afferenti al periodo del dissesto, senza pregiudicare la gestione ordinaria che, se appesantita da tali oneri, potrebbe non recuperare la necessaria normalità.

Circa l'articolo 6, relativamente alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di determinazione degli importi dei trasferimenti statali agli enti locali beneficiari e sui riflessi sul fabbisogno, precisa che, come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge n. 80 del 2004, gli importi dei trasferimenti da anticipare sono stati calcolati dal Ministero dell'interno sulla base delle spettanze dovute per il 2004 agli enti locali destinatari dell'anticipazione. Relativamente agli effetti sul fabbisogno, osserva che dalla medesima relazione tecnica è possibile desumere che, pur non essendovi alcun effetto sul saldo netto da finanziare, l'anticipazione dei trasferimenti nei confronti dei 32 comuni interessati (escluso il comune di Lamezia Terme, in quanto soggetto ai limiti di giacenza) potrebbe, se interamente erogata, incidere sul fabbisogno per un importo pari a 26,5 milioni di euro per un arco temporale anticipato valutabile in 3 mesi e, quindi, potrebbe dar luogo ad un costo aggiuntivo del debito estremamente limitato (circa 200 mila euro).

Infine, per quanto concerne gli emendamenti, richiama le considerazioni contenute nella nota tecnica depositata nella seduta di ieri.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

491^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali**

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana il sottosegretario Vegas ha fornito ulteriori chiarimenti sul testo del provvedimento in esame, ad integrazione delle considerazioni già svolte in precedenza.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) giudica insoddisfacenti le ulteriori risposte fornite dal sottosegretario Vegas sul testo, reputando, in particolare, per quanto concerne l'articolo 4, che l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione 2003 anche per finanziare la spesa corrente rappresenti una modalità di copertura non corretta, in quanto finanzia un onere certo con risorse di per sé incerte, rilevando altresì che la norma rappresenta un modo sbagliato di dare risposta ai problemi finanziari degli enti locali, che potrebbero essere indotti in confusione e tentati di utilizzare tale prassi come modalità alternativa di finanziamento per le loro esigenze di spesa, con le conseguenze negative già viste allorquando si è autorizzato per gli stessi enti l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. Analoghe perplessità esprime sull'articolo 6, posto che l'anticipazione dell'erogazione ivi prevista dei trasferimenti erariali annuali del 2004 comporta comunque un onere, ancorché di modesta entità, che andrebbe comunque coperto. Stigmatizza, infine, la politica del Governo volta a trasferire sempre più numerose competenze agli enti locali, senza che vengano però previsti

adeguatamente nel contempo sia i relativi oneri che gli strumenti per farvi fronte.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle considerazioni svolte nel dibattito e dei chiarimenti offerti dai rappresentanti del Governo, invita il senatore Nocco, in sostituzione del relatore Izzo, a formulare una proposta di parere sul testo del disegno di legge in esame. A suo avviso il parere dovrebbe essere di nulla osta e si dovrebbe comunque dar conto della trascurabile entità dell'onere derivante dall'anticipazione dell'erogazione di cui all'articolo 6 e della conseguente assenza di significativi effetti finanziari dello stesso.

Su proposta del senatore NOCCO (FI), in sostituzione del relatore Izzo, la Commissione, previa verifica del numero legale, approva, infine, il seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che dall'attuazione dell'articolo 6 non derivano effetti sul saldo netto da finanziare e che gli effetti sul fabbisogno risultano di entità non significativa e comunque limitati all'esercizio finanziario in corso.».

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta per rendere dei pareri urgenti in relazione a provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è pervenuto l'ulteriore emendamento 7.0.400 relativo al disegno di legge in titolo che presenta, per quanto attiene ai profili finanziari, problematiche analoghe a quelle della proposta 7.0.21 già illustrata dal relatore.

Passando all'esame degli emendamenti, il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto manifestamente onerosi, con particolare riguardo alle proposte 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5 (tenuto anche conto che le infrastrutture ivi indicate potrebbero già essere, in molti casi, affidate in gestione alle Ferrovie) e 7.28 (in quanto potrebbe avere effetti negativi sul fabbisogno). Non ha, invece, osservazioni sulla proposta 7.0.20, mentre formula avviso favorevole sulla 4.0.4, rilevando che la copertura permanente ivi prevista appare comunque congrua rispetto all'onere per l'anno 2004 e che l'eventuale differenza andrà al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'emendamento 7.0.400, ribadisce l'avviso contrario già espresso, nella documentazione presentata nella seduta di ieri, sull'analogo emendamento 7.0.21, facendo presente che l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno comporta oneri che non tro-

vano adeguata copertura in quanto disposto dal capoverso 4-*quater*. Il bilancio dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali trova infatti il suo finanziamento (ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) nel fondo finanziario di mobilità, che viene direttamente versato da comuni e province su un conto corrente intestato all'Agenzia stessa. Ritiene, pertanto, non praticabile un intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che, operando un taglio su tale bilancio, trasferisca la quota parte dello stesso al Ministero dell'interno. Inoltre la formulazione del capoverso 4 non consente di quantificare l'entità numerica degli interessati al trasferimento con conseguente indeterminatezza dell'incremento della dotazione organica e dei relativi oneri. Non ha, infine, osservazioni sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime avviso favorevole sull'emendamento 4.0.1, rilevando che lo stesso si limita ad esonerare dall'obbligo di trasmissione della dichiarazione cartacea in materia di ICI solamente i soggetti già attrezzati per la trasmissione telematica della dichiarazione stessa e che, attualmente, devono inviare la dichiarazione in entrambe le forme, con un'inutile complicazione burocratica. Precisa, tuttavia, che non tutti i Comuni potrebbero essere attrezzati per l'acquisizione telematica della dichiarazione. Analogamente, esprime avviso favorevole sull'emendamento 7.0.20, in quanto le procedure ivi previste (in particolare quelle di mobilità) ricalcano istituti già presenti nella legislazione vigente. Sull'emendamento 7.28, precisa che la norma in questione ha limitati effetti finanziari, in quanto interessa un numero assai ristretto di enti comunali. Riguardo alla proposta 7.0.400, ritiene che tale testo possa comunque dare soluzione ai problemi finanziari segnalati per l'altro emendamento 7.0.21 e auspica, pertanto, un parere favorevole della Commissione. Sui rimanenti emendamenti, si associa alle considerazioni già svolte dal sottosegretario Vegas.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), intervenendo in merito all'emendamento 7.0.20, osserva l'opportunità di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto ritiene che lo stesso sia oneroso e che, in ogni caso, occorrerebbe acquisire una relazione tecnica che dimostri analiticamente l'eventuale invarianza di spesa rispetto alla legislazione vigente. Analoghe osservazioni svolge sull'emendamento 7.0.2, che ritiene manifestamente oneroso, poiché esclude le Camere di commercio dall'applicazione dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti e dalla legge finanziaria 2004 per gli incrementi del costo del lavoro e per le assunzioni con contratto a tempo determinato in relazione al personale delle pubbliche amministrazioni. Si associa, invece, alle considerazioni già emerse circa la non onerosità dell'emendamento 4.0.4.

Il PRESIDENTE, preso atto delle considerazioni svolte nel dibattito e delle precisazioni fornite dai rappresentanti del Governo, ritiene opportuno rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su

tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto manifestamente onerosi. In particolare, sull'emendamento 7.28 osserva che, non essendo possibile determinare l'esatta platea dei Comuni interessati dalla disposizione e quindi l'ordine di grandezza dei relativi effetti finanziari, deve ritenersi che la stessa sia comunque onerosa. Si riserva tuttavia di rivedere il suddetto parere in presenza di più precisi elementi di quantificazione che fossero forniti dal Ministero competente. Circa la proposta 4.0.1, ritiene che, ancorché si tratti solo di esonerare dall'obbligo di trasmissione cartacea della dichiarazione ICI i soggetti già abilitati alla dichiarazione telematica, il fatto che molti Comuni non siano attrezzati per ricevere tale tipo di dichiarazione potrebbe compromettere l'accertamento e la riscossione delle relative entrate e, comunque, comporterebbe un aggravio in termini amministrativi ed organizzativi. Analogamente, in mancanza di una relazione tecnica che ne quantifichi esattamente gli effetti finanziari, ritiene sia da esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.20.

Esprime, invece, avviso favorevole sull'emendamento 4.0.4, associandosi alle considerazioni del sottosegretario Vegas, nonché avviso favorevole sui rimanenti emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.0.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.1, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.3, 7.14 (limitatamente al comma 7), 7.0.20, 7.15, 7.28, 7.4, 7.13, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.21 e 7.0.400, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

290^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 gennaio scorso aveva prospettato l'opportunità che la Commissione si facesse promotrice di un progetto celebrativo in occasione del ventennale della scomparsa del senatore a vita Eduardo De Filippo e a tal fine sottoponesse la proposta al Presidente del Senato onde raccoglierne l'autorevole consenso.

Al riguardo, informa che il presidente Pera ha espresso il suo assenso all'organizzazione di un convegno di una giornata, che potrebbe appunto avere ad oggetto la drammaturgia e l'impegno civile dell'artista. Nell'esprimere soddisfazione per l'interesse dimostrato dalla Presidenza del Senato, egli suggerisce indi che il convegno, essendo organizzato da un'istituzione politica nazionale come il Senato e nella sua stessa sede allestito, privilegi quella parte della drammaturgia di Eduardo più connotata da tematiche rilevanti sul piano istituzionale. Correlativamente, il convegno dovrebbe a suo giudizio prestare particolare attenzione all'impegno civile espresso da Eduardo sia in ambito teatrale, sia a livello istituzionale, locale e nazionale, sia infine sul piano della formazione e dell'insegnamento universitario.

A tal fine, ritiene che dovrebbe essere costituito un comitato scientifico, composto da rappresentanti della Commissione istruzione e della Commissione per la biblioteca e l'archivio storico. Gli organizzatori del

convegno dovrebbero individuare alcuni relatori, fra i maggiori studiosi di Eduardo, cui proporre una serie di aree tematiche specifiche; inoltre, nel convegno potrebbe essere inserita la lettura di brani da parte di Luca De Filippo o di altri attori di commedie eduardiane e potrebbe essere prevista la visione di brevi sequenze del video delle lezioni di Eduardo all'università. Infine, si potrebbe prevedere una serie di brevi interventi di attori, amici, estimatori particolari di Eduardo, che fornirebbero una testimonianza di prima mano sulla poetica e l'impegno dell'artista.

Ritiene altresì che il convegno dovrebbe avere luogo entro il mese di ottobre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE, su invito del senatore Monticone, prospetta inoltre l'opportunità che una delegazione della Commissione svolga un sopralluogo nella città di Perugia e nei territori limitrofi per visitare la mostra del Perugino.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale, dopo aver illustrato brevemente il prestigioso *curriculum* del professor Boschi, invita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di riconferma dello stesso alla carica di presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Su richiesta della senatrice ACCIARINI (*DS-U*), il presidente ASCIUTTI dà conto dei nominativi dei senatori intervenuti in sostituzione dei membri della Commissione.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, CHIRILLI (in sostituzione del senatore Barelli), COMPAGNA, CORTIANA, D'ANDREA, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, GUASTI (in sostituzione del senatore Gentile), MODICA, MONTICONE, SOLIANI, SUDANO, TESSITORE, TOGNI e VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Enzo Boschi è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 9 astenuti.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 97)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore GABURRO (*UDC*), il quale si sofferma sul *curriculum* del professor Roberto Petronzio, dal quale emerge l'intensa attività scientifica svolta soprattutto nel campo della fisica teorica delle particelle elementari, il ruolo svolto all'interno di comitati scientifici internazionali, nonché le importanti cariche sino ad oggi ricoperte. Sulla base di tali premesse il relatore giudica senz'altro condivisibile la proposta di nomina del professor Petronzio ed invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole in tal senso.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, CORTIANA, D'ANDREA, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, SUDANO, TESSITORE, TOGNI e VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Roberto Petronzio è approvata, risultando 17 voti favorevoli e 2 astenuti.

Schema di decreto ministeriale concernente la proposta di nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 356-bis)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente BEVILACQUA – era stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il relatore TESSITORE (*DS-U*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Si passa dunque alla votazione dello schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175-B-bis) – Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Parere all’8^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata avviata la discussione generale.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale avrebbe giudicato opportuna una discussione approfondita su tali tematiche, che investono senz’altro le competenze della Commissione istruzione, a fronte di una tempistica invece assai ristretta. Al riguardo, ella avrebbe peraltro giudicato senz’altro preferibile che il provvedimento in esame fosse stato assegnato nel merito anche alla Commissione istruzione, così come del resto è avvenuto nell’altro ramo del Parlamento.

Passando alle questioni di merito, ella esprime preoccupazione in ordine all’effettiva garanzia del pluralismo nel sistema delle telecomunicazioni, che oltre a rappresentare un elemento centrale di ogni democrazia matura è del resto un principio contemplato all’articolo 21 della Costituzione fra i diritti fondamentali. Si tratta di un tema, di natura squisitamente culturale, che avrebbe richiesto, a suo avviso, maggiore attenzione da parte del Parlamento rispetto a quella assicurata dal provvedimento in titolo.

Ella stigmatizza in particolare la circostanza che quest’ultimo non affronta la questione dell’elevato livello di concentrazione nel sistema radiotelevisivo, che rappresenta una anomalia italiana senza riscontro nel resto d’Europa un sintomo dell’incompiutezza della democrazia italiana.

Oltre ad essersi persa un’importante occasione per affrontare tale anomalia, ad avviso della senatrice, il provvedimento intende persino aggirare tale questione, senza tener conto delle scelte rigorose da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica, il quale ha manifestato serie preoccupazioni per l’assenza di pluralismo.

Gli effetti di questo meccanismo perverso, prosegue l’oratrice, sono tuttavia destinati a ritorcersi contro coloro lo hanno voluto per ragioni di aggregazione del consenso, come mostra il diffuso malessere manifestato dai cittadini nei confronti di una informazione priva di occasioni di dibattito e di elementi di dissenso.

Oltre a non assicurare una concreta attuazione del diritto fondamentale sancito dall'articolo 21 della Costituzione, il provvedimento – ella rileva – risulta in contrasto con la visione dell'economia di mercato sottesa nella Costituzione (agli articoli 41 e seguenti).

In particolare la stessa definizione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), recata all'articolo 15, è diretta a creare un mercato fittizio e ad impedire che emerga con evidenza la questione della concentrazione.

L'assenza di concorrenza, e la conseguente distorsione del mercato radiotelevisivo sottesa al provvedimento, risulta del resto in contraddizione con la stessa impostazione culturale condivisa anche da molti esponenti della maggioranza.

A fronte dell'attuale sfida culturale e delle crescenti potenzialità tecnologiche che richiederebbero differenti strumenti di intervento nel settore, ella conclude sottolineando che il provvedimento si limita invece ad offrire uno schermo con il quale nascondere l'effettiva concentrazione dei mezzi dell'informazione.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) esprime un orientamento favorevole in merito al provvedimento in titolo, osservando che le argomentazioni critiche dell'opposizione, rivolte alla mancanza di pluralismo, a suo avviso si basano su una ipocrisia di fondo. Pur comprendendo le ragioni politiche e contingenti della polemica, egli rileva che la questione del pluralismo ha infatti profonde radici storiche. Non solo infatti – egli ricorda – nel corso della scorsa legislatura l'attuale opposizione approvò la legge n. 249 del 1997 (cosiddetta «legge Maccanico»), che confermava la situazione di duopolio nel mercato radiotelevisivo, ma la stessa legge n. 223 del 1990 (cosiddetta «legge Mammi»), che lacerò l'allora maggioranza di Governo, venne condivisa da molti esponenti del Centro-sinistra.

Egli ritiene quindi che l'atteggiamento dell'opposizione sottenda la nostalgia per la situazione monopolistica del sistema radiotelevisivo, protrattasi sino alla fine degli anni Settanta, la quale – se si caratterizzava per la presenza di un pluralismo interno alla RAI (da cui discendeva peraltro il noto fenomeno della lottizzazione) – non garantiva certo il pluralismo dei soggetti operanti nel sistema radiotelevisivo.

In conclusione, pur riconoscendo i limiti del disegno di legge in esame, come del resto anche della legge n. 249 del 1997, voluta dal Centro-sinistra, egli giudica comunque preferibile una situazione di duopolio rispetto ad una di monopolio.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente relatore BEVILACQUA, intervenendo in sede di replica, illustra la seguente proposta di parere favorevole:

«La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il disegno di legge sull'emittenza, dopo essere stato approvato dalle Camere, è stato alle stesse rinviato dal Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione,

il messaggio presidenziale opera un rinvio motivato e circostanziato, che non mette in discussione l'impianto della riforma ed in particolare la finalità di promuovere il pluralismo connesso allo sviluppo di nuove tecnologie, essendo focalizzato attorno a tre questioni principali: le modalità con le quali è prevista la cessazione del regime transitorio delle concessioni analogiche, nonché i tempi e gli strumenti di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla verifica dello sviluppo del digitale terrestre (questione peraltro affrontata dal decreto-legge n. 352 del 2003); la distribuzione delle risorse economiche e pubblicitarie, nonché i rischi di un'eccessiva concentrazione, con riguardo alla definizione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC); la necessità di espungere dal testo i riferimenti normativi al decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato incostituzionale dalla Corte nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge,

in considerazione della puntualità dei rilievi mossi dal Capo dello Stato e per ragioni di economia procedurale, il nuovo esame del disegno di legge alla Camera dei deputati è stato limitato alle sole parti censurate nel messaggio presidenziale in modo del tutto analogo anche l'Aula del Senato ha approvato – lo scorso 7 aprile - la questione pregiudiziale avanzata dalla 8^a Commissione diretta a limitare, ai sensi dell'articolo 136, comma 2 del Regolamento, l'esame del disegno di legge alle sole parti richiamate dal Capo dello Stato,

di conseguenza, anche la Commissione istruzione è ora chiamata ad esprimersi solo su tali parti del provvedimento, e non sulle restanti disposizioni, in ordine alle quali aveva del resto approvato un parere favorevole con osservazioni lo scorso 18 giugno 2003,

valutata favorevolmente la modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b), dal quale è stata correttamente soppressa la previsione (ormai superata) che quantificava, per l'anno 2003, in tremila tale numero di ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante per le trasmissioni radiofoniche,

esprime parere favorevole».

Si passa alla votazione.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale motiva il proprio dissenso con tre ordini di motivi.

In primo luogo, giudica negativamente la procedura seguita per l'esame del provvedimento, che ha coinvolto solo marginalmente la Commissione istruzione nonostante che le tematiche affrontate investano pienamente le sue competenze. Da queste procedure errate, discendono peraltro

interpretazioni altrettanto errate sullo svolgimento del dibattito parlamentare nella *navette* del provvedimento fra i due rami del Parlamento.

Il secondo ordine di ragioni ha invece carattere sostanziale e consiste nell'inadeguatezza della risposta data dalla Camera alle problematiche in campo.

Al riguardo, si sofferma in particolare sull'articolo 15 e sul limite ivi contenuto in ordine al conseguimento di ricavi rispetto al ricavo complessivo del SIC. Si tratta, a suo giudizio, di profilo che investe direttamente la competenza della Commissione, atteso il riferimento alle sponsorizzazioni che risulta peraltro assai discutibile anche in considerazione delle difficoltà che il Governo incontra ad emanare il regolamento sulle società dilettantistiche.

Infine, anche la tematica del pluralismo riguarda da vicino la Commissione istruzione, tanto più alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale che hanno sottolineato la connessione di tale materia non solo con la libertà di concorrenza ma anche con gli effetti sulla libertà di informazione tanto sul versante dell'informatore quanto su quello dell'utente.

Dette considerazioni inducono a suo giudizio ad una severa censura del provvedimento e preannuncia pertanto un deciso voto contrario.

Anche il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) annuncia il proprio voto contrario, richiamandosi alla discussione in atto presso il Parlamento europeo che, pur non riferendosi direttamente al nostro Paese, lo riguarda tuttavia pienamente. Si tratta peraltro di materia assai delicata, che non affinisce solo all'informazione ma più in generale alla comunicazione e ai suoi effetti sulla natura democratica delle relazioni sociali.

Nel deplorare come l'Italia stia perdendo l'opportunità straordinaria offerta dal sistema digitale di superare un conflitto annoso e conseguire finalmente un effettivo pluralismo, anche alla luce delle modifiche introdotte nell'ordinamento costituzionale, conclude ribadendo il suo più netto dissenso.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), a nome del Gruppo, preannuncia a sua volta un voto contrario, criticando lo schema di parere illustrato dal relatore che, a suo giudizio, non tiene conto della discussione svolta. In particolare, ne sottolinea una contraddizione, con riferimento al passaggio in cui cita il messaggio presidenziale di rinvio alle Camere sostenendo che esso non metta in discussione l'impianto della riforma. Al contrario, ella ritiene che il rinvio sia stato motivato proprio dalla delicatezza della materia ed in particolare dall'esigenza di assicurare un effettivo pluralismo, inteso dallo stesso Presidente della Repubblica quale strumento essenziale per una democrazia compiuta. Il disegno di legge non si fa invece carico di tale esigenza, favorendo al contrario una posizione dominante che peraltro è già operante. Ciò è tanto più grave in quanto, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, il pluralismo rappresenta oggi una prospettiva assai più concreta che in passato ed era pertanto do-

vere del legislatore cogliere questa opportunità per consentire l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti.

Né le modifiche apportate dalla Camera dei deputati appaiono in alcun modo soddisfacenti. Il fulcro del provvedimento, rappresentato dall'articolo 15, resta infatti sostanzialmente invariato sotto il profilo del limite rispetto ai ricavi complessivi del SIC, fissato al 20 per cento. Ciò conferma la possibilità di posizioni dominanti e, anzi, costituisce un chiaro vantaggio in favore di Mediaset, ai danni del servizio pubblico della RAI. A ciò si aggiungono, evidentemente, le considerazioni critiche in ordine alla concentrazione in capo all'Esecutivo dei compiti di gestione del servizio pubblico.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 356-bis**

«La 7^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di nomina di membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 356-bis)

rilevato, in linea di principio, che non sono da privilegiare né una impostazione di tipo tradizionalmente disciplinare degli ambiti di ricerca, né una ripartizione corporativa tra le varie figure della docenza universitaria, pertanto condividendo il criterio seguito dal Ministero,

osserva che la composizione proposta non appare sufficientemente equilibrata quanto ad un'equa rappresentanza delle varie figure universitarie e, ancor più, quanto alla rappresentanza di alcuni assai articolati ambiti di ricerca, quali quello umanistico o quello attinente alle cosiddette scienze della vita, a favore dei settori scientifico-tecnologici.

In considerazione della qualità dei profili scientifici e professionali delle personalità proposte quali componenti del Comitato, esprime comunque parere favorevole, auspicando attenzione per le osservazioni compiute in premessa».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

335^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(2175-B-bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) chiede preliminarmente chiarimenti sull'ulteriore *iter* del disegno di legge in titolo. A tale riguardo fa presente la disponibilità del proprio Gruppo a concentrare la discussione soltanto sugli emendamenti relativi all'articolo 2, comma 1, lettera g), relativi alla definizione del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) al fine di modificare quella approvata dall'altro ramo del Parlamento ed a ritirare eventualmente i restanti emendamenti se si potesse giungere ad una norma condivisa.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, fa presente l'intenzione della maggioranza di confermare per l'Assemblea il testo del disegno di legge

così come approvato dalla Camera dei deputati. Il prosieguo dei lavori in Commissione è, d'altro canto, condizionato dalla calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea che prevedono l'incardinamento del disegno di legge n. 2175-B-bis nella seduta antimeridiana di domani, giovedì 22 aprile 2004. Procede quindi alla replica ribadendo alcune considerazioni in merito al recepimento del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. I Gruppi di minoranza hanno infatti sostenuto che il testo in esame non abbia accolto pienamente i rilievi mossi dal Capo dello Stato. Tale giudizio tuttavia non tiene conto del fatto che le osservazioni più puntuali contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica sono state già accolte a partire dal decreto-legge emanato alla fine dello scorso anno, allo scopo di dettare una disciplina transitoria in attesa della definitiva legge di riassetto del sistema radiotelevisivo. Per quanto riguarda invece le considerazioni di carattere generale contenute nel medesimo messaggio relative al SIC, alla raccolta pubblicitaria e al pluralismo informativo – le quali richiedevano una opportuna interpretazione politica da parte del Parlamento – non si può non riconoscere che le modifiche apportate al disegno di legge siano rilevanti. Un esempio per tutti è l'inevitabile ridimensionamento del SIC, per un importo di ben 6 miliardi di euro. L'altra questione rilevante, relativa al pluralismo, trova soluzione nella constatazione che l'avvio del digitale creerà condizioni certamente più favorevoli in termini di pluralità di informazioni: la distinzione tra fornitori di reti e fornitori di contenuti permetterà infatti a nuovi soggetti di entrare nel mercato televisivo. La normativa contenuta nel disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo consentirà quindi di modificare l'attuale situazione di duopolio attualmente vigente anche nel settore della raccolta pubblicitaria. Conclude infine riprendendo alcune considerazioni espresse dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha confermato la forza dirompente delle nuove tecnologie e della normativa europea al fine di scardinare eventuali assetti monopolistici dei mercati avviandoli verso un regime di concorrenza.

Il sottosegretario INNOCENZI interviene in sede di replica dichiarando di condividere le affermazioni del relatore, presidente Grillo. Precisa inoltre, rispondendo alle osservazioni mosse nel corso della discussione generale da parte dei senatori Paolo Brutti, Veraldi e Zanda, che il disegno di legge in esame nasce dall'esigenza di dare attuazione alle prescrizioni contenute nella legge n. 66 del 2001 varata nel corso della passata legislatura dal Governo di centro-sinistra. Descrive quindi lo scenario europeo e mondiale nel quale si inserisce il disegno italiano per il riassetto del sistema radiotelevisivo e ricorda, a tale proposito, le vicende del digitale terrestre in Spagna, Inghilterra, Giappone e Germania. Ritiene quindi che il pluralismo informativo attualmente esistente nella carta stampata potrà, grazie all'avvento delle nuove tecnologie, riprodursi anche in ambito radiotelevisivo. Non è corretto pertanto affermare che il disegno di legge cosiddetto «Gasparri» comprima il pluralismo informativo poiché

esso consente invece alle televisioni locali di diventare nazionali, queste ultime infatti attraverso una programmazione di livello nazionale di dodici ore potranno inserirsi effettivamente nei palinsesti nazionali. L'evoluzione del digitale permetterà inoltre ai fornitori di contenuti di intervenire all'interno dei palinsesti degli operatori di rete. A tale proposito cita quindi l'esempio del comune di Marghera che ha recentemente veicolato una programmazione relativa ai servizi offerti dall'amministrazione su un'emittente locale. Per quanto riguarda poi la disciplina relativa alle telepromozioni cita l'interpretazione fornita dal commissario europeo per l'educazione e la cultura Viviane Reding relativa alla direttiva televisioni senza frontiere ed una dichiarazione del commissario per la concorrenza Mario Monti che confermano la validità della normativa tracciata dal disegno di legge e la sua compatibilità con le regole della concorrenza. Con riferimento inoltre al presunto svuotamento della carta stampata ad opera della televisione, osserva poi che tale svuotamento non è stato comunque mai dimostrato nei fatti. Segnala invece i risvolti positivi nel settore delle nuove tecnologie e le ricadute produttive sul sistema Paese che consentiranno all'Italia di sviluppare prodotti innovativi, secondo quanto sostenuto dallo *European technology observatory* il quale ha previsto che lo sviluppo tecnologico italiano sarà guidato, nel prossimo futuro, dal digitale terrestre. Tale previsione è confermata dai recenti dati secondo cui, in meno di un mese, sono stati già installati 170.000 box interattivi per la fruizione della televisione digitale terrestre. Accanto a questi aspetti positivi deve essere inoltre considerata la possibilità da parte della protezione civile, di disporre di un canale dedicato e le possibili applicazioni della interattività a livello locale, non ultima la telemedicina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

336^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B-bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO invita i senatori che hanno presentato emendamenti alla loro illustrazione.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 2.1 soppressivo dell'articolo 2, comma 1, lettera g). Tale emendamento mira a risolvere definitivamente i problemi relativi all'individuazione dei settori da inserire all'interno del sistema integrato delle comunicazioni (SIC). A tale proposito fa presente che, al fine di consentire a Mediaset di rimanere sotto il tetto del venti per cento del limite *antitrust*, non è comunque necessario definire un SIC così ampio.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita osservando che le soluzioni proposte dal Governo non rispettano lo spirito e gli indirizzi del messaggio del Presidente della Repubblica. Non è inoltre chiara la logica sottostante alle modifiche apportate alla composizione del SIC. Pur non avendo alcun pregiudizio nei confronti dello sviluppo della tecnologia digitale terrestre, nutre invece seri dubbi sulla capacità della nuova tecnologia di assicurare automaticamente il pluralismo informativo. Ritene infatti che le aspettative sulla tecnologia digitale terrestre siano solo strumentali agli interessi della maggioranza, poiché la legge in esame non contribuisce, in alcun modo, ad eliminare l'eccessivo potere, sotto il profilo dell'*audience* e della raccolta delle risorse pubblicitarie, di Rai e Mediaset che assieme detengono una quota di mercato del novanta per cento.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) illustra gli altri emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, rilevando la superficialità delle modifiche apportate a seguito del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. Ritene pertanto che le modifiche apportate al SIC siano di scarso peso e finiscano per condizionare pesantemente, in senso duopolistico, l'assetto del mercato televisivo.

Il senatore FALOMI (*Misto*) illustra gli emendamenti 2.12, 2.15 e 2.19, a sua firma, i quali mirano a circoscrivere e meglio definire i confini del sistema integrato delle comunicazioni. Gli emendamenti mirano infatti ad eliminare i riferimenti alle attività di pubblicità esterna e all'editoria annuaristica ed elettronica. Con particolare riferimento all'editoria elettronica, ribadisce le proprie perplessità scaturenti dalla difficoltà di definire compiutamente tale settore anche alla luce della crescita esponenziale di questo specifico ambito di comunicazione, che rende incerta la quantificazione dell'intero paniere.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*), in sede di illustrazione degli emendamenti, fa presente la necessità di definire esattamente il SIC, anche allo scopo di porre fine all'indeterminatezza che ha sempre contraddistinto il paniere di riferimento del sistema integrato delle comunicazioni.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti presentanti dal Gruppo dei Verdi, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.14 che esclude dal SIC il fatturato del settore cinematografico poiché ritiene che quest'ultimo non rappresenti una forma di comunicazione diretta computabile all'interno dello stesso SIC. L'emendamento 2.21 mira poi ad escludere dal SIC anche le iniziative di comunicazione relative a prodotti e servizi, inclusive di fattispecie, a suo parere, non attinenti al sistema integrato delle comunicazioni. Illustra infine l'emendamento 2.23 che elimina dal SIC anche le sponsorizzazioni, poiché queste ultime non costituiscono una forma di comunicazione diretta.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Il rappresentante del Governo, sottosegretario INNOCENZI, esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1 a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, paventando i rischi derivanti dalle posizioni dominanti nel settore dell'informazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone separatamente ai voti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, che sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.5 del senatore VERALDI (*Mar-DL-U*), posto ai voti, l'emendamento è respinto. La Commissione respinge successivamente, con separate votazioni, gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore FALOMI (*Misto*) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.12. Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 2.12 e 2.13 sono respinti.

Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 2.14.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17, di identico contenuto, sono respinti.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, anche gli emendamenti 2.22 e 2.23 risultano respinti.

Posto quindi ai voti, l'articolo 2 risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, comma 1, lettera l).

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) illustra l'emendamento 5.3.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo sono posti separatamente ai voti e quindi respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Posto ai voti, l'articolo 5 risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 21 di questa sera, non avrà luogo. Avverte altresì che l'avvio della seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 22 aprile, è posticipato alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2175/B-BIS**Art. 2.****2.1**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.2

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende gli operatori di rete radiotelevisivi su frequenze terrestri, analogiche e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa in onda per la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti editoriali elettronici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l'esclusione dei servizi prestati su richiesta individuale, e i produttori, anche indipendenti, di programmi radiotelevisivi, cinematografici, di editoria elettronica.

2.3

MONTINO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il mercato settoriale che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza e del pluralismo, comprende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quotidiani e le concessionarie di pubblicità.

2.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le imprese o rami di imprese radiotelevisive, dell'editoria quotidiana, periodica ed elettronica destinata al consumo, anche per il tramite di Internet.

2.5

VERALDI, ZANDA, D'ANDREA, SCALERA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «settore economico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «circuito delle imprese radiofoniche e televisive».

2.6

ZANDA, D'ANDREA, SCALERA, VERALDI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «economico che comprende» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle imprese di emittenza radiofonica e televisiva, nonché delle imprese di produzione e distribuzione di contenuti per programmi radiofonici e televisivi;».

2.7

D'ANDREA, SCALERA, VERALDI, ZANDA

Al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: «le seguenti attività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «tutte le imprese radiotelevisive e quelle di distribuzione e produzione di contenuti per programmi televisivi o radiofonici;».

2.8

SCALERA, VERALDI, ZANDA, D'ANDREA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «attività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «imprese: le imprese radiotelevisive, nonché quelle di distribuzione e produzione di contenuti per programmi televisivi o radiofonici;».

2.9

MONTINO, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le seguenti attività:» aggiungere la seguente: «imprenditoriali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: «cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;».

2.10

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «stampa quotidiana» fino a: «Internet».

2.11

ZANDA, D'ANDREA, SCALERA, VERALDI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «stampa quotidiana» fino a: «Internet» con le seguenti: «telepromozioni e pubblicità radiotelevisiva;».

2.12

FALOMI

Al punto g), sopprimere le parole: «editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet».

2.13

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet».

2.14

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «cinema» fine alla fine della lettera».

2.15

FALOMI

Al comma 1, al punto g), sopprimere la parola: «cinema».

2.16

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «cinema».

2.17

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «cinema».

2.18

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «pubblicità esterna».

2.19

FALOMI

Al comma 1, al punto g), sopprimere la parola: «esterna».

2.20

D'ANDREA, SCALERA, VERALDI, ZANDA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «iniziative» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «telepromozioni e pubblicità radiotelevisiva;».

2.21

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi».

2.22

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «sponsorizzazioni».

2.23

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «sponsorizzazioni».

Art. 5.**5.1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «vigente in materia»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».*

5.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), in fine, sopprimere le parole da: «di realizza-
zione» fino alla fine del comma.*

5.3

MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con
il rispetto dei vincoli urbanistici, edilizi e paesaggistici esistenti nei terri-
tori comunali».*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

230^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI ricorda che con riguardo al disegno di legge n. 2483, disciplina dell'acquacoltura biologica, sono stati presentati alcuni emendamenti sui quali non è tuttavia ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Appreziate le circostanze, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Il relatore MINARDO (FI) rileva che il provvedimento in titolo reca uno schema di decreto legislativo, recante attuazione della legge 7 marzo

2003, n. 38 in materia di pesca marittima, per la parte concernente la delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v), di razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli in ordine all'attività di pesca.

Lo schema in esame si compone di 14 articoli, dei quali, in particolare l'articolo 1 definisce le finalità e gli obiettivi del provvedimento medesimo, ispirato alla razionalizzazione della disciplina del sistema dei controlli sulla pesca marittima, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli ecosistemi e di sicurezza alimentare.

L'articolo 2 stabilisce che coloro che intendano esercitare la pesca marittima professionale debbono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

Similmente, l'articolo 3 – prosegue il relatore – definisce il registro delle imprese di pesca mentre l'articolo 4 prevede l'obbligo della licenza di pesca per le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 318 del Codice della navigazione relativo all'equipaggio marittimo delle navi da pesca, prevedendo la possibilità di autorizzarne la composizione anche da parte di cittadini extracomunitari, mentre l'articolo 6 prevede un'articolata serie di divieti, con corrispondenti sanzioni, posti al fine di tutelare più efficacemente il patrimonio delle risorse biologiche del mare. In tal modo, le attività di pesca vengono regolamentate in via amministrativa, anche attraverso la previsione di considerevoli sanzioni pecuniarie e amministrative. Precisa tuttavia che tali divieti non si applicano alla pesca scientifica e alle altre attività espressamente autorizzate in via temporaneo o sperimentale. Il comma 9 prevede in ogni caso che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, sono determinate le sanzioni amministrative finalizzate alla tutela delle risorse biologiche del mare.

L'articolo 7 definisce alcune sanzioni amministrative accessorie quali la confisca del pescato o degli attrezzi da pesca, l'obbligo di ripristino delle zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati ovvero la sospensione della validità della licenza di pesca.

L'articolo 8 prevede un rinvio applicativo alle sanzioni disciplinari previste dal Codice della navigazione, mentre l'articolo 9 dispone che, dietro coordinamento ad opera del MIPAF, l'attività amministrativa di vigilanza e controllo sulla pesca venga esercitata attraverso il ricorso al Corpo delle Capitanerie di porto e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione. Fa inoltre osservare che, a tal proposito, l'articolo 10 definisce dettagliatamente i soggetti incaricati della funzione di vigilanza, fatte salve le competenze preesistenti attribuite al Ministero della difesa.

L'articolo 11 – prosegue il relatore – prevede che gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possano in ogni momento effettuare ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito, di vendita e di somministrazione, al fine di accertare l'osservanza delle norme previste, mentre l'articolo 12 detta una clausola generale di responsabilità civile, istituendo una corre-

sponsabilità solidale tra armatore e comandante della nave da pesca, per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Da ultimo, precisa che l'articolo 13 individua nel capo del Compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o modificazioni ad opera dell'agente o del funzionario che ha accertato la violazione, mentre l'articolo 14 prevede infine alcune disposizioni transitorie ed abrogative.

Informa infine che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, non è ancora corredata dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Il presidente RONCONI ricorda che con riguardo allo schema in esame, come per lo schema n. 355, per il quale pure non risulta ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Conferenza Stato-Regioni, occorrerà attendere la trasmissione di tale parere da parte del Governo, prima che la Commissione si pronunci definitivamente nel merito.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA informa che sono in corso riunioni a livello tecnico degli organismi competenti della Conferenza Stato-Regioni, auspicando che possa tempestivamente essere completato l'iter d'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*FI*) rileva che il provvedimento in titolo reca uno schema di decreto legislativo, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura, e mira a perseguire una migliore integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e della salvaguardia delle attività economiche e sociali, in base a criteri di sostenibilità ambientale. A tal proposito, ricorda che è attualmente all'esame della Commissione un disegno di legge volto a disciplinare più compiutamente l'attività dell'acquacoltura biologica, a riprova della crescente rilevanza di tale settore sia dal punto di vista delle prospettive in termini occupazionali, sia in considerazione dell'estremo interesse che tale settore riveste dal punto di vista alimentare.

Lo schema in esame si compone di 24 articoli dei quali, in particolare, l'articolo 1 definisce in termini generali le finalità e gli obiettivi da perseguire, mentre l'articolo 2 istituisce il Tavolo azzurro per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali (o dal Sottosegretario di Stato delegato) e composto dagli asses-

sori della pesca e dell'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, nonché dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e di acquacoltura e dai segretari generali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'articolo 3 regola dettagliatamente la composizione, assai ampia, della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – regola la programmazione di settore, attribuendo al Ministro il potere di proporre il Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura, da approvarsi a cura del CIPE, prevedendo inoltre che entro i tre mesi successivi alla data di approvazione le regioni e le province autonome possano adottare i rispettivi programmi applicativi. Le finalità e i contenuti del Programma nazionale sono quindi delineati, in modo assai dettagliato, dall'articolo 5 che prevede in ogni caso l'obbligo di tener conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile essenziale alla sicurezza alimentare mondiale.

Si sofferma quindi sull'articolo 6 che definisce «imprenditore ittico» chi eserciti, in forma singola o associata, l'attività di pesca professionale, ricomprendendo in tale definizione le cooperative e i consorzi quando utilizzino prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscano prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento di tali attività, osservando che lo schema in esame regola inoltre le concessioni di aree demaniali marittime destinate all'esercizio dell'attività di pesca, sottolineando altresì il particolare rilievo ecologico di tale attività per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche in relazione alle attività di acquacoltura marina.

L'articolo 7 definisce le «attività connesse alle attività di pesca», purché rispetto ad essa non prevalenti, ricomprendendovi l'ipotesi di cosiddetto pescaturismo, l'ittiturismo, nonché la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le attività di promozione e di valorizzazione, mentre l'articolo 8 regola i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b*) e *c*) della legge n. 38 del 2003, concernenti i progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che le regioni notificano tali progetti al MIPAF. L'articolo 9 definisce la struttura del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito presso il MIPAF, con il compito di delineare le linee e gli indirizzi del programma di ricerca, che costituisce parte integrante del Programma nazionale, mentre l'articolo 10 istituisce, presso il MIPAF, il Comitato finanziamenti, con il compito di valutare la compatibilità, rispetto al Programma nazionale, delle attività di promozione della cooperazione, di promozione dell'associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti, delle attività di tutela dell'occupazione e sostenibi-

lità sociale, nonché delle iniziative finanziate attraverso il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 11 – prosegue il relatore – stabilisce l'applicazione dei principi generali di funzionamento degli organi collegiali in relazione agli organismi precedentemente citati, mentre l'articolo 12 prevede l'istituzione presso ogni Capitaneria di porto della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, chiamata a fornire pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo, anche su richiesta della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.

L'articolo 13 attribuisce al MIPAF il compito di predisporre i programmi di produzione dei dati statistici relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, anche avvalendosi della cooperazione dell'ISTAT e degli organismi competenti facenti parte del sistema statistico nazionale, mentre l'articolo 14 prevede che il Programma nazionale definisca gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di conservazione e di corretta gestione delle risorse ittiche, coerentemente con gli indirizzi comunitari, attraverso una specifica regolamentazione dei sistemi e dei tempi di pesca, delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni, nonché delle aree e dei quantitativi pescati.

L'articolo 15 disciplina il Fondo centrale per il credito peschereccio, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi della legge n. 1041 del 1971, destinato prioritariamente ad iniziative compatibili con le norme e gli orientamenti comunitari in materia di tutela della concorrenza e volte alla riduzione degli impatti ambientali.

Si sofferma quindi sull'articolo 16, che prevede l'istituzione, presso il MIPAF, del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, a garanzia degli imprenditori che abbiano subito gravi danni alle strutture, ovvero degli eredi dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversità meteomarine. Il compito di accertare la sussistenza delle condizioni per effettuare tali interventi viene attribuito, al comma 4, al Ministro delle politiche agricole e forestali che individua, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione dei provvedimenti, sulla base del principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione.

L'articolo 17 dispone che nel Programma nazionale sia dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza, attraverso la predisposizione di azioni finalizzate, tra l'altro al perseguimento della sicurezza e dell'educazione alimentare.

Precisa inoltre che l'articolo 18 regola le forme di finanziamento, da prevedersi nel Programma nazionale di un'articolata serie di azioni di promozione della cooperazione, compresi corsi di aggiornamento e di riqualificazione e contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni

per la fornitura di servizi al settore, mentre l'articolo 19 prevede, similmente, il finanziamento di iniziative allo scopo di favorire l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il Programma nazionale prevede inoltre, in base all'articolo 20, il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca.

L'articolo 21 prevede la definizione degli strumenti e delle misure di intervento che si intendono perseguire, nella realizzazione dei programmi di promozione citati, con il Programma nazionale, che dovranno essere poi valutati dal Comitato finanziamenti, sia in via preventiva che in termini di valutazione dei risultati, mentre l'articolo 22 attribuisce un valore prioritario in favore delle attività di promozione di studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro nonché progetti per l'introduzione di forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima, nonché in favore delle attività volte a semplificare le procedure inerenti la comunicazione di imbarco in sostituzione di marittimi che risultino temporaneamente assenti per uno dei motivi previsti ai sensi dell'articolo 2110 del codice civile.

Nel rilevare che gli articoli 23 e 24 prevedono, rispettivamente, dotazioni finanziarie e disposizioni abrogative, informa infine che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, non è ancora corredata dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

193^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(19-25-103-842-B) Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore ASCIUTTI (*FI*) si sofferma sulle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, sottolineando che esse integrano la normativa già definita dal Senato senza alterarne l'impianto complessivo. In considerazione dell'approfondito esame della materia, iniziato già nella scorsa legislatura, ritiene che vi siano le condizioni per giungere all'approvazione definitiva del testo senza apportarvi ulteriori correzioni.

Il presidente BETTAMIO, non essendovi richieste di intervento in discussione generale e preso atto della unanime volontà di non presentare proposte emendative al testo pervenuto dalla Camera, propone di procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Il senatore MACONI (*DS-U*) dopo aver sottolineato che le modifiche apportate dalla Camera hanno un carattere migliorativo e confermano pienamente gli obiettivi del disegno di legge, finalizzato a tutelare i diversi soggetti del contratto di affiliazione commerciale, nonché i consumatori, dichiara di condividere la proposta avanzata dal Presidente. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara di condividere le valutazioni del relatore ed esprime l'avviso favorevole del Governo sul disegno di legge in titolo.

Il presidente BETTAMIO prende atto del consenso unanime della Commissione sulla sua proposta procedurale e pone in votazione gli articoli del disegno di legge modificati dalla Camera.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, con distinte votazioni, tali articoli.

I senatori BASTIANONI (*DS-U*), D'IPPOLITO (*FI*), MUGNAI (*AN*) e IERVOLINO (*UDC*) dichiarano il voto favorevole sul disegno di legge a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Il relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime la propria soddisfazione per la generale condivisione di un disegno di legge che rappresenta, indubbiamente, una soluzione equilibrata mirante non ad introdurre norme di carattere restrittivo, ma ad agevolare l'attività imprenditoriale.

La Commissione approva, infine, all'unanimità il disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

248^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

IL PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge n. 2058 proseguirà a partire dall'emendamento 1.100, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Con successiva votazione viene respinto il sub-emendamento 1.1000/27.

Con votazione congiunta vengono poi respinte le proposte emendative 1.1000/3, 1.85 e 1.49 – dopo che la senatrice PILONI (DS-U) le ha fatte proprie al fine di evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti – e 1.192, tutte soppressive del numero 2 della lettera g) del comma 2.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/13, nonché sugli emendamenti e sub-emendamenti di identico tenore, evidenziando che la disposizione normativa contenuta nello stesso contempla la possibilità di trasferire la posizione individuale, trascorso il periodo minimo di tre anni, a tutti i fondi pensionistici di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993 e prefigura altresì l'equiparazione tra i diversi fondi, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che della trasparenza.

Poste congiuntamente ai voti, vengono respinte le proposte emendative 1.1000/13, 1.203, 1.1000/48, 1.310 e 1.50, di analogo tenore.

Con successiva votazione viene respinto il sub-emendamento 1.1000/38.

Con votazione congiunta vengono poi respinte le proposte emendative 1.1000/47, 1.204, 1.51 e 1.311, di identico contenuto.

Viene quindi respinto il sub-emendamento 1.1000/50.

Il relatore MORRA (*FI*) fa quindi proprio il sub-emendamento 1.1000/32, riformulandolo nel sub-emendamento 1.1000/32 (testo 2), al quale aggiungono la firma tutti i senatori presenti.

Su tale sub-emendamento il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Con successiva votazione la Commissione accoglie il sub-emendamento 1.1000/32 (testo 2), con conseguente assorbimento dei sub-emendamenti 1.1000/25, 1.1000/35, 1.1000/52, 1.1000/73, 1.1000/74, 1.1000/30, 1.1000/33 e 1.1000/24.

Viene poi respinto il sub-emendamento 1.1000/16.

Su invito del relatore MORRA (*FI*) il senatore PETERLINI (*Aut*) riformula l'emendamento 1.18 nell'emendamento 1.18 (testo 2), al quale aggiunge la firma la senatrice PILONI (*DS-U*).

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 (testo 2) viene accolto, con conseguente assorbimento delle proposte emendative 1.1000/62, 1.1000/63, 1.19, 1.1000/34, 1.1000/54 e 1.1000/51.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) riformula poi, su invito del RELATORE, il sub-emendamento 1.1000/61, che posto ai voti nella nuova versione (testo 2) viene accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.17.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) dichiara quindi di ritirare i sub-emendamenti 1.1000/70 e 1.1000/71.

Con successiva votazione congiunta vengono respinte le proposte emendative 1.1000/49, 1.1000/15, 1.205 e 1.312, di analogo tenore.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di analogo tenore, sono quindi respinte le proposte emendative 1.1000/17, 1.207 e 1.313, dopo che il rappresentante del GOVERNO ha prospettato la possibilità che parte dei contenuti di esse possano essere approfonditi e riconsiderati nella successiva fase della discussione in Assemblea.

Viene poi respinto il sub-emendamento 1.1000/26.

Vengono respinte le proposte emendative 1.1000/64 e 1.20, poste congiuntamente ai voti in quanto di analogo tenore.

Con separate votazioni vengono poi respinti i sub-emendamenti 1.1000/19, 1.1000/18, 1.1000/14 e 1.1000/20.

Il PRESIDENTE ricorda che in una precedente seduta il relatore e il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il loro avviso sul sub-emendamento 1.1000/21. Li invita pertanto a pronunciarsi in ordine ad esso.

Dopo che il relatore MORRA (*FI*) ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sul sub-emendamento 1.1000/21, lo stesso posto ai voti viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che il sub-emendamento 1.1000/22 è assorbito a seguito dell'accoglimento, nel corso della seduta di ieri, del sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta medesima.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver aggiunto la firma al sub-emendamento 1.1000/23, preannuncia a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso, sottolineando che la previdenza integrativa rientra fra le materie a competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per le quali è necessaria quindi la determinazione da parte dello Stato dei criteri direttivi degli interventi regionali.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti i sub-emendamenti 1.1000/23, 1.1000/28, 1.1000/29, 1.1000/56 – dopo che il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) lo ha fatto proprio al fine di evitare la decadenza dello stesso per l'assenza del proponente – 1/1000/65, 1.1000/66, 1.1000/69 e 1.1000/68.

Dopo che il senatore PETERLINI (*Aut*) ha dichiarato di ritirare il sub-emendamento 1.1000/67, la Commissione accoglie l'emendamento governativo 1.1000, nel testo emendato, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti 1.59, 1.201, 1.308, 1.362, 1.371, 1.206, 1.208, 1.275, 1.314, 1.209 e 1.315.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.211 che punta a ridurre in modo significativo il carico fiscale sui rendimenti dei fondi pensione.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) annuncia il voto favorevole del gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo sull'emendamento 1.211, recante una condivisibile misura di incentivazione fiscale, indispensabile ai fini del rilancio della previdenza complementare. Si tratta, peraltro, di un obiettivo che dovrebbe essere condiviso anche dalle forze politiche che fanno capo alla attuale maggioranza, e pertanto risulta incomprensibile l'avviso contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.211 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, e respinti, gli emendamenti 1.52 e 1.317.

Viene quindi accantonata temporaneamente la trattazione degli emendamenti 1.319 e 1.213.

Il PRESIDENTE avverte poi che gli emendamenti 1.214 e 1.320 risultano assorbiti in conseguenza dell'accoglimento, nella seduta di ieri, del già ricordato sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2).

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, e respinti, gli emendamenti 1.210 e 1.316.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), a nome del gruppo politico di appartenenza, annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.215 e 1.321, di identico tenore, richiamando l'attenzione sull'esigenza di assicurare che gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale si svolgano conformemente alle finalità enunciate dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) dichiara quindi che i senatori appartenenti al Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore degli emendamenti 1.215 e 1.321, che, opportunamente, sottolineano l'obbligo delle regioni di esercitare le competenze loro assegnate in materia di previdenza complementare in conformità al dettato costituzionale.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, gli emendamenti 1.215 e 1.321, sono respinti.

Sono altresì posti ai voti congiuntamente, in quanto di identico tenore, e respinti gli emendamenti 1.318 e 1.212.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.23 e 1.25.

Il PRESIDENTE ricorda che, in una precedente seduta il relatore e il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il parere sull'emendamento 1.24. Li invita pertanto a far conoscere il loro avviso su di esso.

Il relatore MORRA (*FI*) e il sottosegretario BRAMBILLA esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 1.24 che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.193.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto entrambi soppressivi del numero 3 della lettera *g*) del comma 2, e respinti, gli emendamenti 1.216 e 1.322.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.217, prende la parola il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) per dichiarare, a nome del gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.218 e 1.324, entrambi finalizzati a garantire che l'eventuale contributo del datore di lavoro confluisca nei fondi di natura negoziale, come previsto dalla normativa vigente.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, gli emendamenti 1.218 e 1.324 sono respinti.

Sono altresì respinti gli emendamenti 1.219 e 1.325, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico tenore, ed è successivamente respinto l'emendamento 1.276.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, e respinti gli emendamenti 1.220 e 1.326.

Nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.323, a nome del gruppo politico di appartenenza, il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) osserva che la garanzia di un rendimento minimo in relazione al conferimento ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto costituisce un elemento imprescindibile per assicurare uno sviluppo equilibrato e co-

stante della previdenza complementare. Si tratta, infatti, di introdurre una misura di garanzia, che anche i gruppi politici di maggioranza, ove volessero essere coerenti con la loro impostazione, dovrebbero considerare con particolare favore. Sorprende, pertanto, la contrarietà manifestata dal relatore e dal rappresentante del Governo a tale emendamento.

Il relatore MORRA (*FI*) fa presente che la previsione di un rendimento minimo è in contrasto con l'impostazione del decreto legislativo n. 124 del 1993: in generale, infatti, tali forme di garanzia, oltre a comportare costi considerevoli, non sembrano pienamente rispondenti alla logica ed ai principi della previdenza complementare.

Il senatore PETERLINI (*Aut*), non ritenendo convincenti le argomentazioni del relatore, aggiunge la firma all'emendamento 1.323, a favore del quale voterà. Osserva quindi che la previsione di un rendimento minimo, così come definito nella proposta emendativa in votazione, può concorrere in modo determinante al decollo della previdenza complementare e, a tal fine, auspica che il Governo modifichi la sua attuale posizione e studi soluzioni idonee ad assicurare il finanziamento delle garanzie da predisporre in favore dei lavoratori contribuenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.323 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole del gruppo politico di appartenenza agli emendamenti soppressivi del numero 4 della lettera g) del comma 2, sottolineando la sua contrarietà al principio di delega in esso contenuto, finalizzato alla rimozione dei vincoli per la piena equiparazione tra i fondi chiusi ed i fondi aperti.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.221, 1.327 e 1.53, tutti soppressivi del numero 4 della lettera g) del comma 2.

Il PRESIDENTE riformula l'emendamento 1.363 nell'emendamento 1.363 (testo 2).

Sull'emendamento 1.363 (testo 2) prende quindi la parola il sottosegretario BRAMBILLA, osservando preliminarmente che la nuova formulazione proposta dal Presidente recupera in parte gli spunti contenuti in alcuni emendamenti, già posti in votazione e respinti: il Governo non poteva condividere la loro impostazione, in quanto essi intendevano sostituire integralmente il principio di delega relativo al silenzio-assenso per il conferimento del trattamento di fine rapporto, ma non è indifferente alle sollecitazioni volte a favorire una maggiore comparabilità e trasparenza delle diverse forme della previdenza integrativa. In particolare, l'emendamento in votazione ripristina il principio della libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza comple-

mentare, completando il disegno già delineato con il decreto legislativo n. 124 del 1993, ma in parte contraddetto dal decreto legislativo n. 47 del 2000. Tale norma ha infatti introdotto piani individuali di previdenza a carattere assicurativo, non adeguatamente raccordati agli altri istituti della previdenza complementare. Come ha sottolineato anche l'annuale relazione della Covip, occorre invece individuare forme di collegamento tra i due ambiti della previdenza integrativa, attualmente gestiti in modo difforme, assoggettando i fondi individuali alle medesime norme di trasparenza e portabilità che caratterizzano le altre forme di previdenza integrativa. In assenza di tali interventi correttivi, vi è infatti il rischio di pregiudicare la posizione patrimoniale dei lavoratori che hanno fatto ricorso alla previdenza individuale.

È altresì da notare, prosegue il rappresentante del Governo, che con un successivo emendamento vengono rafforzati i poteri della Covip per quanto riguarda la vigilanza sui fondi di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo n. 124, creando un sistema unitario, in base al quale le diverse forme di previdenza integrativa rispondono alle medesime regole di trasparenza e portabilità.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) dichiara di aderire alle finalità perseguite con l'emendamento 1.363 (testo 2). Aggiunge pertanto la sua firma al suddetto emendamento e ritira l'emendamento 1.28.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) osserva che si rende necessaria una riflessione relativamente alla collocazione delle disposizioni contenute nell'emendamento 1.363 (testo 2) che, a suo avviso, potrebbero forse essere più congruamente trasposte al numero 1 della lettera g), con il quale si introduce il principio del silenzio-assenso nel conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione. Propone pertanto di sospendere brevemente la trattazione del predetto emendamento, per valutarne meglio il contenuto e la posizione nell'ambito dei principi di delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) si associa alla richiesta di un breve rinvio della trattazione dell'emendamento 1.363 (testo 2), testé avanzata dal senatore Viviani, sottolineando la necessità di compiere un particolare sforzo di chiarezza nella formulazione dei principi di delega riguardanti una materia complessa e delicata.

Il PRESIDENTE, considerato anche l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, aderisce all'invito del senatore Viviani e rinvia il seguito della trattazione dell'emendamento 1.363 (testo 2) alla seduta già convocata per questa sera alle ore 20.30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI SIENA (*DS-U*) ricorda di avere inviato al presidente Zanoletti una lettera, sottoscritta da altri componenti della Commissione, contenente la richiesta di attivare le procedure per lo svolgimento di una indagine conoscitiva sullo stato di tutela e garanzia delle libertà sindacali e dei diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici presso lo stabilimento SATA di Melfi e nelle fabbriche dell'indotto ad esso collegato.

Precisa quindi che tale richiesta non è da ricondurre alle agitazioni che hanno interessato in questi giorni tale stabilimento, ed auspica che la Commissione possa prendere in considerazione quanto prima la proposta di avviare la predetta procedura informativa.

Rivolgendosi al sottosegretario Brambilla, ricorda altresì che i senatori di tutte le parti politiche eletti in Basilicata si sono rivolti con lettera alla Presidenza del Consiglio, per sollecitare la convocazione delle aziende e dei sindacati di Melfi, al fine di avviare un confronto per la ripresa di un corretto sistema di relazioni industriali. Auspica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assuma come proprio tale obiettivo e si impegni attivamente per il suo conseguimento.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Di Siena che è sua intenzione, subito dopo la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2058, che auspica imminente, procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, per programmare i lavori delle settimane successive. In tale sede, verrà attentamente valutata anche la proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della SATA di Melfi.

La seduta termina alle ore 16.

249^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(2058) *Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria*, approvato dalla Camera dei deputati

(421) *MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) *VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge n. 2058 proseguirà a partire dall'emendamento 1.363 (testo 2).

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 1.363 (testo 2), essendo opportuno un ulteriore approfondimento sui profili inerenti allo stesso.

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta del senatore VIVIANI (*DS-U*), propone di rinviare temporaneamente la votazione dell'emendamento 1.363 (testo 2), nonché degli emendamenti 1.134, 1.281, 1.361 (testo 2), 1.136, 1.242, 1.364 – come riformulato dallo stesso Presidente nell'emendamento 1.364 (testo 2) – e 1.368.

La Commissione conviene su tale proposta.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.222 e 1.328, di analogo tenore.

Con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.223 e 1.329, anch'essi di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.224 e 1.330, di analogo tenore.

Il relatore MORRA (*FI*) invita il senatore Battafarano a riformulare l'emendamento 1.131, eliminando dallo stesso la clausola di copertura finanziaria, nel caso di specie superflua.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) riformula l'emendamento 1.131, nel senso indicato dal relatore.

Avverte altresì che, al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti, nel prosieguo della seduta farà propri gli emendamenti di cui siano firmatari i senatori Pagliarulo e Malabarba, impossibilitati ad essere presenti.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, ed accolti, l'emendamento 1.106 e l'emendamento 1.131 nella nuova versione (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.30 e 1.369.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.225 e 1.331, di analogo tenore.

Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 1.29.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo si erano riservati, in una precedente seduta, di esprimersi sugli emendamenti 1.226, 1.332 e 1.277: li invita pertanto a far conoscere il loro parere in ordine agli stessi.

Il relatore MORRA (*FI*) esprime un avviso contrario in ordine agli emendamenti 1.226, 1.332, di identico contenuto, – sottolineando l'eccessiva rigidità della disciplina in essi contenuta – e sull'emendamento 1.277.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere formulato dal relatore.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.226 e 1.332, sottolineando che gli stessi prefigurano l'istituzione, nei fondi pensione aperti, di organismi di sorveglianza rappresentativi degli aderenti.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.226 e 1.332, di identico tenore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.277 viene respinto.

Con successiva votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 1.227 e 1.333, di analogo tenore.

Poste congiuntamente ai voti, vengono respinte le proposte emendative 1.228 e 1.334, recanti un'analogha disciplina.

Con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.229 e 1.335, di identico contenuto.

Il PRESIDENTE segnala che gli emendamenti 1.230 e 1.336, di identico tenore, sono a loro volta sostanzialmente simili agli emendamenti 1.258 e 1.357, riferiti alla lettera *p*) del comma 2, interamente sostituita a seguito dell'accoglimento, nella seduta pomeridiana del 31 marzo, dell'emendamento 1.0.1 del Governo, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta stessa. Avverte pertanto che i predetti emendamenti verranno posti congiuntamente ai voti e, in caso di accoglimento, all'emendamento 1.258, al numero 3, la parola «2003» si intenderà sostituita con l'altra «2004».

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 1.230 e sugli emendamenti di analogo tenore, evidenziando che la disciplina in essi contenuta è finalizzata a favorire lo sviluppo della previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) dichiara di aggiungere la firma agli emendamenti in votazione.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.230, 1.336, 1.258 e 1.357.

Il sottosegretario BRAMBILLA, modificando l'avviso favorevole del Governo espresso in una precedente seduta, manifesta forti perplessità sull'emendamento 1.31.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) sottolinea che l'emendamento 1.31 è volto ad attribuire anche ai fondi pensione la legittimazione a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi.

Il PRESIDENTE, aderendo all'invito del rappresentante del GOVERNO, propone di accantonare la votazione dell'emendamento 1.31, al quale dichiara di aggiungere la firma il senatore TREU.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento.

Con successiva votazione congiunta vengono poi respinte le proposte emendative 1.1001/1 e 1.32, di identico contenuto.

Dopo che i proponenti hanno riformulato gli emendamenti 1.231 e 1.337, eliminando dagli stessi la disposizione di copertura finanziaria, vengono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e accolti gli emendamenti 1.1001, 1.231 (testo 2), 1.337 (testo 2), 1.54 e 1.86, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.97 e 1.233.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.130, evidenziando che la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, prefigurata nell'ambito della proposta emendativa in questione, può costituire un utile impulso all'incremento dell'occupazione

Posto ai voti, l'emendamento 1.130 viene respinto.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di analogo tenore, vengono poi respinti gli emendamenti 1.232 e 1.338.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.132, evidenziando che le misure contemplate nello stesso comportano una riduzione del costo del lavoro con conseguente vantaggio sia per l'occupazione che per le imprese.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) dichiara che i senatori del Gruppo della Margherita-DL-Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.132: sorprende peraltro il parere contrario espresso dal Governo sulla proposta emendativa in esame, manifestamente in contrasto con l'intendimento, più volte espresso da esponenti dell'Esecutivo, di voler ridurre il costo del lavoro.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.132 e 1.129.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.235 e 1.87, entrambi soppressivi del numero 8 della lettera g) del comma 2.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.234 e 1.339, che intendono ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 47 del 2000.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.234 e 1.339, sottolineando che la disciplina contenuta negli stessi è finalizzata da una parte a ridurre il costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri e dall'altra a rendere più favorevole per le imprese il regime fiscale della previdenza complementare.

Il sottosegretario BRAMBILLA, pur ritenendo condivisibili le istanze espresse nei precedenti interventi, ritiene opportuno rinviare ad eventuali successivi provvedimenti la ridefinizione della disciplina fiscale della pre-

videnza complementare, in modo tale da renderla coerente con la graduale eliminazione dell'IRAP, prevista dalla legge n. 80 del 2003.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.234 e 1.339, di analogo tenore.

Con successiva votazione viene poi respinto l'emendamento 1.236.

Dopo che il senatore VIVIANI (*DS-U*) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.278 – al quale aggiunge la firma il senatore PETERLINI –, lo stesso, posto ai voti, è respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.237, evidenziando che lo stesso reca misure a favore delle piccole e medie imprese, volte a compensare la perdita delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relativo ai lavoratori dipendenti, a seguito del conferimento dello stesso ai fondi pensione.

Dopo che i senatori TREU (*Mar-DL-U*), MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) e PETERLINI (*Aut*) hanno dichiarato di aggiungere la firma agli emendamenti 1.237 e 1.340, gli stessi, posti congiuntamente ai voti in quanto di analogo tenore, sono respinti.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.239.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo, in una precedente seduta, si erano riservati l'espressione del parere sugli emendamenti 1.238, 1.341, 1.33 e 1.55. Li invita pertanto a pronunciarsi su di essi.

Il relatore MORRA (*FI*) esprime parere contrario in ordine a tutte le proposte emendative testé ricordate dal Presidente.

Il sottosegretario BRAMBILLA dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore, osservando che, qualora i predetti emendamenti venissero respinti e ripresentati per la discussione in Asemblea, in quella sede sarebbe possibile riflettere su una eventuale riformulazione che ne recuperasse il fine di assicurare comunque idonee garanzie per i lavoratori che conferiscono il trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, vengono respinti gli emendamenti 1.238, 1.341, 1.33 e 1.55.

Con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.240 e 1.358, di analogo tenore.

Modificando l'avviso contrario espresso in una precedente seduta, il relatore MORRA e il sottosegretario BRAMBILLA si esprimono in senso favorevole all'emendamento 1.133.

Dopo che il senatore TREU (*Mar-DL-U*) ha preannunciato a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 1.133, al quale aggiungono la firma i senatori RIPAMONTI (*Verdi-U*), VIVIANI (*DS-U*) e PETERLINI (*Aut*), lo stesso è posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo si sono riservati in precedenti sedute di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.34. Li invita pertanto a pronunciarsi su di esso.

Dopo che il relatore MORRA (*FI*) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 1.34, la stessa, posta ai voti, viene accolta.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.373, dopo che su di esso il rappresentante del GOVERNO, modificando l'avviso contrario espresso in una precedente seduta, si è pronunciato in senso favorevole.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.241 e 1.342, di analogo tenore.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) nel preannunciare, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.135, sottolinea la necessità di consentire ai lavoratori di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995 la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché la totalizzazione dei contributi maturati in altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa per i periodi di inattività.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) fa presente che i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.135, evidenziando che l'incremento della flessibilità, conseguente alla riforma del mercato del lavoro attuata tramite la delega di cui alla legge n. 30 del 2003, comporta la necessità di individuare un'adeguata disciplina previdenziale per tali categorie di lavoratori, volta ad assicurare la copertura assicurativa anche per i periodi di inattività.

Il sottosegretario BRAMBILLA, nel ravvisare profili problematici in ordine alla disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'emendamento 1.135, fa presente che, in caso di riezione dell'emendamento e

di una sua ripresentazione in Assemblea, si potranno riesaminare in quella sede le condivisibili istanze esposte negli interventi del senatore Treu e Battafarano, ferma restando la necessità di individuare mezzi più idonei per fare fronte agli oneri finanziari.

Posto ai voti, l'emendamento 1.135 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.88 e 1.89 e viene accolto l'emendamento 1.104.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.39.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 1.39.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.90 e 1.282.

Successivamente con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.243 e 1.343, di identico tenore.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.246, lo stesso posto ai voti viene respinto.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.344, 1.244 e 1.40.

Con separate votazioni, viene poi accolto l'emendamento 1.103 (testo 2) e respinto l'emendamento 1.41.

Con votazione congiunta vengono poi respinti gli emendamenti 1.245 e 1.345, di analogo tenore.

Successivamente, dopo che i proponenti, aderendo ad un invito rivolto loro dal SOTTOSEGRETARIO, hanno riformulato gli emendamenti 1.108 e 1.137 nel senso richiesto, gli stessi, risultando identici, sono posti congiuntamente ai voti nella nuova versione (testo 2) e accolti.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.102, 1.366 e 1.161 dai rispettivi proponenti, i quali aggiungono le loro firme all'emendamento 1.70, che, posto ai voti è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.70, sono assorbiti gli emendamenti 1.319 e 1.213, accantonati nel corso della seduta di ieri e pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta medesima.

L'emendamento 1.91, posto ai voti, viene respinto.

Dopo che il senatore VIVIANI (*DS-U*) ha preannunciato a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.279, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che, in una precedente seduta, il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il loro avviso sugli emendamenti 1.139 e 1.138. Li invita pertanto a pronunciarsi su di essi.

Il relatore MORRA (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.139 – a condizione che venga sostituita la dizione «bilanci separati, riferiti» con quella «all'interno del bilancio, poste contabili riferite»- e parere contrario sull'emendamento 1.138.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere testè espresso dal relatore.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) riformula l'emendamento 1.139, secondo le indicazioni espresse dal relatore.

L'emendamento 1.139 (testo 2), posto ai voti, viene quindi accolto, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.138.

Con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.247 e 1.346, di analogo tenore.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.66, 1.72 e 1.64 – dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio quest'ultimo al fine di evitare di dichiararne la decadenza per l'assenza del proponente –, tutti soppressivi della lettera o) del comma 2.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) nel preannunciare, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.355, evidenzia che la facoltà di totalizzazione, che deve essere ampliata, soprattutto alla luce dell'accentuata flessibilità del mercato del lavoro, va necessariamente riferita al compimento dell'età prevista per le pensioni di vecchiaia, diversa per gli uomini e per le donne.

Posto ai voti, l'emendamento 1.355 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice PILONI (*DS-U*) fa presente che i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voteranno a favore dell'emendamento 1.248, che consente ai lavoratori e alle lavoratrici di esercitare la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi al compimento della rispettiva età

prevista per le pensioni di vecchiaia, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del Gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.248, che, ove accolto, avrebbe l'effetto di riallineare la disciplina sulla totalizzazione alle regole riguardanti l'accesso al pensionamento di vecchiaia.

Nel riconfermare il parere contrario a suo tempo espresso sugli emendamenti 1.248 e 1.347, il relatore MORRA (*FI*) dichiara di non escludere la possibilità di procedere ad un ulteriore approfondimento delle questioni in essi poste, nella successiva fase della discussione in Assemblea, nel caso di reiezione e successiva ripresentazione degli emendamenti medesimi.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di analogo tenore, sono quindi respinti gli emendamenti 1.248 e 1.347.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.249 e 1.348, di analogo tenore.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 1.252 e, con successiva votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 1.349 e 1.250, di analogo tenore.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.251 e 1.350, e con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.280 e 1.352, di analogo tenore.

Posto ai voti, viene poi accolto l'emendamento 1.101.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo si sono riservati, in precedente seduta, l'espressione del parere sugli emendamenti 1.253, 1.351, 1.254 e 1.353. Li invita pertanto a pronunciarsi su di essi.

Il relatore MORRA (*FI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti testé citati dal PRESIDENTE.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.253 e 1.351, e successivamente, con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.254 e 1.353, di analogo tenore.

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.255 e 1.354, anch'essi di contenuto analogo.

Con votazioni separate vengono poi respinti gli emendamenti 1.256, 1.68, 1.140 e 1.259.

Il PRESIDENTE precisa che gli emendamenti 1.257 e 1.356 devono considerarsi preclusi a seguito dell'accoglimento del citato già emendamento governativo 1.0.1.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 1.283.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 1.142, sottolineando che lo stesso contempla la possibilità che i datori di lavoro interessati possano farsi carico degli oneri relativi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, a seguito di accordi sindacali.

Il relatore MORRA (*FI*) ribadisce le perplessità a suo tempo espresse sull'emendamento 1.142, soprattutto in relazione alla prevista modalità di copertura finanziaria, senza escludere, peraltro, che la questione possa essere ripresa nell'ambito della discussione in Assemblea, in caso di reiezione e successiva ripresentazione dell'emendamento in votazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.142, viene respinto.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.141, che, anche al fine di evitare l'insorgere di un esteso contenzioso giudiziario, intende assicurare una copertura previdenziale ai numerosi soggetti che hanno svolto lavori socialmente utili senza poter fruire di essa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.141 viene respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che, in apertura di seduta, sono stati accantonati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1 e avverte che, nelle more della votazione sugli stessi, che avrà presumibilmente luogo in una prossima seduta, si passerà all'esame degli emendamenti che intendono aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 1 medesimo.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.0.13 e 1.0.11.

Con votazione congiunta vengono poi respinti gli emendamenti 1.0.14 e 1.0.12, di analogo tenore.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18. e 1.0.19.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.0.20, evidenziando che lo stesso reca disposizioni in materia di previdenza integrativa per il personale militare delle forze armate e delle forze di polizia, nei confronti delle quali gli esponenti della coalizione di maggioranza manifestano spesso un apprezzamento evidentemente solo formale, poiché poi si esprimono in senso contrario alle iniziative a favore di tali categorie, come nel caso in discussione.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.0.20 e 1.0.21.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.0.22, e successivamente il sottosegretario BRAMBILLA precisa che alla Camera è in corso la trattazione di un disegno di legge che dovrebbe risolvere il problema del cumulo tra pensioni di inabilità ed assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24 e 1.0.25.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il relatore MORRA (*FI*), dopo aver ritirato l'emendamento 2.11, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testè espressi dal relatore.

La Commissione respinge con votazione congiunta gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.1 e 2.2, tutti soppressivi dell'articolo 2.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 2.6.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 2.7 deve ritenersi precluso a seguito della soppressione, avvenuta precedentemente, della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 2.8, 2.3, 2.9 e 2.10.

Non essendo state accolte modifiche all'articolo 2, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il relatore MORRA (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4 e, successivamente, il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi all'avviso espresso dal relatore.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1 e 2.0.4.

Il PRESIDENTE, dopo avere ricordato che la votazione sugli emendamenti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 si è già svolta in precedenti sedute, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, precedentemente accantonati, e degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, non sottoposti al voto nelle precedenti sedute.

Il relatore MORRA (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.8, 7.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.12, 7.14, 7.15, 7.7, 7.5, 7.18 e 7.6. Raccomanda inoltre l'accoglimento degli emendamenti 7.19, 7.3 e 7.2, riformulando quest'ultimo con l'eliminazione dell'ultima parte dello stesso.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dal relatore.

Posto ai voti viene respinto l'emendamento 7.8.

Successivamente, con apposita votazione, viene accolto l'emendamento 7.19, con conseguente assorbimento del punto 5) dell'ultimo capoverso dell'emendamento 1.0.1, già in precedenza accolto dalla Commissione, e con preclusione dell'emendamento 7.4.

Con successiva votazione viene accolto l'emendamento 7.3.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.12 e 7.14.

Posto ai voti l'emendamento 7.2 (testo2) viene accolto dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 7.15, 7.5, 7.18 e 7.6.

Con successiva votazione viene poi respinto l'emendamento 7.7.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 7 del disegno di legge n.2058, nella nuova versione conseguente alle modifiche accolte dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 8.0.12 è inammissibile ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento, e ritira l'emendamento 8.0.8.

Il relatore MORRA (*FI*) dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 8.0.4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.0.13 e 8.0.1.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 8.0.13, dopo che ad esso hanno apposto la firma il relatore MORRA (*FI*) e il senatore SAMBIN (*FI*), con conseguente assorbimento dell'emendamento 8.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

Aderendo alla richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 22 aprile, alle ore 14.15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058**Art. 1.****1.100**

VANZO

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) incentivi affinché i fondi pensione investano le quote di TFR in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanziamento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.»

1.1000/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) previsione di un meccanismo analogo a quello previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, finalizzato all'alimentazione del fondo di garanzia ivi previsto, anche nel caso di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/3

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI

All'emendamento 1.1000, sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 75 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.85

MALABARBA, SODANO Tommaso, PILONI

Al comma 2, lettera g), sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 94 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.49

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, PILONI

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2.

1.192

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.203

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/48

BATTAFFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, CAMBURSANO, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal

riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.310

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.50

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un'effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.1000/38

VANZO

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l'individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, ovvero entro tre mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo, comunque, l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, anche al fine di consentire l'afflusso del TFR a forme di previdenza complementare diverse dai predetti fondi istituiti dai contratti e accordi collettivi;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera g), numero 4), sopprimere le parole da: «la rimozione dei vincoli» fino a: «forme pensionistiche;».

1.1000/47

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal

riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.204

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.51

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-*quater*.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.311

PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.1000/50

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sopprimere le parole da: «entro il termine di tre mesi» fino a: «entro tre mesi dall'assunzione».

1.1000/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sostituirle con le seguenti: «sei mesi» nonché dopo le parole: «dall'entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «dei decreti legislativi attuativi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/35

VANZO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «di tre mesi dall'entrata in vigore» con le seguenti: «di sei mesi dall'entrata in vigore»; e sostituire le parole: «ovvero entro tre mesi dall'assunzione» con le seguenti: «ovvero entro sei mesi dall'assunzione».

1.1000/52

BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, PILONI, CAMBURSANO, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole da: «entro il termine di tre mesi» fino a: «entro tre mesi dall'assunzione» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi».

1.1000/32

FORTE

All'emendamento 1.1000, al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/32 (testo 2)

FORTE, MORRA, FABBRI, BARELLI, RAGNO, TREMATERRA, TOFANI, FLORINO, SAMBIN, VANZO, PETERLINI, BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, VIVIANI, PILONI, RIPAMONTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo» e sostituire le parole: «en-

tro tre mesi dall'assunzione», con le seguenti: «entro sei mesi dall'assunzione».

1.1000/73

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «entro il termine di» le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

1.1000/74

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «ovvero entro» sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.1000/30

IL RELATORE

All'emendamento 1.1000, al numero 2), le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/33

FORTE

All'emendamento 1.1000, al punto 2, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo».

1.1000/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «dall'entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «dei decreti legislativi attuativi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «forme medesime, di modalità tacite», aggiungere le seguenti: «, sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

" a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.18

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo la parola: «fondi» inserire le seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a), e b-bis), del comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni»; e dopo le parole: «alla lettera a)» inserire le seguenti: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.18 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, PILONI

Al comma 2, lettera g), n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis del suddetto articolo 3, comma 1».

1.1000/62

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo la parola: «fondi» inserire le seguenti: «destinati ai soggetti di cui alle lettere a) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

1.1000/61

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «ai fondi istituiti» inserire le seguenti: «o promossi dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite oppure».

1.1000/61 (testo 2)

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al comma 2), lettera g) dopo le parole: «ai fondi istituiti» inserire le seguenti: «o promossi dalle Regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite oppure».

1.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «ai fondi istituiti», inserire le seguenti: «o promossi dalle Regioni a Statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle D'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite oppure».

1.1000/70

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124 e successive modificazioni» *con le seguenti*: «in base al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, prevedendo, in presenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti, il conferimento alla forma pensionistica complementare prevalente, nel quale sia iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produttiva, ovvero nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore aderisca ad un fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a livello regionale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale competente, sentite le parti sociali territoriali».

1.1000/71

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni» *con le seguenti*: «in base al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, prevedendo, in presenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti, il conferimento alla forma pensionistica complementare nella quale sono già iscritti la maggior parte dei lavoratori dipendenti da uno stesso datore di lavoro, oppure, in mancanza, ad altra dal datore medesimo individuata».

1.1000/63

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «alla lettera a)» *inserire le seguenti*: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.19

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «alla lettera a)», *inserire le seguenti*: «, alla lettera c) e alla lettera c-bis)».

1.1000/34

FORTE

All'emendamento 1.1000, al punto 2), sostituire le parole: «accordi collettivi di cui alla lettera a)» con le seguenti: «accordi di cui alle lettere a) e c-bis)».

1.1000/54

PILONI, TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, CAMBURSANO, DATO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a) e c-bis)».

1.1000/51

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUSSO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a)» inserire le seguenti: «e alla lettera c-bis)».

1/1000/49

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, al numero 2), dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.1000/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.205

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.312

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino infe-

riori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonché alle forme preesistenti di cui all'articolo 18».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.207

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all'articolo 18».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.313

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all'articolo 18».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

1.1000/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 2, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e al comma 2 dell'articolo 9».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- "a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;*

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/64

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al punto 2) sono in fine aggiunte le seguenti parole: «nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».

1.20

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 2, sono infine aggiunte le seguenti parole: «Nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».

1.1000/19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle

forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della presente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'automatico trasferimento del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) l'introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, nonché annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU, PILONI

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) assicurare al lavoratore che esprime il proprio consenso al conferimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, la garanzia di un rendimento minimo pari a quello che si sarebbe realizzato mantenendo il trattamento di fine rapporto stesso presso il proprio dator di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendo in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/56

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) la previsione che le fonti istitutive stabiliscano per ogni singolo iscritto anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni non prima di cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni; in tale ipotesi, il diritto del lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto permane soltanto in caso di esplicita previsione contenuta nell'accordo sindacale disciplinante il fondo di provenienza;».

1.1000/65

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme di garanzia sul lungo periodo e soprattutto per l'ultima fase prima del pensionamento, per la protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensioni e alle forme pensionistiche individuali, anche tramite le Regioni, alle condizioni che le stesse possono richiedere ai fondi pensione e ai gestori delle forme pensionistiche individuali;».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/66

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*) la previsione e promozione di forme pensionistiche complementari delle Regioni o di loro strutture, in particolar modo quelle che prevedono una garanzia del capitale o di un rendimento minimo garantito, ai quali i lavoratori possono, a libera scelta, devolvere il loro TFR nonché tutta la contribuzione propria e del datore di lavoro; prevedere il versamento a tali forme pensionistiche di garanzia, con precedenza a quelle istituite o promosse dalle Regioni, del contributo destinato al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 287.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/67

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) Nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il conferimento previsto al numero 2) della leggera g) viene effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale competente;».

1.1000/69

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) Nelle regioni nelle quali siano istituite forme territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il conferimento previsto al numero 2) della leggera g) viene effettuato nei riguardi dei Fondi pensione negoziali di carattere territoriale;».

1.1000/68

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, dopo il numero 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) Nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non abbia espresso entro tre mesi la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato entro tre mesi la facoltà di scelta, il conferimento previsto al numero 2) della lettera g) viene effettuato tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle Regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale competente;».

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;».

1.59

FABBRI, IZZO

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento», inserire le seguenti: «, salvo diversa volontà del lavoratore.».

1.201

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.308

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole: «individuando le eccezioni connesse all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e».

1.362

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «il fondo» con le seguenti: «la forma pensionistica complementare, collettiva o individuale.».

1.371

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire le parole: «l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai» con le seguenti: «la definizione di meccanismi di silenzio-assenso per il conferimento del trattamento di fine rapporto di cui al numero 1), con la conseguente individuazione tacita della forma pensionistica complementare, nell'ambito dei» e sopprimere le parole: «nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1)».

1.206

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 2, dopo le parole: «forme tacite» aggiungere le seguenti: «sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.208

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.275

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.314

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 2, sopprimere le parole: «, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1».

1.209

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.315

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero non eserciti il diritto di non conferire il trattamento di fine rapporto».

1.211

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della presente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.52

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 7**, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.317

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis) della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.319

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, MONTAGNINO, TREU

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di norme che garantiscano la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, nonché, annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle po-

litiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.213

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO, TREU

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all'atto di offerta al pubblico, nonché, annualmente, all'interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.214

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.320

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.210

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'automatico trasferimento del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.316

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) il trasferimento automatico del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-*bis*), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.215

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.321

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall'articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l'unicità delle finalità previdenziali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.318

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura di tali fondi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.212

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.23

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.25

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano istituite torme territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effettuato nei riguardi dei fondi pensione negoziali di carattere territoriale;».

1.24

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige-Sudtirolo e Valle d'Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, secondo i criteri definiti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.26

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare prevalente, nel quale sia iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produttiva, ovvero nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore aderisca ad un fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a livello regionale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale competente, sentite le parti sociali territoriali;».

1.27

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare nella quale sono già iscritti la maggior parte dei propri lavoratori dipendenti, oppure, in mancanza, ad altra dallo stesso individuata;».

1.193

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4), 5) 6) e 8).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.216

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.322

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.217

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) assicurare, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1) e 2), un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.218

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contributo», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione contrattuale.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.324

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS.

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contributo», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione contrattuale.».

1.219

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.325

BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1

dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.276

VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 3), sopprimere le parole: «o alla quale egli intenda trasferirsi».

1.220

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo quanto previsto dalle forme istitutive.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.326

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo quanto previsto dalle forme istitutive».

1.323

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 3-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.221

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. *b)* sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.327

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2 lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente all'articolo 7 comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.53

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

1.363

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, anche al fine di consentire l'afflusso del TFR a forme di previdenza complementare diverse da quelle istituite dai contatti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;».

1.363 (testo 2)

ZANOLETTI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), al numero 4) premettere le seguenti parole: «l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;».

1.28

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU

Al comma 2, lettera g), punto 4) sostituire le parole: «della equiparazione tra forme pensionistiche» *con le seguenti:* «di equiparare fondi chiusi e fondi aperti, lasciando libera la scelta all'aderente sia per i propri contributi che per quelli del datore di lavoro e del TFR, garantendo la massima trasparenza dei fondi ed in special modo una chiara evidenziazione delle spese amministrative e di tutti i costi di gestione, prescrivendo una esposizione degli stessi che consenta il raffronto tra i fondi».

1.363 (testo 2)

ZANOLETTI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), al numero 4) premettere le seguenti parole: «l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla compara-

bilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;».

1.134

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GROSSO, PAGLIARULO, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) la previsione che, in caso di trasferimento volontario in forma collettiva a un fondo pensione aperto, dopo una permanenza non inferiore a tre anni in un fondo pensione negoziale, ai lavoratori venga riconosciuto il diritto al trasferimento, oltre che dei propri contributi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dei contributi del datore di lavoro e delle quote del trattamento di fine rapporto;».

1.281

VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) di estendere rapidamente la forma pensionistica complementare ad un numero elevato di lavoratori prevedendo appositi incentivi a favore dei fondi chiusi e aperti istituiti e incrementati tramite adesioni collettive definite mediante la contrattazione tra le parti sociali, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Successivamente vanno ricostituite le condizioni di parità tra fondi chiusi e aperti;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera g) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.222

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole. la rimozione dei vincoli posti con le seguenti: il mantenimento delle norme previste.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.328

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole: «la rimozione dei vincoli posti» con le seguenti: «il mantenimento delle norme previste».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.223

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da., nonché il riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.329

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da:, nonché il riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*"a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.224

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: in precedenza goduto, aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitutive.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.330

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: «in precedenza goduto», aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitutive».

1.106

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, lettera g), dopo il punto n. 4) inserire il seguente punto n. 4) inserire il seguente punto n. 4:

«4. Prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile».

1.131

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 4-bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.131 (testo 2)

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

1.225

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.331

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

1.29

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 5) dopo le parole: «responsabile dei fondi pensione» inserire le seguenti parole: «e dei consiglieri di amministrazione degli stessi, limitandoli a quelli che hanno effettivamente svolto funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società od enti del settore creditizio, assicurativo, finanziario e previdenziale».

1.226

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l'incentivazione dell'attività» fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi pensione aperti, l'istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.332

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l'incentivazione dell'attività fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi pensione aperti, l'istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 5), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

1.277

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 5), sopprimere dalle parole: «previsto nell'ambito» fino alla fine del numero.

1.30

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 5) aggiungere il seguente punto:

«5-bis) la possibilità da parte dell'aderente ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali di rimanere iscritto oltre l'età pensionabile prevista nelle forme pensionistiche obbligatorie ai fini di poter ulteriormente aumentare la propria quota e scegliere il momento più adatto per la liquidazione della pensione complementare in base allo sviluppo dei mercati finanziari».

1.227

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.333

RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.228

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via residuale».

Conseguentemente, all'articolo 7 comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.334

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via residuale».

1.229

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «assicurando al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.335

BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 6, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.364

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), 2, dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-*bis*) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;»

1.364 (testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), 2, dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-*bis*) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, fermo restando l'approvazione preventiva da parte della Covip di dette convenzioni, tenuto conto in particolare dell'esigenza di garantire la trasparenza dei contratti e la titolarità in capo al Fondo pensione dei diritti di voto;».

1.230

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-quater) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

1.336

BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, DATO, FABRIS, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'IPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-quater) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 6-bis, 6-ter e 6-quater, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.31

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI

Al comma 2, lettera g), punto 6, aggiungere il seguente ulteriore punto:

«6-bis) l'attribuzione ai fondi pensione della con titolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto, cui è tenuto il datore di lavoro e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;»

1.1001/1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1001 sostituire le parole: «sopprimere il numero 7» con le seguenti: «sostituire il numero 7 con il seguente:

"7) prevedere la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione pensionistica complementare per tutti i lavoratori;"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

d) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1001

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.231

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.231 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.337

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.337 (testo 2)

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.54

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.86

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 7.

1.130

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.232

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro, riconoscere ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.338

RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, PAGLIARULO, PILONI, TREU, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7. il riconoscimento ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del lavoro, di un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasferendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispondenti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipendenti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui al numero 7, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.132

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro attraverso la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti su di esso, la soppressione dell'obbligo di contribuzione alla 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti' di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

c) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

d) articolo 12, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

e) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.129

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la fiscalizzazione degli oneri cosiddetti impropri gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dell'obbligo di contribuzione alla 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti' di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-

cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.32

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g) sostituire il punto 7) con il seguente:

«7) la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione pensionistica complementare per tutti i lavoratori;».

1.97

VANZO

Al comma 2, lettera g), punto 7), eliminare la seguente frase: «senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico».

1.233

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), al numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a fronte di un contemporaneo stanziamento pubblico di fondi destinati alla copertura della spesa pensionistica in oggetto;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.235

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 8.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.87

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 8.

1.234

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.339

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PILONI, TREU, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l'aumento, fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione di imposta di cui all'articolo 70, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di 50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa, mediante l'individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma relativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscalizzazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell'articolo 1,

cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.236

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), al numero 8, sostituire le parole da: «la subordinazione del» fino a: «attraverso» con la seguente: «prevedere».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.278

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), numero 8), sostituire le parole: «la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza di oneri per le imprese» *con le seguenti:* «contestualmente al conferimento del trattamento di fine rapporto realizzare l'assenza di oneri per le imprese».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8), lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.237

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO, PETERLINI, TREU

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari, nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.340

BATTAFFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, MONTAGNINO, PETERLINI, TREU

Al comma 2, lettera g), numero 8, dopo le parole: «in particolare per le piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «così come definite dalla disciplina comunitaria degli aiuti alle attività produttive, mediante un Fondo di garanzia, con una dotazione finanziaria iniziale di almeno 800 milioni di euro, gestito da uno o più istituti di credito selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, destinato a prestare garanzie a fronte di eventuali finanziamenti bancari nonché contributi in conto interessi, a fronte di prestiti alle predette imprese, per un importo complessivo annuo, almeno pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese medesime, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal numero 8, lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».*

1.239

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, VIVIANI

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «di equivalente riduzione del costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.238

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.341

PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 8, sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.33

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 8) sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

1.55

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Al comma 2, lettera g), al numero 8 sopprimere le parole: «e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto».

1.240

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) istituire un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di almeno 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.358

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8, aggiungere il seguente:

«8-bis) l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92150/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese; prevedere che tali emissioni siano finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito

almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 8-bis), lettera g), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.133

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 8) inserire la seguente:

«g-bis) la previsione che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto».

1.34

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;».

1.368

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che le prestazioni pensionistiche in forma di rendita siano erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.369

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme di previdenza complementare possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile;».

1.373

VANZO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere il seguente:

«g-bis) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio dell'erogazione».

1.241

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

- 1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;
- 2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;
- 3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- 4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.342

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità delle prestazioni in forma periodica mediante:

1) l'introduzione in caso di anticipazione di un limite percentuale non superiore al 70 per cento della posizione individuale;

2) la riduzione della percentuale di cui, all'articolo 7, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, riferita all'assegno sociale, a non più del 15 per cento;

3) l'aumento delle fattispecie in cui è possibile rimanere in quiescenza nelle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

4) la riduzione delle ipotesi di riscatto volontario ai soli casi in cui il soggetto debba far fronte a periodi di disoccupazione non coperti da provvidenze di sicurezza sociale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.135

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività di tali lavoratori;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.88

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).***1.89**

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

*All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera i).***1.104**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera i), numero 1), inserire dopo la parola: «adozione» le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».***1.361 (testo 2)**

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2 con i seguenti:

«2. l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

2-*bis*. L'attribuzione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

124, attuate attraverso prestazioni rese da imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.136

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera i), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l'adesione consapevole dei soggetti destinatari».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 2), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.39

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera i), dopo il punto 3) aggiungere il seguente ulteriore punto:

«3-bis) la revisione del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando l'attribuzione delle relative competenze alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la definizione di idonee procedure di controllo ed adeguati meccanismi sanzionatori con riferimento alle omissioni contributive nell'ambito della previdenza complementare, da realizzarsi anche attraverso accordi di collaborazione tra le strutture ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la COVIP».

1.242

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) perfezionare il sistema di vigilanza sul settore della previdenza complementare e semplificare le procedure amministrative attraverso:

a) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

b) l'attribuzione alla Covip, in aggiunta alle attuali competenze, del compito di fornire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nonché di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali;

c) semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche l'uso del silenzio-assenso».

1.90

MALABARBA, SODANO Tommaso

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera l).

1.282

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 in modo da realizzare la piena deducibilità fiscale della contribuzione dei fondi pensione; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendo più favorevole i trattamenti in ragione della loro finalità;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.243

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.343

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) ridefinire la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, introducendo forme di tassazione agevolata delle prestazioni attraverso l'esenzione da imposizione di una quota della prestazione finale proporzionata al periodo di permanenza nelle forme pensionistiche complementari; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.246

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «della contribuzione ai fondi pensione» aggiungere le seguenti: «negoziali come definiti al numero 2)

della lettera g) *indi, dopo le parole*: «e successive modificazioni» *aggiungere le seguenti*: «nei confronti di fondi istituiti in base a contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)» *ed in fine, dopo le parole*: «forme pensionistiche» *aggiungere le seguenti*: «istituite in base ai contratti ed accordi collettivi come definiti al numero 2) della lettera g)».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.344

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «in valore assoluto ovvero».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera l) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; *f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.244

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole: «in valore assoluto ovvero».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.40

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera 1) dopo le parole: «la fissazione di limiti in valore assoluto» *sopprimere le parole:* «ovvero in valore percentuale».

1.103 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale», con le seguenti: «limiti in valore assoluto ed in valore percentuale». e dopo le parole: «del reddito imponibile», inserire le seguenti: «e l'applicazione di quello più favorevole per l'interessato».

1.41

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera 1) dopo le parole: «del reddito imponibile» aggiungere le seguenti parole: «ed esclusa sotto qualsiasi forma l'apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipendenti.».

1.245

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «superare il condizionamento» fino a: modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera l), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»
-

1.345

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «superare il condizionamento» fino a: «modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera 1) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».*
-

1.108

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica», sono inserite le seguenti: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita nell'ente che effettivamente eroga le prestazioni».

1.108 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica», sono inserite le seguenti: «individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;».

1.137

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica;», inserire le seguenti parole: «individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita nell'ente che effettivamente eroga le prestazioni;».

1.137 (testo 2)

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «in ragione della finalità pensionistica;», inserire le seguenti parole: «individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;».

1.102

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.366

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli;».

1.161

MARTONE, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, BOCO, PILONI, VIVIANI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) individuare le iniziative e le misure, con particolare riferimento agli aspetti di informazione preventiva e di rendicontazione agli aderenti, che possano favorire l'applicazione da parte delle forme pensionistiche complementari, sia collettive che individuali, di criteri di responsabilità sociale nella gestione delle risorse finanziarie così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli».

1.70TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO, MORRA, *relatore*, ZANOLETTI, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute a esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell'esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;».

1.91

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, PILONI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) provvedere, a partire dal 1° gennaio 2004 all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

Compensazione n. 1

alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

Compensazione n. 2

all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

cc) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

dd) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

ee) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

ff) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

gg) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

hh) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ii) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.279

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: «di pensionati in linea» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.139

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano bilanci separati, riferiti alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica».

1.139 (testo 2)

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica».

1.138

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso la previsione che i bilanci degli enti previdenziali rechino una contabilità disgiunta per le attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti».

1.247

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.346

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo e migliorando le prestazioni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*
-

1.66

FLORINO

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.72

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.64

BOREA, ZANOLETTI

Al comma 2, lettera o), le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera o)» sono soppresse.

1.355

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, TREU, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Al comma 2, lettera o) sostituire le parole da: «ridefinire la disciplina» fino a «cinque anni di contributi» con le seguenti: «prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia sia dal lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno tre anni di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 2058-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.248

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a: «sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «stabilire che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.347

MONTAGNINO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGLIARULO, RIPAMONTI, GRUOSSO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: «ridefinire», fino a: «sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore», con le seguenti: «prevedere che la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi possa essere esercitata sia dal lavoratore o dalla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia, sia dal lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.249

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.348

DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole da: «al fine di ampliare», fino a: «legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-

cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- "a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.252

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.349

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «o alla lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- "a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;*
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.250

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «o alla

lavoratrice al compimento della rispettiva età prevista per le pensioni di vecchiaia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.251

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «quaranta anni», *fino a:* «anagrafica», *con le seguenti:* «un'anzianità contributiva e/o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.350

BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole da: «quaranta anni», fino a: «anagrafica, con le seguenti: «un'anzianità contributiva o un'età anagrafica secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) del comma 2; dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.280

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.352

MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sopprimere le parole: «e che abbia versato» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.101

IL RELATORE

Al comma 2, lettera o), inserire dopo le parole: «cassa, gestione o fondo previdenziale» le seguenti: «, interessati dalla domanda di totalizzazione,».

1.253

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.351

RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si

provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.254

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.353

BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La totalizzazione è possibile anche per periodi inferiori ai tre anni di iscrizione quando il periodo è necessario ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.255

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «stabilire altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.354

BATTAFARANO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, GRUOSSO, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere altresì che i trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscano altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione e che viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o) comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.256

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «consentire il ripristino di periodi previdenziali di anzianità progressa a ex liberi professionisti ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.68

FLORINO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere, altresì, norme specifiche volte a coordinare l'istituto della totalizzazione con l'autonomia riconosciuta agli Enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996 e con la salvaguardia degli equilibri finanziari di tali Enti;».

1.140

RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi contributivi prevedere l'estensione, a tutti gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, del metodo contributo di calcolo delle prestazioni pensionistiche, nonché l'adozione di aliquote di computo e di contribuzione idonee a garantire l'equilibrio finanziario di ciascun ente previdenziale».

1.259

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis.) riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità in costanza di rapporto applicando la normativa vigente in materia anche ai lavoratori dipendenti pubblici INPDAP».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera o-bis), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.257

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.356

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera p), sopprimere la parola: «progressivamente».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.258

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2003, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1.357

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, PETERLINI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere, per quanto riguarda la previdenza complementare e integrativa:

1) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute all'INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

2) che l'accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1, punto 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga per quote decrescenti, individuate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

3) il versamento effettivo, a partire dall'anno 2004, ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori 250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.283

VIVIANI, MONTAGNINO, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) consentire ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni, considerati in esubero ai sensi della legge n. 449 del 1997 e che hanno presentato la domanda di pensionamento negli anni 1999-2000 e 2001 di andare in pensione alle condizioni analoghe al quelle previste per il periodo precedente;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera p-bis) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.142

MONTAGNINO, D'ANDREA

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere la possibilità del pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria, a seguito di accordi sindacali, anche da parte dei datori di lavoro interessati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.141

MONTAGNINO, D'ANDREA, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, per i soggetti impegnati in lavori in pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle Regioni, la copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera q-bis) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.13

BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Totalizzazione dei periodi assicurativi)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese ad assicurare la totalizzazione dei periodi assicurativi.

2. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme qualora tali periodi separatamente considerati non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. In questi casi ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

3. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi.

4. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione maggiorata degli interessi legali.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.14

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2003. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-

lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le amministrazioni dello Stato datrici di lavoro sono tenute a trasmettere all'INPDAP, entro e non oltre il mese di giugno 2004, le informazioni giuridiche ed economiche relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dal loro insorgere a tutto l'anno 2003. Le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, su richiesta dell'INPDAP, gli eventuali elementi mancanti alla definizione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

2. Le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono tenute all'aggiornamento mensile delle variazioni giuridiche ed economiche intervenute nel rapporto di lavoro.

3. I modi ed i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1.0.15

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.16

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.17

FLAMMIA, BATTAFARANO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.

2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, di cui all'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante contribuzione a carico dei titolari di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate particolari agevolazioni in termini di misura della contribuzione di cui al comma 3 e di tempi di versamento della stessa al competente ente previdenziale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.18

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di disoccupazione)

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione e di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione

6. n contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico

del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore e tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

1.0.19

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dalla data di cui al comma 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dall'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio, secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in S.p.A.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».
-

1.0.20

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai seguenti trattamenti sono così rispettivamente ripartiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed

incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2 può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

6. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

1.0.21

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MALABARBA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di uniformare il trattamento pensionistico, è data piena applicazione ai contenuti delle sentenze del TAR del Lazio, espresse in favore dei funzionari INPS in merito all'applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche in presenza di successive diverse decisioni, riportando così gli elementi di retribuzione a quelli previsti dai benefici della legge e quindi ripristinando il trattamento economico che già veniva praticato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.22

BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***Art. 1-bis.**

(Cumulo tra pensioni di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo

1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.23

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 38, comma 5, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro" sono sostituite dalle seguenti: "né redditi cumulati con quello del coniuge superiori al doppio del limite di reddito individuale".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.0.24

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 151, dopo le parole: "per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" sono inserite le seguenti: "nonché in favore dei lavoratori autonomi,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».
-

1.0.25

BATTAFARANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "di cui almeno 5 anni nel sistema medesimo" sono soppresse.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, le parole: ", di cui almeno cinque nel sistema contributivo" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

Art. 2.

2.11

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.4

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.5

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, BATTAFARANO

Sopprimere l'articolo.

2.6

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, PILONI, DATO, TREU, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – (*Riduzione del costo del lavoro*). – 1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione a quelle dei lavoratori dipendenti, delle relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi, il Governo, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sopprime, anche gradualmente, i contributi sociali per assegno al nucleo familiare, nonché i

contributi per maternità e per disoccupazione, dovuti dai datori di lavoro alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, trasferendo alla predetta gestione, a carico del bilancio dello Stato, le corrispondenti risorse finanziarie».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.7

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione di quelle previste dal comma 2, lettera f)».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

2.8

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, TREU, DATO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati» aggiungere le seguenti: «al finanziamento degli ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla riduzione del costo del lavoro nonchè».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

2.9

PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, TREU, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 1, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» aggiungere la seguente: «collettive».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.10

PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO

Al comma 1, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «di categoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

2.0.2

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a

tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2.0.3

GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Sostegno alle pensioni minime)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

2.0.1

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Sostegno alle pensioni minime)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461».

2.0.4

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua, con proprio decreto, le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di estendere i benefici di cui al predetto articolo a

tutti i soggetti che usufruiscono di un trattamento pensionistico inferiore ad un ammontare pari a 516,46 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461».

Art. 7.

7.8

PILONI, PAGLIARULO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

7.19

IL RELATORE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nelle legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 1-ter, commi 2 e 3, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 1 e 1-ter».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole da: «ai» fino a «del» con la parola: «al».

7.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

7.3

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro» con le seguenti: «le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro».

7.9

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro» aggiungere le seguenti: «e parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

7.10

BATTAFARANO, PILONI, PAGLIARULO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «espressione dei pareri» aggiungere la seguente: «obbligatoria».

7.11

PAGLIARULO, BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, MONTAGNINO, VIVIANI, TREU, DATO, DI SIENA, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.13

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.12

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni» con le seguenti: «prorogare di trenta giorni il tempo a loro disposizione».

7.14

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, qualora ciò si renda» fino alla fine del comma.

7.2

IL RELATORE

Sostituire i commi da 5 a 7 con i seguenti:

«5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero quello prorogato ai sensi dello stesso comma 4, ultimo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7-bis. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.«.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» con le seguenti: «e del divieto di cui al comma 1 del presente articolo e con le stesse modalità da esso previste».

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire i commi da 5 a 7 con i seguenti:

«5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

7. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero quello prorogato ai sensi dello stesso comma 4, ultimo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7-bis. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.«.

7.15

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo deve considerare prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori.»

7.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 7.

7.18

DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PIOLONI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Sopprimere il comma 7.

7.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Acquisiti tali pareri delle Commissioni parlamentari competenti, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare lavoro e previdenza sociale. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare lavoro e previdenza sociale una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.».

Art. 8.**8.0.13**

MONTAGNINO TREU, MORRA, SAMBIN

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del

decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

8.0.1

FERRARA, FABBRI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 3, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. La perequazione sulla quota di trattamento di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 è posta a carico dei fondi o casse di cui all'articolo 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo».

8.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41,
della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale

obbligatoria e di tutte le forme esclusive e sostitutiva di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale, già in godimento dal dante causa, quale parte integrante del

complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.».

8.0.8 (testo 2)

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo sulla previdenza per il clero)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Nei riguardi del clero cattolico dovrà essere inoltre recepita la terminologia del Codice di diritto canonico.».

8.0.12

BONGIORNO, TOFANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nell'ambito delle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993, sono ricomprese, anche ai fini dell'applicabilità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1999, n. 208, quelle inerenti ai marittimi imbarcati a bordo.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

203^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TREDESE (*FI*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, al testo del decreto-legge a propria firma, sottolineandone in particolare la natura tecnica.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, mettendo in evidenza come essi rappresentino un miglioramento equilibrato del testo, tale da non comportare alcuno stravolgimento.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), nell'illustrare l'emendamento 1.5, si sofferma sull'importanza del sostegno alla ricerca nel campo della biomedicina molecolare, per il cui sviluppo, piuttosto che istituire un nuovo soggetto come l'Istituto di riferimento nazionale, è preferibile prevedere un adeguato meccanismo di selezione dei progetti di ricerca da parte degli istituti scientifici già esistenti, al fine di garantire una più efficiente distribuzione delle risorse.

In sede di replica, il relatore TREDESE (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore.

Il relatore TREDESE (*FI*) illustra brevemente gli emendamenti 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 3.0.1. In particolare, in merito all'emendamento 2.0.3, sottolinea come questo abbia la finalità di semplificare ed alleviare gli adempimenti di ordine burocratico cui sono attualmente tenuti i medici di base relativamente al trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute dei pazienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1928) TOMASSINI. – *Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità*

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 marzo 2004.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge n. 1928, assunto come testo di riferimento e già illustrati nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore, senatore SALINI (*FI*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.2, 2.4, invitando il senatore Di Girolamo al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme.

Previa verifica del numero legale, si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1 che risulta approvato.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Posti ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 2.2 e 2.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2873**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005 ed in 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

1.2

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

1.3

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «presso il Ministero della salute» con le seguenti: «presso l'Istituto Superiore di Sanità».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «7 milioni e 28 mila», «6 milioni e 508 mila» e «6 milioni e 702 mila» rispettivamente con le seguenti cifre: «7.028.000», «6.508.000» e «6. 702.000».

1.5

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per il finanziamento di progetti legati al sostegno e all'avvio della ricerca nel campo della biomedicina molecolare è autorizzata la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006. I progetti sono esaminati da un'apposita commissione di esperti costituita con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Ministero della salute predispose alla fine del triennio 2004-2006 una relazione, che trasmette al Parlamento, sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziato nel triennio e sulla trasferibilità nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti. Per il finanziamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività di ricerca ed inserite nei progetti presentati al Ministero della salute, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: «sulla genetica molecolare e» inserire la seguente: «su».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con sede in Milano» sono aggiunte le seguenti: «, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione» «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), n. 2), sostituire le parole: «5 milioni» con la seguente cifra: «5.000.000».

1.9

IL RELATORE

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005 e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a portare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «della proiezione per l'anno 2004» e sostituire le parole: «unità previsionale di base in conto capitale» con le seguenti: «unità previsionale di base di conto capitale».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo *screening* per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello *screening* del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo *screening* del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2004, di euro 20 milioni e 975 mila per l'anno 2005 e di euro 21 milioni e 200 mila per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della Salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanità.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

2.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2 milioni per l'anno 2004, di euro 2 milioni e 97 mila per l'anno 2005 e di euro 2 milioni e 120 mila a decorrere dall'anno 2006.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-*septies*, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2 milioni per l'anno 2004, di euro 4 milioni e 195 mila per l'anno 2005 e di euro 4 milioni e 240 mila a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1,5 milioni annui destinati alle Aziende Sanitarie o agli Istituti di ricerca ove hanno sede i centri regionali o interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

2.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento dei dati concernenti lo stato di salute)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale";

b) all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12";

c) all'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";

d) all'articolo 181, la lettera e) del comma 1 è abrogata"».

2.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Integrazione del comma 8, lettera a) dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 48, comma 8, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003,

n. 326, dopo le parole: "e 3431", sono inserite le seguenti: "3025, 3125, 3126, 3146, 3127, 3128, 3129, 3148 e 3131"».

2.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis.

1. Le spese globali o parziali per le sperimentazioni cliniche dei medicinali non finalizzate allo sviluppo industriale del farmaco o al suo monitoraggio a fini regolatori, ma riconosciute dal Comitato Etico quali sperimentazioni finalizzate al miglioramento dei trattamenti clinico-diagnostici e in quanto tali parte integrante dell'assistenza sanitaria, il cui promotore sia struttura sanitaria pubblica o struttura equiparata a quella pubblica o sperimentatore dipendente da tali strutture, possono essere poste a carico dei fondi della medesima struttura.

2. Le spese di cui al comma 1 sono finanziate da parte dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche per le sperimentazioni cliniche finalizzate a fini industriali o regolatori, ovvero finanziate con quota parte delle somme affluite alla struttura sanitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle predette risorse e nel rispetto della programmazione della medesima struttura"».

Art. 3.**3.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Contratto di formazione specialistica medica)*

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19 comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge regola tutte le professioni sanitarie,» inserire: «nel rispetto dei diversi iter formativi».

Art. 2.

2.1

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «delle assistenti sanitarie».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «assumono la denominazione di "Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia"» con le seguenti: «assumono la denominazione di "Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d'infanzia"».

Conseguentemente, nell'articolo 5, comma 1, inserire dopo le parole: «per ognuna delle professioni previste dall'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,» le seguenti: «ivi compresa quella di assistente sanitario,» e sostituire la parola: «e» con le seguenti: «che siano».

2.3

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall'ordine di cui all'articolo 5».

2.4

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del comma ed aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l'unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

315^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ribadisce la richiesta, già avanzata nel corso della seduta di ieri, volta a sollecitare la presenza del Ministro dell'economia durante l'esame del disegno di legge in titolo. Infatti, pur avendo preso atto della risposta ieri data dal presidente Novi, ritiene opportuno insistere in tale richiesta dal momento che il provvedimento in esame ha inevitabili riflessi finanziari. Non è un caso che esso rechi, tra i dicasteri competenti, proprio il Ministero dell'economia e delle finanze; ciò si lega al fatto che attraverso il condono edilizio si attendevano determinate previsioni di entrate che avrebbero dovuto, nelle intenzioni dell'Esecutivo, costituire la parte fondante dell'ultima manovra di finanza pubblica. Tuttavia la situazione si sta dimostrando ben diversa dalle previsioni, a conferma che il Governo ha puntato su una politica economica a dir poco fantasiosa.

Pertanto, la presenza del Ministro permetterebbe di acquisire i dovuti elementi informativi anche perché sui punti richiamati la relazione illustrativa al decreto-legge n. 82 del 2004 appare lacunosa, limitandosi a presupporre che le adesioni alla definizione agevolata siano in numero inferiore

rispetto a quello stimato e ad immaginare che il basso numero delle domande sia da ascrivere all'attuale stato di incertezza normativa e amministrativa.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Turrone vista la innegabile rilevanza del condono edilizio in ordine alle previsioni di entrata su cui si è in gran parte fondata l'ultima manovra di finanza pubblica. In particolare, la presenza del Ministro potrebbe aiutare a comprendere se accanto alla mera proroga del condono edilizio si sarebbe dovuto intervenire anche per una modifica delle stesse previsioni di gettito.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turrone che il Governo è pienamente rappresentato dal sottosegretario Sospiri per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La questione riguardante un intervento del Ministro dell'economia e delle finanze sugli aspetti concernenti le previsioni di entrata legate al condono edilizio potrebbero essere eventualmente vagliate nel corso del prosieguo dell'*iter* del provvedimento in Assemblea.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) chiede che sia rivalutato il giudizio di inammissibilità dell'emendamento 1.4, al fine di una sua riformulazione, in quanto bisogna considerare anche la possibilità di opere che siano state realizzate in mancanza dello stesso titolo di proprietà o non pienamente conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici generali.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turrone che l'emendamento 1.4 sarà momentaneamente accantonato al fine di permetterne una riformulazione che naturalmente sarà sottoposta al vaglio di ammissibilità.

Fa presente inoltre che, pur non essendo pervenuti i richiesti pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, tenuto conto altresì che il disegno di legge in titolo risulta essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani e considerato da ultimo che su tutti gli emendamenti presentati hanno già espresso parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo, si procederà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge (*pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri*).

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 0.1, il quale si muove nella direzione di una più sostanziale tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Previo accertamento del prescritto numero legale, posto ai voti, l'emendamento 0.1 non è approvato.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.1, in quanto, pur prendendo atto delle argomentazioni politiche sostenute dal relatore, si sarebbe atteso dal parte del Governo il riconoscimento che l'operazione del condono edilizio si è rivelata fallimentare non solo per il basso numero di domande di regolarizzazione sin qui presentate, ma soprattutto in ragione del contenzioso di natura costituzionale tra lo Stato e le regioni. In virtù di tali circostanze, quindi, il Governo avrebbe dovuto ritenere più opportuno non intervenire affatto su questa materia, attendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, prevista per il prossimo mese. Invece l'Esecutivo, attraverso tale proroga, non rinuncia all'impostazione che fino ad ora non ha riscosso i risultati sperati, soprattutto per quanto attiene alle previsioni di gettito sulle quali si era fondata in maniera consistente l'ultima manovra di bilancio.

La propria parte politica è consapevole della persistenza del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ma vi sono atti che hanno il merito di contrastare tale problema ed altre iniziative che, come quella in esame, si limitano solamente ad incoraggiarlo, delegittimando le autorità locali preposte alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali.

In virtù di tali argomentazioni, invita la Commissione ad approvare l'emendamento soppressivo dell'articolo, ritenendo che in questo modo si riuscirebbe quanto meno a limitare i danni determinati dall'ennesimo condono edilizio che sta subendo il Paese.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 1.2, sottolineando che il Governo non dovrebbe nascondere la questione principale sottesa al provvedimento in titolo, riguardante l'impossibilità di credere che nei prossimi mesi vi sia un significativo incremento delle domande di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Proprio in virtù di questo dato è facile immaginare che i provvedimenti di proroga si susseguiranno al fine di mantenere invariate le previsioni di entrate sulle quali l'Esecutivo ha fortemente puntato nell'impostazione dell'ultima manovra di finanza pubblica.

Sarebbe stato necessario che il Governo avesse fornito indicazioni più precise sugli interventi che si potrebbero determinare in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale su tale materia, tanto nel caso in cui saranno accolti in modo totale o parziale i ricorsi presentati dalle regioni, quanto nel caso in cui tali ricorsi non saranno accolti. Del resto, il presumibile rinvio dell'emanazione della circolare interpretativa allo studio dei tecnici del Dicastero delle infrastrutture, proprio alla luce dell'attesa sentenza della Corte Costituzionale, conferma che il Governo dovrebbe essere più chiaro in merito alle diverse strategie che potrebbero aversi in tema di condono edilizio.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, nonché l'emendamento 1.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

316^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il presidente NOVI ricorda che l'emendamento 1.4 è stato accantonato in attesa che esso sia riformulato dal senatore Turroni.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.5, diretto a salvaguardare beni ed interessi vitali; in particolare, tale proposta tende a limitare gli effetti del condono sulle falde acquifere. Più in generale, dovrebbero essere attivate politiche ben diverse da quelle volte ad introdurre sanatorie, affinché sia forte l'impegno per risolvere il problema del dissesto idrogeologico. Peraltro, la politica dei condoni, attraverso il varo di norme criminogene, non fa altro che alimentare un circuito di illegalità ed irregolarità.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto a favore sull'emendamento 1.8, con il quale si tenta di valorizzare i piani regolatori, non permettendo che la sanatoria si estenda ad opere non conformi agli strumenti urbanistici generali. D'altro canto, suscita perplessità l'inseri-

mento nell'allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003 anche delle opere di ristrutturazione edilizia, nonché di quelle di restauro e risanamento conservativo.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.10, il quale tende ad incidere sui limiti delle volumetrie indicate per far scattare la regolarizzazione degli illeciti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Il senatore TURRONI (*verdi-U*) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.11, cogliendo l'occasione per ricordare che nell'ambito della iniziativa, promossa dalla propria parte politica, contro la cosiddetta casa abusiva delle libertà ha avuto modo di intercettare la reazione di numerosi cittadini che si lamentavano per gli abusi edilizi compiuti in alcuni centri storici e in alcune piazze. Tale circostanza dimostra che accanto a cittadini che, favoriti anche dall'esistenza di determinate norme, commettono irregolarità ed illeciti ve ne sono tanti altri che, al contrario, si mostrano ancora sensibili al rispetto delle norme affinché siano adeguatamente tutelati gli interessi alla panoramicità dei luoghi. Anche per tale insieme di valutazioni ritiene indispensabile che la Commissione approvi l'emendamento 1.11 che tende a limitare la portata della proroga alle opere abusive che abbiano comportato un ampliamento non superiore a 10 metri cubi.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 (fatto proprio dal senatore TURRONI (*Verdi-U*)), 1.20 e 1.21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza convocato al termine dell'odierna seduta non avrà più luogo, ma si terrà al termine della seduta di domani prevista per le ore 8,30. Avverte altresì che non avrà più luogo la seduta della Commissione già convocata per oggi alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

43^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE**(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004**(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 aprile 2004, nel corso della quale erano stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 2742. Il presidente GRECO avverte che si inizierà con la votazione di questi ultimi.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), la Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 2.7 (testo 2) e respinge gli emendamenti 2.5, 2.4, 2.2, 2.3, 2.6 e 2.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente GRECO avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.1.

Il relatore BASILE (*FI*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, ricordando che l'emendamento 4.2 recepisce invece un'indicazione della Commissione Bilancio.

Il ministro BUTTIGLIONE formula un parere favorevole su quest'ultimo emendamento.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1, ha la parola il senatore BEDIN (*Mar DL-U*), il quale invita il Governo e il relatore a riconsiderare il loro parere e ad approvare l'emendamento, al fine di garantire parità di trattamento tra i cittadini italiani e i cittadini degli altri paesi europei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 4.1 ed approva l'emendamento 4.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BASILE (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il ministro BUTTIGLIONE formula un parere analogo a quello del relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*) sull'emendamento 5.1, la cui approvazione a suo avviso eliminerebbe una norma mai applicata e quindi inutile, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente GRECO avverte che sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, e 6.0.3, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore BASILE (*FI*) invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.2, formulando invece un parere favorevole sull'emendamento 6.1. In considerazione del parere contrario emesso dalla Commissione Bilancio, ritira l'emendamento 6.0.3, invitando il senatore Ciccanti a ritirare gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2. In riferimento all'emendamento 6.0.4, esprime parere favorevole, invitando tuttavia a riformulare l'emendamento in modo da recepire il parere della Commissione Affari Costituzionali, che suggeriva di prevedere una clausola di salvaguardia delle competenze regionali.

Anche il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri del relatore, invitando il senatore Bedin a ritirare l'emendamento 6.2 e ad apporre la propria firma all'emendamento 6.1 che recepisce in pieno il senso del suo emendamento, anche in considerazione della già avvenuta approvazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore BEDIN (*Mar DL-U*) accoglie la proposta del Ministro ritirando l'emendamento 6.2 ed apponendo la propria firma all'emendamento 6.1. In riferimento all'emendamento 6.0.4, chiede le ragioni della mancata declaratoria di inammissibilità dello stesso, in ragione del criterio che inciderebbe su una legge già attuativa di normativa comunitaria.

Il presidente GRECO osserva che la legge n. 748 del 1984 recepisce una direttiva comunitaria che è stata successivamente abrogata dal Regolamento 2003/2003, di cui con l'emendamento 6.0.4 si chiede appunto l'attuazione.

Il ministro BUTTIGLIONE concorda con il Presidente, osservando altresì che, benché i Regolamenti comunitari siano direttamente applicabili, purtuttavia non escludono, in casi circostanziati, l'emanazione di norme interne di attuazione.

Dopo che il senatore CICCANTI (*UDC*) ha ritirato gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2, la Commissione approva l'emendamento 6.1. Viene invece accantonato l'emendamento 6.0.4, riservandosi il senatore CHIRILLI (*FI*) di proporre una riformulazione secondo le indicazioni del relatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente GRECO avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 7.21, 7.18, 7.25, 7.36 e 7.26, e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 7.6, 7.28, 7.8, 7.33, 7.11, 7.10, 7.30, 7.38, 7.34, 7.37, 7.13, 7.29, 7.14 (limitatamente alla lettera *b-bis*), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Il relatore BASILE (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, salvo che sull'emendamento 7.3, sul quale formula parere favorevole. Osserva in proposito, che la direttiva 2003/87 è uno degli strumenti per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. La stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire interferenze antropiche pericolose sul sistema climatico può essere raggiunto solo se verranno effettuati, a livello globale, tagli alle emissioni di CO₂ dell'ordine del 70 per cento. È evidente pertanto che tale obiettivo può essere raggiunto solo con un impegno intrapreso a livello globale e di lungo termine. Non è coerente porre tale obiettivo come uno dei criteri a cui uniformare l'allocazione delle quote di emissioni tra gli operatori che ricadono nell'ambito della direttiva, visto che l'allocazione riguarda solo il breve periodo 2005-2007.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime un parere conforme a quello del relatore, osservando altresì che la riduzione è un obiettivo di un lungo periodo, mentre nel breve occorre utilizzare strumenti flessibili ed adeguati,

in modo tale da garantire la competitività delle imprese italiane L' emendamento 7.6 impone quindi delle modalità di attuazione della direttiva troppo stringenti, rispetto al margine di flessibilità lasciato dalla stessa.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), insiste per la votazione dell' emendamento 7.6, sul quale dichiara voto favorevole. Osserva infatti che gli emendamenti da lei presentati all' articolo 7 sono tutti ripresi dal testo della direttiva comunitaria. Non ritiene dunque giustificato il parere contrario emesso dalla Commissione Bilancio, sia perché non comportano oneri, sia perché il protocollo di Kyoto è stato già ratificato dallo Stato italiano. Ricorda inoltre che è all' esame del Senato il disegno di legge n. 2650, al cui interno è contenuta una previsione sostanzialmente simile all' articolo 7 in esame, e che analoga previsione è contenuta nel disegno di legge di riforma del settore energetico (A.S. 2421). Su questi punti invita il Governo ad esprimere una preferenza sul testo da approvare.

Il ministro BUTTIGLIONE si riserva di fornire chiarimenti sui contenuti dei provvedimenti richiamati dalla senatrice Donati.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) osserva come, quand' anche gli emendamenti siano ripresi dalla direttiva, purtuttavia, qualora comportino nuovi o maggiori oneri, occorra un' adeguata copertura finanziaria.

Ha quindi la parola il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), che dichiara il proprio voto favorevole sull' emendamento 7.6, stigmatizzando la mancanza di informazioni del Governo in merito al disegno di legge n. 2650, del quale aveva già chiesto conto nelle precedenti sedute. Nel merito ricorda che il Protocollo di Kyoto è stato ratificato dall' Italia, per cui gli eventuali costi sono già coperti dalla legge di ratifica. Rimane quindi sorpreso del parere contrario della Commissione Bilancio, nonché del relatore e del Governo. Al riguardo, l' attenzione volta a privilegiare la competitività delle imprese, rispetto alle esigenze di tutela dell' ambiente, dimostra la preferenza del Governo verso le politiche perseguite dall' attuale amministrazione statunitense rispetto alle politiche perseguite in sede europea. Chiede quindi che sia verificata la presenza del prescritto numero di senatori.

Accertata la mancanza del numero legale, il seguito dell' esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

44^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRECO avverte che rimane ancora accantonato l'esame dell'emendamento 6.0.4 del disegno di legge n. 2742 e pertanto si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, sui quali il Relatore ed il Governo hanno già espresso rispettivamente i pareri.

L'emendamento 7.6 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 7.28 la senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole, ribadendo forti perplessità in merito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. A suo avviso infatti l'indicazione dei criteri della delega non può determinare effetti economico-finanziari e pertanto non trova ragione il parere ostativo della 5^a Commissione.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) rileva a tale proposito che qualunque indicazione di azioni positive da intraprendere comporta lo stanziamento di risorse finanziarie. Gli emendamenti in esame, sui quali la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non recano infatti le necessarie quantificazioni. Per questo il suo voto sull'emendamento 7.28 è contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 7.28 risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.8, ribadendo a sua volta che il giudizio della Commissione bilancio, a suo avviso di carattere politico e non tecnico, non è comprensibile e tanto meno sostenibile. Ritiene infatti che la quantificazione delle risorse finanziarie possa essere stabilita in sede di attuazione della delega, ma non al momento della definizione dei criteri della stessa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.8 risulta respinto dalla Commissione che, con successive separate votazioni, respinge poi i successivi emendamenti 7.33, 7.5, 7.11 e 7.10.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.34 (identico all'emendamento 7.30), sottolineando che la proposta in esame tende ad incentivare le buone pratiche nell'uso delle fonti energetiche nell'ambito della definizione dei piani per la diffusione degli impianti.

Posti ai voti, gli emendamenti 7.30 e 7.34, di identico contenuto, sono respinti dalla Commissione che, con separate successive votazioni, respinge poi gli emendamenti 7.38, 7.37, 7.13, 7.12, 7.14 e 7.16.

Sull'emendamento 7.15 dichiara il proprio voto favorevole la senatrice DONATI (*Verdi-U*), la quale ritiene incomprensibile il parere contrario espresso dalla Commissione giustizia, dato che solo la previsione di sanzioni conferisce efficacia ai controlli ed ha un effetto dissuasivo.

A tali considerazioni si associa il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*).

L'emendamento 7.15 posto ai voti risulta non accolto.

La Commissione respinge altresì, con separate successive votazioni, gli emendamenti 7.1 (fatto proprio dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*)), 7.20, 7.19, 7.21, 7.17, 7.18, 7.22, 7.23, 7.2 (fatto proprio dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*)).

Posto in votazione risulta altresì respinto l'emendamento 7.25, sul quale la senatrice DONATI (*Verdi-U*) ha dichiarato il proprio voto favorevole.

La Commissione respinge poi, con successive separate votazioni, gli emendamenti 7.31, 7.32 e 7.24, restando precluso l'emendamento 7.36.

L'emendamento 7.3, fatto proprio dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), è poi posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione che, con successive separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 7.26, 7.29, 7.35, 7.4 (fatto proprio dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*)) e 7.27, sul quale la senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole, non condividendo le motivazioni del parere contrario del Relatore.

Il presidente GRECO avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7.

Sull'emendamento 7.0.1 il relatore BASILE (*FI*) fa presente che sarebbe orientato ad esprimere un parere favorevole, poichè la proposta introduce criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2001/42/CE. Tuttavia, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio consiglia di rinviare la questione in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Si associa il ministro BUTTIGLIONE.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.0.1, richiama l'attenzione sul fatto che il recepimento della direttive contemplate nella legge comunitaria potrà avvenire entro diciotto mesi dalla approvazione della legge stessa e ciò determina una ingiustificata dilazione di tempo rispetto alla scadenza per l'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE in tema di valutazione ambientale. Prende quindi atto che il Relatore ed il Governo hanno compreso le finalità dell'emendamento e auspica che possa essere adottata una soluzione in linea con la proposta emendativa.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), ancora una volta critico nei confronti del parere contrario espresso della Commissione bilancio, dichiara il proprio voto favorevole.

Dopo che il senatore CICCANTI (*UDC*) ha espresso il proprio voto contrario, l'emendamento 7.0.1 viene posto ai voti e risulta respinto dalla Commissione che, con successive separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Il presidente GRECO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore BASILE (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 8.12 sul quale il parere è favorevole a condizione che venga riformulato nel senso di prevedere la disposizione come comma aggiuntivo e non come ulteriore periodo del comma 3. Fa presente quindi che il parere sugli emendamenti 8.9 e 8.10 è contrario in quanto volti a modificare percentuali e date di smaltimento degli

apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario poste dalla norma a carico dei detentori delle apparecchiature summenzionate, e ciò determinerebbe, con aggravio della procedura di infrazione n. 1999/2263 ex art. 228, la necessità di rivedere i piani regionali già approvati dalle Regioni, anche sulla base di un cronoprogramma concordato con i servizi della Commissione europea, e che devono essere inviati alla direzione generale dell'ambiente della Commissione europea entro i primi giorni di aprile 2004. Peraltro gli emendamenti, se accolti, creerebbero notevoli disservizi per i più grandi detentori delle suindicate apparecchiature (Enel, RFI, Telecom), che già hanno evidenziato la difficoltà di rispettare il cronoprogramma indicato dall'attuale formulazione dell'articolo 8 del presente disegno di legge comunitaria. Il parere sugli emendamenti 8.1, 8.7, 8.6, 8.2, 8.8, 8.3, 8.4, 8.11 e 8.5 è contrario in quanto le scadenze e le percentuali definite nell'articolo non solo sono state concordate con la Comunità europea, ma sono state già trasfuse in alcuni piani regionali di smaltimento di apparecchi inventariati, cosicché una loro modifica avrebbe significative conseguenze sulla pianificazione regionale, oltrechè su quella dei grandi detentori che costituiscono i principali destinatari della norma comunitaria, quali ENEL, TELECOM ITALIA, TRENITALIA. Infine, il parere sull'emendamento 8.13 è contrario in quanto formulato evidentemente in maniera erronea poiché la lista a cui si fa riferimento non è quella dei soggetti abilitati allo smaltimento, bensì è l'inventario degli apparecchi che contengono i PCB.

Il ministro BUTTIGLIONE si associa ai pareri testè illustrati dal Relatore.

Con successive separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 8.9, 8.1, 8.7, 8.6, 8.2, 8.8, 8.10, 8.3, 8.13, 8.4, 8.11 e 8.5.

L'emendamento 8.12 (testo 2), posto ai voti nel testo indicato dal Relatore e che i proponenti hanno dichiarato di accettare, risulta accolto dalla Commissione.

Il presidente GRECO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2, e che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore BASILE (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.5, 9.1, 9.4, 9.7, 9.6 e 9.3, in quanto volti a reintrodurre un istituto non conforme alle direttive comunitarie 92/50/CE e 93/36/CE e, per i contratti sotto soglia, agli articoli 43 e 49 del Trattato CEE. Illustra poi un nuovo testo dell'emendamento 9.2 (testo 2).

Il GOVERNO si associa al parere del Relatore ed esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 9.2 (testo 2).

La Commissione respinge quindi, con separate successive votazioni, l'emendamento 9.5, nonché gli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.7 (quest'ultimo fatto proprio dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*)) di identico testo, e quindi anche gli emendamenti 9.6 e 9.3.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 9.2 (testo 2) presentato dal Relatore.

Con successive separate votazioni risultano poi respinti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 (9.0.1 e 9.0.2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742**Art. 2.****2.7 (testo 2)**

BEDIN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per evitare disarmonie», con le seguenti: «ai fini di un migliore coordinamento».

2.7

BEDIN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per evitare disarmonie», con le seguenti: «ai fini di mero coordinamento».

2.5

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «salva l'applicazione», fino a: «In tali casi sono previste:», con le seguenti: «al di fuori dei casi già previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, sanzioni penali. In tali casi, prevedere:».

2.4

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».

2.2

TIRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole «danno di particolare gravità» inserire le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

2.3

TIRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera c), quarto periodo, dopo le parole «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le altre «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.».

2.6

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2.1

TIRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.».

Art. 4.**4.1**

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo le parole «sono posti a carico dei soggetti interessati», inserire le seguenti «in misura non superiore al trenta per cento per l'effettuazione dei controlli ed al sessanta per cento per le prestazioni a richiesta.»

4.2

IL RELATORE

All'articolo 4, comma 2, sono aggiunte in fine le parole: «mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».

Art. 5.**5.1**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.2DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo la parola «recepimento» aggiungere le seguenti «pieno e corretto».

Art. 6.**6.2**

BEDIN, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in assenza di parere».

6.1

TIRELLI, CAVALLARO, BEDIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione dei pareri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1».

6.0.3/1

COVIELLO, BEDIN, GIARETTA

All'emendamento 6.0.3, al comma 6-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove ricorrano le condizioni di piena garanzia per gli utenti finali.»

6.0.3/2

COVIELLO, BEDIN, GIARETTA

All'emendamento 6.0.3, al comma 6-bis, lettera f), sopprimere, in fine, le seguenti parole: «della rete di distribuzione».

6.0.3

IL RELATORE

6.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.

Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l'assenza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi;

b) assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si fanno carico degli obblighi di servizio universale riguardanti la sicurezza del sistema, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, l'efficienza energetica e la protezione del clima, siano adeguatamente remunerati;

c) prevedere che, alla data di completa liberalizzazione del mercato, le funzioni di fornitore di ultima istanza siano esercitate dalle imprese distributrici e che, alla medesima data, sia soppresso l'Acquirente Unico;

d) favorire una gestione, anche integrata, orientata al risparmio dei costi delle attività afferenti alle attività di distribuzione di gas ed elettricità;

e) mantenere la titolarità in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle competenze in materia tariffaria, al fine di garantire il principio dell'unicità a livello nazionale della tariffa di distribuzione al momento della completa liberalizzazione del mercato;

f) prevedere che, al fine di garantire la regolarità della fornitura e l'accesso efficiente al sistema, il concessionario dell'attività di distribuzione metta a disposizione dei propri clienti i dati relativi ai consumi elettrici come risultanti dal gruppo di misura della rete di distribuzione.»

6.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Garantire, al fine di realizzare un mercato di gas naturale concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, l'assenza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

b) Assicurare che eventuali oneri afferenti alle imprese che si fanno carico degli obblighi riguardanti la sicurezza del sistema, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, l'efficienza energetica e la protezione del clima, siano adeguatamente remunerati.

c) Assicurare il libero accesso al sistema in particolare ai nuovi operatori, attraverso meccanismi di bilanciamento non discriminatori e orientati ai costi dello sbilancio per il sistema.

d) Prevedere adeguati incentivi alla minimizzazione delle situazioni di sbilancio e consentire la compensazione di situazioni di sbilancio opposte fra operatori.

e) Assicurare misure non discriminatorie per l'accesso al servizio di trasporto, in particolare a quello transfrontaliero, favorendo il raggiungimento di accordi tra le Autorità di regolazione e gli operatori del trasporto di paesi diversi, al fine di rendere il più possibile omogenee le condizioni di accesso e di transito nel mercato interno.

f) Favorire una gestione orientata al risparmio dei costi delle attività afferenti alla distribuzione di gas anche attraverso l'integrazione fra operatori e con la distribuzione elettrica.

g) Garantire condizioni di accesso al sistema, tali da permettere che i contratti a lungo termine siano un'opzione effettiva anche per i nuovi operatori del gas, nel rispetto degli obiettivi di apertura del mercato previsti dalla direttiva.

h) Favorire adeguate misure per lo sviluppo della capacità di stoccaggio e assicurare un accesso il più possibile flessibile e compatibile con le esigenze dell'attività nel libero mercato, nel rispetto dei vincoli tecnici e delle norme per una gestione ottimale.

i) Garantire l'esenzione dall'obbligo di TPA, per le nuove infrastrutture che contribuiscono effettivamente ad un aumento della concor-

renza nel mercato. Tali deroghe devono essere attribuite con certezza, nei tempi compatibili con le necessità relative alla pianificazione degli investimenti.»

6.0.4

PICCIONI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, attualmente regolata dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Comunitario 2003/2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del Regolamento Comunitario 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento Comunitario 2003/2003;

d) la revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Comunitario 2003/2003.».

Art. 7.

7.6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

00a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

000a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

7.28

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico,

00a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

000a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.».

7.8

DONATI, BASTIANONI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120;».

7.33

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0^a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002 n. 120;».

7.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).***7.11**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/Ce, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica».

7.10

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla conven-

zione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1993».

7.30

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

7.34

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;».

7.38

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle normative di recepimento e attuazione comunitarie e nazionali;».

7.37

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;».

7.13

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«favorire l'utilizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento».

7.12

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non compatibili con il conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni».

7.14

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e dei livelli di riduzione effettivamente conseguiti;

b-ter) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività;».

7.16

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/Ce, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

7.15

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

7.1

VALLONE, BEDIN

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conformare il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, con il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, mediante il miglioramento dei livelli di efficienza del sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costi/benefici delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni stesse, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism e Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia dell'utilizzo di avanzate tecnologie informatiche da parte delle imprese».

7.20

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da «mediante» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «evitare la doppia contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di progetto del protocollo di Kyoto, anche al fine di escludere crediti prodotti da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte imprese italiane»

7.19

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da «mediante» fino alla fine della lettera

7.21

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che anche i controllori EMAS che garantiscono competenza in materia di cambiamenti climatici, oltre alle competenze e conoscenze necessarie dei requisiti del ciclo dei progetti di Joint Implementation (JI), possano verificare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività dei progetti JI».

7.17

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema comunitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Develop-

ment Mechanism - CDM), provenienti da progetti che non ottengono una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che potrebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.».

7.18

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) assicurare la Valutazione d'impatto strategica dei programmi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera c) nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l'attuazione dei progetti stessi , garantendo la consultazione del pubblico prima di adottarli, come stabilito dall'art.6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

7.22

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da «sulla base» fino a «fabbisogno energetico, sia».

7.23

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da «sulla base» fino a «fabbisogno energetico,» con le seguenti: «e della finalità di raggiungere l'integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell'efficienza e frequenza del sistema di monitoraggio,».

7.2

VALLONE, BEDIN

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole «sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema», con le parole «sia dell'esigenza di migliorare i livelli di efficienza raggiunti».

7.25

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle quali imprese italiane partecipano e che sono detenute dall'autorità pubblica competente, vengono messe a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE;

d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale».

7.31

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, nonché previsione dell'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività;».

7.32

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

7.36

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale».

7.24

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi internazionali di quote di emissione, siano escluse attività connesse in qualunque modo alla produzione di energia nucleare».

7.3

VALLONE, BEDIN

Al comma 1 lettera e) dopo la parola «valorizzare», inserire le parole: «attraverso opportune iniziative».

7.26

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le autorizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse;

e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse».

7.29

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) promuovere l' utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;».

7.35

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e scambio delle stesse»

7.4

VALLONE

Al comma 2 sostituire le parole «il formato» con le parole «le forme».

7.27

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di informazione e accesso al pubblico».

7.0.1

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 20 luglio 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro stato membro;

g) assicurare la complementarità con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento».

Conseguentemente, al comma 1, nell'Allegato B, ivi richiamato, aggiungere la direttiva:

«2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e sopprimere la medesima direttiva nell'allegato A

7.0.2

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al procedimento.».

Conseguentemente, cancellare la predetta direttiva dall'Allegato A ed aggiungerla all'Allegato B

7.0.3

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

2. Il Governo è delegato ad adottare , entro e non oltre il 20 luglio 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

j) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

k) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

l) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

m) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

n) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

o) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro stato membro;

p) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

q) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

r) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento».

Conseguentemente, al comma 1, nell'Allegato B, ivi richiamato, aggiungere la direttiva:

«2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e sopprimere la medesima direttiva nell'allegato A

7.0.4

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***«Art.7-bis.***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al procedimento.».

Conseguentemente, cancellare la predetta direttiva dall'Allegato A ed aggiungerla all'Allegato B

Art. 8.**8.9**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2008;».

8.1

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti «55 per cento».

8.7

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

8.6

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «31 dicembre 2005» con le seguenti: «30 giugno 2005».

8.2

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le seguenti «75 per cento».

8.8

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole «31 dicembre 2007» con le seguenti «31 dicembre 2006».

8.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) dopo le parole «esistenza operativa» inserire le seguenti «e comunque entro i termini di cui al D.Lgs 22 maggio 1999, n.209».

8.3

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Al comma 2, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, e successive modificazioni».

8.13

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali soggetti devono essere ricompresi fra gli impianti indicati nell'inventario di cui all'articolo 4 comma 1 della direttiva 96/59/Ce».

8.4

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Al comma 3 sostituire le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni» con le seguenti «di cui al comma 2 del presente articolo».

8.11

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

8.5

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Al comma 3 sostituire la parola «sei» con la parola «tre».

8.12 (testo 2)

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Fermi restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.»

8.12

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209 e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.»

8.0.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente

«Art. 8-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 in attuazione della direttiva 2001/77/Ce)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/77/Ce, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387, il comma 1 è soppresso».

8.0.2

TURRONI, DONATI BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 in attuazione della direttiva 2001/77/CE)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/77/Ce, all'articolo 17 comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sostituire le parole «ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile» con le seguenti: «limitatamente alla parte biodegradabile».

Art. 9.**9.5**

CUTRUFO, CICCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – Il rinnovo dei contratti pubblici previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinato, oltre che all'accertamento delle condizioni di convenienza e alle ragioni di pubblico interesse, alla previsione di una tale evenienza fin dagli atti di gara. Resta inteso che la durata del rinnovo non può eccedere quella imposta dalle disposizioni di derivazione comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. I nuovi limiti in materia di rinnovo operano a partire dal 1° gennaio 2005».

9.1

CONSOLO, PEDRIZZI

Aggiungere il seguente comma 2:

«I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi

assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

9.4

IOANNUCCI

9.7

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicurino una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

9.6

CICOLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi possono essere rinnovati, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudicazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.».

9.3

CHIRILLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I contratti per la fornitura di beni e servizi che scadono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.».

9.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore alla presente legge.».

9.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.».

9.0.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al decreto legge 138/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n.178/2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 n. 178, è soppresso».

9.0.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, il comma 17 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 è soppresso».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, padre Matteo Zuppi e la dottoressa Chiara Turrini della Comunità di Sant'Egidio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di padre Matteo Zuppi della Comunità di Sant'Egidio sulla situazione in Mozambico

Il presidente PIANETTA ringrazia padre Matteo Zuppi e la sua collaboratrice per aver voluto partecipare alla seduta della Commissione per riferire sulla situazione in Mozambico ricordando come, dopo le missioni in Uganda e in Nigeria, l'Africa costituisca un po' l'area privilegiata d'impegno di questa Commissione. Poche settimane fa la senatrice Bonfietti ha segnalato una situazione a fortissimo rischio a Nampula, in Mozambico, appunto, dove sembra siano stati ritrovati i corpi di alcuni religiosi, corpi straziati e mutilati, il che ha lasciato pensare a un traffico di organi. Subito dopo, a seguito di richieste specifiche della Presidenza, sia l'Ambasciatore d'Italia a Maputo sia il sottosegretario Mantica hanno con loro scritti dato conto della situazione esistente. L'audizione di oggi costituisce un ulteriore elemento di approfondimento tanto più prezioso in quanto padre Matteo Zuppi è indubbiamente un profondo conoscitore di quella realtà.

Padre Matteo ZUPPI ringrazia la Commissione per la lusinghiera attenzione verso di lui e verso la Comunità di Sant'Egidio, del resto da tempo impegnata proprio in Mozambico: oggi la Comunità in quel paese conta sul contributo di ben 4.000 africani e porta avanti un ambizioso

quanto riuscito progetto di lotta all'Aids (DREAM). Il Mozambico ha conquistato l'indipendenza nel 1975 e solo due anni dopo ha dovuto fare i conti con una guerra civile di proporzioni gravissime che ha visto contrapposti il Frelimo al potere, un movimento di ispirazione marxista-leninista, e la Renamo, appoggiata dal Sudafrica. La pace è giunta a seguito di colloqui iniziati nel 1990 sotto l'egida del Governo italiano e la mediazione – come è noto – della Comunità di S.Egidio. Nel 1994 hanno avuto luogo le prime elezioni libere nelle quali il Frelimo ha ottenuto un consenso plebiscitario. Cinque anni dopo il Frelimo ha raccolto il 52 per cento di consensi contro il 48 per cento della Renamo e quest'ultima, pur denunciando brogli e contestando l'esito delle votazioni, ha in seguito partecipato alla vita democratica ed all'attività parlamentare. Quest'anno avranno luogo, tra novembre e dicembre, le terze libere elezioni nel paese. La guerra civile ha lasciato un paese distrutto, con profonde ferite nel tessuto sociale ed economico ed uno dei problemi più gravi è rappresentato dai bambini di strada. I bambini durante la guerra hanno subito violenze d'ogni genere, basti pensare che uno dei capi militari della Renamo aveva 18 anni al momento della conclusione della pace ed aveva alle spalle – a suo dire – già dieci-undici anni di guerra. Sono state le Suore di Maria, con grande coraggio – questo va sottolineato – a denunciare la sparizione di minori a Nampula ed il ritrovamento di cadaveri mutilati, ritrovamento che faceva effettivamente pensare ad un traffico di organi. Ricorda, però, che un traffico di organi richiede attrezzature specializzate per l'espianto e di molto tempo per l'effettuazione dell'intervento chirurgico. Sottolinea, poi, che l'alta incidenza, purtroppo, di malattie infettive in Mozambico renderebbe profondamente diffidenti gli eventuali riceventi. Cionondimeno non va dimenticata la condizione gravissima di sofferenza e di abbandono in cui si trovano i minori in Mozambico; basti pensare che 10 milioni di bambini all'anno muoiono a causa di malattie curabili e che 5 milioni di essi si trovano in Africa. Per quanto riguarda il Mozambico la mortalità infantile è al 20 per cento, mentre il 44 per cento dei bambini fino a cinque anni è malnutrito. Spaventosa poi l'incidenza della prostituzione minorile che va oltre l'80 per cento. Questo mette in rilievo come, al di là di casi acclarati di traffico di organi a danno di minori, occorra un grande impegno a favore dei più piccoli in Mozambico, ed in questo senso deve essere ringraziata la Commissione per i diritti umani del Senato.

La senatrice BIANCONI (*FI*) sottolinea come la situazione di espianto selvaggio esistente al mondo sia alimentata da un commercio di organi, il che vuol dire che esiste una domanda dalla quale discende una esecrabile e turpe offerta. Per fare gli espianti occorrono attrezzature e queste in certi paesi non mancano: è a tutti noto, e ancor di più lo è dopo la missione della Commissione per i diritti umani del Senato in quel paese, il traffico che porta le persone a vendere organi ed a recarsi per l'espianto in Turchia. Pur restando l'interrogativo se in Mozambico esistano strutture di questo tipo, non va abbassata la guardia né va minimizzato il fenomeno del ritrovamento di cadaveri mutilati a Nampula.

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*), mentre ricorda di avere per prima sollevato in Commissione il dramma di Nampula, rileva come la Commissione stessa debba impegnarsi a fondo per contribuire a risolvere, o almeno a rendere meno gravosa, la situazione dei minori in Mozambico.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) avverte che c'è il rischio di un blocco dei fondi della cooperazione italiana destinati al Mozambico causato dalle voci di traffico di organi in quel paese: il fatto che non ci siano prove certe al riguardo certo non deve voler dire che il Mozambico non merita più di essere aiutato ma deve semmai essere di stimolo per dare ulteriore sostegno.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) sottolinea l'importanza della presenza di padre Zuppi in Commissione all'interno del quadro di una apertura verso la società civile ed il mondo dell'associazionismo laico e religioso che costituisce la caratteristica principale della Commissione per i diritti umani del Senato. Ricorda di avere lavorato nella scorsa legislatura ad un rapporto sul traffico degli esseri umani per conto della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile, dal quale era emerso come il traffico di organi richieda condizioni specifiche, proprio come altri colleghi hanno osservato nel corso del presente dibattito. Una collaborazione fra polizie italiana e mozambicana è senz'altro auspicabile e dovrebbe avere nella procura nazionale antimafia il suo fulcro principale.

Padre Matteo ZUPPI ritiene si debba agire nei confronti delle Autorità del Mozambico per far sentire l'interesse della comunità internazionale per il rispetto dei diritti umani in quel paese, con particolare riferimento al dramma del traffico di organi. Ritiene altresì che sarebbe un errore gravissimo sospendere gli aiuti economici al Mozambico.

Il presidente PIANETTA conclude ringraziando padre Zuppi e gli altri senatori presenti per l'apporto che hanno voluto dare all'odierno dibattito, assicurando che la Commissione proseguirà nella scelta di ascoltare le sollecitazioni e i contributi che provengono dalla società civile.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,50 e termina alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Franco Ionta

Il Comitato procede all'audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Franco IONTA, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO e BRUTTI e dai deputati CICCHITTO e GAMBA.

Al termine dell'audizione il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni al Comitato, su cui si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori GIULIANO e BRUTTI ed i deputati GAMBA, CALDAROLA e CICCHITTO.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale:

Audizione del Commissario straordinario ingegnere Marco Staderini e del Direttore generale, dottore Luigi Marchione, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'ingegnere Marco Staderini, *commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica*, e il dottor Luigi Marchione, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della Pubblica Amministrazione* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il Presidente Amoruso, i senatori Tiziano TREU (MARGH-U), e Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Valter ZANETTA (FI), Pietro GASPERONI (DS-U), Emerenzio BARBIERI (UDC) e Lino DUILIO (MARGH-U).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

Interviene il Direttore generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Direttore Generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Direttore Generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini, che è accompagnato dal Capo del Servizio antiriciclaggio, dottor Renato Righetti.

Il dottor Carlo SANTINI, *Direttore generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi*, svolge un'ampia e approfondita relazione su alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Pasquale NESSA (FI).

Il dottor Carlo SANTINI, *Direttore generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi*, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Direttore Generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Presidenza del Vicepresidente
Antonio MONTAGNINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta il 31 marzo e il 1° aprile 2004 nelle Marche e in Abruzzo, nell'ambito del gruppo di lavoro sull'attuazione della legge 285/97

Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), *presidente*, chiede all'onorevole Giacco, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sull'attuazione della legge 285/97, di riferire sulla missione in titolo.

Luigi GIACCO (DS-U) ricorda che una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia composta, oltre che da lui, dall'onorevole Carla Castellani e dalla senatrice Ida D'Ippolito ha compiuto una missione in Abruzzo e nelle Marche, mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile 2004.

La missione, nell'ambito dell'indagine informale sull'impatto della L. 285/97 sul territorio nazionale e sul processo di deistituzionalizzazione dei minori, aveva l'obiettivo di incontrare amministratori locali ed operatori impegnati nell'attuazione della legge per raccogliere impressioni, valutazioni ed indicazioni relative alle risultanze, alle resistenze e alle possibili prospettive nell'applicazione della legge a tutela dei diritti e a promozione delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel corso della missione si sono incontrate molte realtà nel territorio di due regioni che, pur essendo limitrofe, sono caratterizzate da diverse

tradizioni e scelte rispetto al sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza in generale e alla implementazione della L. 285/97 in particolare.

A Teramo, presso il «Micronido» del parco urbano attrezzato del Vezzola, la delegazione ha incontrato il sindaco, l'assessore regionale ai servizi sociali, l'assessore provinciale ai servizi sociali e i referenti per i progetti della L. 285/97 del territorio. Dopo la visita al servizio e l'incontro con le operatrici ed i bambini presenti sono stati presentati alla delegazione una serie di elementi conoscitivi sull'attuazione della L. 285/97. In particolare è emersa la sintonia delle amministrazioni pubbliche (comunale, provinciale e regionale) che, nella diversità degli orientamenti politici, hanno saputo dare continuità ad un progetto ed ad un piano territoriale degli interventi molto «centrati» sui bisogni della prima infanzia. Gli operatori presenti hanno richiamato la necessità di garantire le risorse per mantenere la qualità del servizio e l'attenzione del Parlamento alla qualificazione del personale educativo impegnato con i bambini più piccoli.

Successivamente, si è svolta una breve visita a Scerne di Pineto alla Fondazione «Maria Regina», centro per l'accoglienza residenziale dei minori e di intervento per minori sessualmente abusati.

A Pescara, presso l'ospedale «Spirito Santo», si è svolto l'incontro con rappresentanti della giunta comunale e di quella provinciale, nonché con dirigenti scolastici regionali e responsabili sanitari, centrato sulla presentazione del progetto di integrazione estiva della scuola in ospedale denominato «Tracce d'avventura». Dagli interventi e dalla presentazione multimediale del progetto è risultata evidente una positiva integrazione tra istituzioni di diverse amministrazioni (in prima fila il Comune, l'Azienda sanitaria locale, la direzione scolastica regionale, con il supporto di Provincia e Regione) nella costruzione di un progetto con destinatari specifici (i minori ospedalizzati) e nella corretta integrazione nello spirito della L. 285/97 (fondi regionali dati al Comune, strutture messe a disposizione dall'ospedale, disponibilità dell'istituzione scolastica a dare continuità all'intervento, opera prestata gratuitamente da un'associazione di insegnanti).

A Macerata si è tenuto presso la sede del Comune un primo incontro con l'assessore comunale ai servizi sociali, i referenti tecnici comunali sui progetti L. 285/97 e la coordinatrice dell'ambito territoriale ex L. 328/00 di Macerata. Nell'incontro è stata passata in rassegna l'esperienza complessiva dei due trienni di attuazione della L. 285/97 nell'ambito territoriale di Macerata, sui criteri e i parametri che hanno determinato la scelta di dare continuità ad alcuni progetti ed interventi piuttosto che ad altri, supportati da una costante analisi di ambiente e dalla lettura dell'evoluzione dei bisogni. La delegazione è stata particolarmente interessata alle modalità con cui i contenuti e le metodologie sperimentate nell'attuazione della L. 285/97 stanno progressivamente trasferendosi alla programmazione prevista dalla L. 328/00 e alle possibilità di mantenere la specifica attenzione alle necessità dell'infanzia e dell'adolescenza.

La delegazione ha poi visitato la sede della ludoteca per adolescenti (che svolge anche attività itinerante nei quartieri della città di Macerata e nei comuni dell'ambito sociale), incontrando i ragazzi che la frequentano, impegnati in attività diverse e seguiti da operatori adulti.

Sempre a Macerata, la delegazione ha incontrato i rappresentanti di alcune realtà significative del territorio maceratese impegnate nella deistituzionalizzazione dei minori: l'Associazione Piombini Sensini, l'Associazione Mondo Minore e l'Associazione La Goccia.

L'Associazione Piombini Sensini deriva da una IPAB che gestiva un istituto per minori abbastanza grande che si è «riconvertita» in associazione dal punto di vista istituzionale e in comunità educative di tipo familiare con pochi posti letto disponibili (6/8) in uno stabile nuovo nei pressi della vecchia struttura ed una comunità di pronta accoglienza in una casa periferica rispetto al centro di Macerata. L'Associazione Mondo Minore gestisce nel territorio maceratese e fermano: una comunità familiare per 4 minori da 0 a 6 anni, una comunità familiare per 4 minori da 8 a 13 anni, una comunità educativa per 8 minori da 14 anni in su con riserva di posti per pronta accoglienza. Attualmente l'Associazione Mondo Minore sta promuovendo una «rete di famiglie» disponibili all'accoglienza con oltre 25 coppie che periodicamente si incontrano e partecipano ad attività formative. L'Associazione La Goccia, di recente costituzione, attorno ad una comunità familiare nata su un progetto di adozione di minore con handicap grave sta costruendo un gruppo di famiglie sensibili all'accoglienza.

A Pesaro, presso la sede del Comune, è stato presentato alla delegazione il Piano degli interventi della L. 285/97 dell'ambito territoriale di Pesaro; sono intervenuti l'assessore comunale ai servizi sociali, il referente tecnico del Piano ed i responsabili di alcuni dei progetti attuati con la L. 285/97: l'Osservatorio per l'infanzia di Pesaro, il percorso di sostegno alla genitorialità, l'iniziativa «A scuola da soli». I tre progetti sono stati illustrati dai rispettivi responsabili: il dirigente dei servizi educativi, una consulente esterna che si occupa anche di formazione e supervisione, un architetto del comune. La delegazione ha posto molte domande, relative non solo ai progetti presentati ma collegate all'impianto complessivo del sistema integrato dei servizi per l'infanzia del Comune di Pesaro (e dell'ambito territoriale), ed ha potuto apprezzare la dimensione progettuale ampia e di lungo periodo nella quale si collocano i diversi interventi realizzati con i fondi della L. 285/97.

Complessivamente, la missione ha consentito di porre in evidenza, riguardo all'applicazione della L. 285/97, alcune caratteristiche identificabili come fattori di successo che possono essere definite «trasversali» e, quindi, costanti come, pur nelle diversità dei contesti territoriali; in particolare modo: l'attenzione alla centralità del bambino nella programmazione degli interventi e dei servizi sociali ed educativi (per quanto riguarda in particolare Teramo); l'integrazione interistituzionale e la sussidiarietà verticale sono dimensioni indispensabili, soprattutto nelle fasi di minori disponibilità finanziarie, per attivare le sinergie – economiche, strutturali,

professionali e umane – adeguate ad un intervento «mirato» a specifici bisogni dei minori in un territorio, in collaborazione con una società civile che contribuisca sia alla fase di progettazione che di realizzazione dei progetti (situazione evidente soprattutto a Pescara); la progettazione sociale territoriale allargata che ha permesso di far confluire e dare continuità ai migliori e più utili progetti del Piano degli interventi della L. 285/97 nel Piano di zona della L. 328/00 (per quanto riguarda Macerata); la presenza di un «pensiero» e di una «strategia» e, conseguentemente, la complessiva logica di piano di servizi ed interventi per l'infanzia e l'adolescenza rappresentano un elemento sostanziale di qualità e di effettiva garanzia dei diritti in cui le azioni della L. 285/97 permettono l'attivazione di eccellenze (evidenti in particolare a Pesaro).

Rispetto alla questione della deistituzionalizzazione dei minori l'incontro con realtà diverse ha permesso di evidenziare alcuni elementi interessanti, che potranno essere approfonditi e sviluppati nei lavori successivi del gruppo di lavoro della Commissione: la necessità di avere su un territorio una pluriopportunità rispetto alle risposte per l'accoglienza residenziale dei minori allontanati dalla famiglia; l'esigenza del raccordo e dell'integrazione tra servizi pubblici e risposte del territorio al bisogno di accoglienza residenziale dei minori; la necessità infine del coordinamento tra le realtà di accoglienza.

Rileva l'importanza di monitorare l'applicazione delle leggi, anche per verificarne l'effettivo impatto sul territorio. A tale riguardo, sottolinea l'esigenza di assicurare adeguate possibilità di sostegno e accompagnamento del minore affinché, una volta compiuto il diciottesimo anno di età, sia posto in condizione di autonomia e di possibile inserimento lavorativo. Per quanto riguarda il Fondo unico per le politiche sociali, da un lato esso potrebbe facilitare una visione più complessiva dei problemi, dall'altro presenta il rischio di una minore attenzione e sensibilità per i servizi a favore dei bambini, in quanto potrebbero prevalere emergenze di altro tipo.

Carla MAZZUCA (MISTO-UDEUR-AP) chiede se nel corso della missione siano state riscontrate diverse sensibilità nell'attuazione delle leggi 285/97 e 328/00 in base all'orientamento politico delle amministrazioni locali. Concorda pienamente con l'onorevole Giacco in merito alla questione dei giovani diciottenni e delle problematiche connesse all'istituzione di un Fondo unico per le politiche sociali. Sottolinea infine l'importanza di dare adeguato risalto al lavoro di monitoraggio dell'attuazione delle leggi sopracitate che la Commissione sta compiendo.

Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), *presidente*, ricorda che l'attività svolta sull'attuazione della legge 285/97 potrà confluire in una relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge istitutiva della Commissione.

Piera CAPITELLI (DS-U) osserva che l'ambito di applicazione della legge 285 è talmente ampio che è difficile non trovare qualcosa di positivo. In particolare, la legge 285 ha indubbiamente contribuito alla crescita di una significativa cultura dell'infanzia attraverso importanti opportunità anche economiche: è tuttavia rilevante comprendere che cosa chiedono gli operatori e quali siano le situazioni di maggiore attesa, ad esempio riguardo al progetto di legge sugli asili nido che non è stato ancora approvato definitivamente dal Parlamento. Rileva inoltre la necessità di comprendere se i consigli comunali dei ragazzi rappresentino un'autentica modalità di partecipazione attiva ovvero un mero fatto formale.

Rossana Lidia BOLDI (LP) concorda con l'onorevole Capitelli sulla necessità di capire quali siano le richieste degli operatori impegnati nell'attuazione della legge 285/97. Riguardo ai consigli comunali dei ragazzi osserva, anche sulla base di una esperienza personale, che essi spesso divengono i consigli comunali degli insegnanti.

Luigi GIACCO (DS-U), nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, osserva che nell'ambito della missione si è potuto rilevare che diversi orientamenti politici delle amministrazioni non sono di ostacolo ad una proficua collaborazione nell'attuazione della legge 285/97. Per quanto riguarda i giovani diciottenni è importante che si tenga conto delle effettive situazioni. Nel ribadire quanto precedentemente detto a proposito del Fondo unico per le politiche sociali, osserva – riguardo agli asili nido – che la richiesta degli operatori è nel senso che essi rappresentino un progetto educativo forte e non solo un'area di custodia e che divengano un servizio pubblico anzichè una risposta a domande individuali. Troppo spesso infatti si riscontra una carenza di servizi rispetto alle effettive esigenze. È emersa inoltre chiaramente, da parte degli operatori, la necessità di prevedere un'adeguata formazione e di assicurare le opportune risorse.

Quanto ai consigli comunali dei ragazzi, devono diventare una formula partecipativa dove i bambini esprimano le loro reali esigenze, senza essere strumentalizzati dagli adulti.

Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,55.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

un contributo del dott. Pasquale Principato, magistrato consulente della Commissione, acquisito agli atti in data 16 aprile 2004, concernente il tema della eventuale necessità di previa autorizzazione all'operazione oggetto dell'inchiesta parlamentare da parte dell'allora azionista pubblico;

uno scritto del sig. Guido Garelli, inviato dall'avv. Stefano Menicacci con lettera del 18 marzo 2004, acquisito agli atti in data 20 aprile 2004;

una nota del Ministero della Giustizia, acquisita agli atti in data 21 aprile 2004, recante in allegato una nota del Tribunale di Vaduz del 10 marzo 2004, in risposta alla rogatoria della Commissione indirizzata alle Autorità del Principato del Liechtenstein;

un elaborato del dottor Mario Pietrantozzi, consulente della Commissione, contenente suggerimenti investigativi, acquisito agli atti in data 21 aprile 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera del cons. Antonio Catricalà, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'8 aprile 2004, in cui lo stesso rappresenta di aver subito interessato, per quanto di competenza, il Ministero delle Attività produttive in relazione alla richiesta di verificare se la circolare del Ministero delle Partecipazioni statali del 28 aprile 1983, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti di informativa e di intervento in tema di iniziative degli enti di gestione, fosse ancora vigente nel 1997;

una lettera del Ministro degli Affari esteri Franco Frattini del 6 aprile 2004, in cui lo stesso, in relazione al sollecito della rogatoria in Regno Unito, assicura che l'Ambasciata a Londra ha preso contatto con le competenti Autorità britanniche al fine di sollecitarne l'esecuzione e sottolinea che le Autorità britanniche hanno espresso la propria disponibilità a collaborare, pur in assenza di una nuova richiesta formale di rogatoria, ed «hanno incaricato il magistrato britannico di collegamento a Roma, dottoressa Sally Cullen, di prendere diretto contatto con la Commissione al fine di poter verificare quali ulteriori elementi e documenti rispetto a quelli già forniti dal Regno Unito alla Procura della Repubblica di Torino costituiscano oggetto della richiesta»;

una nota della dottoressa Sally Cullen, magistrato britannico di collegamento in Italia, del 15 aprile 2004, in cui la stessa chiede di conoscere quali ulteriori informazioni siano necessarie per le esigenze conoscitive della Commissione, oltre alla documentazione inviata dall'Autorità giudiziaria inglese alla Procura di Torino;

una nota del Ministero della Giustizia del 7 aprile 2004, recante in allegato copia di un telesspresso del Ministero degli Affari esteri che riporta un messaggio dell'Ambasciata d'Italia a Londra avente ad oggetto la rogatoria in Regno Unito;

una nota del dott. Vittorio Misiti, direttore dell'Ufficio II (Estradizioni e Assistenza giudiziaria internazionale) della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della Giustizia, dell'8 aprile 2004, in cui si comunica che la richiesta di integrazione della rogatoria in Grecia è stata inoltrata al Ministero della giustizia ellenico;

copia del rapporto dello United States Institute for Peace, n. 31, del giugno 1998, dal titolo «Serbia: Democratic Alternatives», trasmesso dal Ministro degli Affari esteri con lettera del 15 aprile 2004;

copia dei documenti riguardanti l'incarico di esperto a suo tempo conferito all'avv. Domenico Porpora ritrovati presso gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessi dal cons. Antonio Catricalà, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera dell'8 aprile 2004;

una lettera del sig. Antonio Volpe, detenuto presso la casa circondariale di Novara, fatta oggetto di un provvedimento di censura da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, acquisita agli atti in data 19 aprile 2004;

una lettera del dott. Marco Tronchetti Provera, presidente di Telecom Italia, acquisita agli atti in data 20 aprile 2004, concernente aggiornamenti «sugli esiti delle verifiche e degli approfondimenti svolti per l'eventuale proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che hanno condiviso la decisione di intraprendere l'acquisizione di una partecipazione pari a circa il 29 per cento del capitale di Telekom-Serbia»; in tale lettera si comunica che «il Consiglio di Amministrazione, con il conforme avviso del Collegio Sindacale, ha maturato la decisione, da un lato, di non procedere allo stato alla proposizione di alcuna azione, dall'altro lato, di attendere gli sviluppi delle indagini in corso, riservandosi ogni iniziativa utile o opportuna a fronte dell'evolversi della situazione ed in particolare dell'eventuale esercizio dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica»;

una lettera del prof. Ferdinando Superti Furga, presidente del Collegio sindacale di Telecom Italia, acquisita agli atti in data 21 aprile 2004, in cui si comunica che il Collegio sindacale non dispone di elementi tali da consentire di giungere a conclusioni difformi da quelle cui è pervenuto il Comitato di Saggi, il quale, da un lato, ha rilevato «che la denuncia al Tribunale ex articolo 2049 del codice civile è proponibile soltanto nei confronti di amministratori in carica e non invece nei confronti di amministratori cessati e, dall'altro lato, ha ritenuto non potersi qualificare l'operazione come avventata o irragionevole nè conseguentemente che sussistano i presupposti per esperire favorevolmente un'azione di responsabilità ex articolo 2393 del codice civile nei confronti degli amministratori allora in carica»;

una lettera del 20 aprile 2004 del consigliere Antonio Catricalà, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di trasmissione di una nota redatta dal Ministero delle attività produttive concernente l'accertamento circa la vigenza, nel 1997, della circolare del Ministero delle partecipazioni statali del 28 aprile 1983.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, su sua proposta, di declassificare ad atti liberi i seguenti documenti, trasmessi alla Commissione dal Ministero degli affari esteri e precedentemente classificati segreti:

doc. 57/3 (telegramma dell'ambasciatore Bascone n. 223 del 7 febbraio 1997, concernente politiche su investimenti STET-Telecom in PTT Serbia);

doc. 57/4 (telegramma n. 3030 del 12 febbraio 1997 del direttore generale degli affari economici Federico Di Roberto, concernente notizie stampa sugli investimenti STET-Telecom in PTT Serbia);

doc. 57/5 (lettera dell'ambasciatore Bascone al sottosegretario per gli affari esteri Fassino del 13 febbraio 1997);

doc. 57/7 (telegramma dell'ambasciatore Bascone n. 310 del 25 febbraio 1997, concernente le trattative di Telecom Italia per la privatizzazione di PTT Serbia).

Avverte che della declassificazione degli atti suindicati darà comunicazione al Ministero degli affari esteri, che, all'atto della trasmissione, aveva specificato che si trattava di atti muniti della classifica di riservati e, come tali, non pubblicabili.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata per martedì 27 aprile 2004, alle ore 13.30, per il seguito dell'esame della proposta di relazione intermedia. L'esame proseguirà, poi, nella seduta di mercoledì 28 aprile 2004, alle ore 14, per concludersi nella medesima seduta con la votazione della proposta di relazione intermedia.

Comunica, infine, che, nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori per il mese di maggio 2004:

Mercoledì 5 maggio 2004:

audizione della dottoressa Laura Mirachian;
comunicazioni del Presidente sulle istanze del signor Igor Marini.

Mercoledì 12 maggio 2004:

esame testimoniale dell'avvocato Domenico Porpora;
comunicazioni del Presidente in merito alla disciplina del segreto per commissari e consulenti per fatti connessi alle loro funzioni.

Mercoledì 19 maggio 2004:

comunicazioni del Presidente sulla rogatoria in Grecia e sullo stato delle rogatorie richieste.

Mercoledì 26 maggio 2004:

confronto tra il dottor Biagio Agnes e il professor Mario Draghi.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte di aver incaricato, sentito l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'onorevole Taormina e i senatori Ziccone e Bobbio di studiare la questione relativa alla disciplina del segreto funzionale per commissari e consulenti, in vista della risposta da dare alla Procura di Torino, la cui valutazione sarà effettuata nella seduta del 12 maggio 2004.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) chiede che la Commissione incarichi un suo consulente di recarsi dal Procuratore della Repubblica di Roma per illustrargli le motivazioni giuridiche della denuncia contro Fassino e Prodi per le ipotesi di reato di cui agli articoli 328 e 650 del codice penale.

Dopo interventi dei senatori Maurizio EUFEMI (UDC) e Giampiero CANTONI (FI), il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) svolge considerazioni critiche sulla risposta fornita dal Ministero delle attività produttive in merito alla vigenza nel 1997 della circolare del Ministero delle partecipazioni statali del 28 aprile 1983, sottolineando al riguardo le difficoltà riscontrate dalla Commissione nell'ottenere una risposta esauriente.

Il senatore Maurizio EUFEMI (UDC) giudica impropria la risposta del Ministero delle attività produttive, evidenziando tuttavia come nella proposta di relazione intermedia di cui inizierà oggi l'esame vi è un capitolo dedicato al tema in questione.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) reputa inopportuno che la Commissione affidi ad un consulente l'incarico di illustrare al Procuratore della Repubblica di Roma le motivazioni giuridiche della denuncia contro Fassino e Prodi. Chiede, inoltre, che si dispongano approfondimenti da parte della Commissione sul provvedimento di censura da parte della Procura di Torino della lettera del signor Volpe, giudicando non ammissibile la censura di corrispondenza inviata alle massime Autorità dello Stato. Segnala, infine, l'opportunità di verifiche sulla morte di un avvocato calabrese e sul sequestro di corrispondenza dell'avvocato Gradilone da parte della Procura di Torino.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Commissione chiederà alla Procura di Torino di conoscere il contenuto integrale della lettera inviata dal signor Volpe e censurata da quell'Ufficio giudiziario. Concorda, inoltre, circa l'inopportunità di un incarico ad un consulente affinché illustri al Procuratore della Repubblica di Roma le motivazioni giuridiche della denuncia contro Fassino e Prodi, dichiarandosi al riguardo fin da ora disponibile a fornire alla Procura di Roma ogni ulteriore chiarimento che fosse ritenuto necessario.

Esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, di una proposta di relazione intermedia

(Esame e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, di una proposta di relazione intermedia.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'esame della proposta di relazione proseguirà nella seduta di martedì 27 aprile 2004, alle ore 13.30. Nella seduta del 28 aprile 2004 la proposta di relazione sarà posta in votazione. A tale riguardo, ricorda fin d'ora che, a norma dell'articolo 10, comma 2, del regolamento interno, per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge istitutiva, la relazione non potrà avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo e che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento interno, in nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Ricorda, infine, che potranno essere presentate relazioni di minoranza.

Illustra, quindi, in termini generali, la proposta di relazione intermedia, la quale si compone di due parti per un totale di circa 500 pagine. La prima parte, che consta di circa 135 pagine, contiene una descrizione politico-tecnica dell'operazione Telekom-Serbia. Dopo averne illustrato in linea di massima i contenuti, sottolinea che la relazione ha una natura parziale, in considerazione dei numerosi testimoni ancora da ascoltare, delle rogatorie pendenti e della necessità di ascoltare i soggetti politici che hanno deposto dinanzi alla Procura di Torino.

Dopo aver dato lettura della denuncia che la Commissione presenterà alla Procura della Repubblica di Roma contro Fassino e Prodi, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 27 aprile 2004. Avverte, infine, che il testo della proposta di relazione non sarà pubblicato in allegato ai resoconti sommario e stenografico della seduta odierna, sottolineando che sarà, invece, pubblicato in allegato al resoconto della seduta in cui la relazione sarà posta in votazione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Parere su emendamenti alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e Università

(Parere alla 7^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente FALCIER comunica che il senatore Villone ha chiesto che l'esame del decreto-legge in titolo sia rimesso alla Commissione nella sua composizione.

La Sottocommissione prende atto.

L'esame è pertanto rimesso alla sede plenaria.

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non presenta a suo avviso profili problematici di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione

(1341) BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che novella la legge 2 agosto 1999, n. 277, della quale viene contestualmente prevista l'abrogazione; dopo essersi soffermato sulle modifiche così apportate alla legislazione vigente e non rilevando profili problematici per quanto di competenza, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo; si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.0.1, che ripropone sostanzialmente l'emendamento 3.0.3 riferito al disegno di legge n. 2701, di conversione del decreto-legge n. 10 del 2004, non convertito in legge. Lamenta, a questo proposito, la mancata considerazione del parere reso dalla Commissione affari costituzionali lo scorso 10 febbraio 2004 e propone alla Sottocommissione di riferire anche all'emendamento 2.0.1 ora all'esame l'osservazione a suo tempo formulata in merito al comma 2 dell'analogo emendamento 3.0.3 riferito all'AS 2701: segnala pertanto alla Commissione di merito che il comma 2 dell'emendamento 2.0.1 demanda a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e dei criteri per la realizzazione dei programmi di intervento in questione, configurando una possibile violazione delle competenze normative regionali in materia di tutela della salute, demandata alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Anche il comma 3 di quell'emenda-

mento solleva, a suo avviso, perplessità – prevedendosi finanziamenti finalizzati alle Regioni – che richiederebbero un approfondimento incompatibile con la ristrettezza dei tempi per l'esame degli emendamenti stessi.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare la non estraneità al contenuto del decreto-legge degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di regolamento in titolo e propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni

(Parere su ulteriori emendamenti alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; dopo aver ribadito l'opportunità che permanga il consenso dei figli maggiorenni e del coniuge, oltre che l'autorizzazione del tribunale, in presenza di figli minori, data l'importanza dell'adozione quale inserimento di una nuova persona nella famiglia, con evidenti conseguenze sia sul piano affettivo che su quello economico, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), a condizione che venga riformulato il secondo comma del novellato articolo 296 del codice civile il quale, in detta proposta emendativa, regola la procedura di cui all'articolo 291, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo, aggravandola con il parere del giudice tutelare, configurando così un'ingiustificata discriminazione tra adottandi figli dell'altro coniuge e adottandi che non

siano figli di nessuno dei due coniugi, contrastando così con i principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione; quanto al terzo comma dell'articolo 296 del codice civile come modificato dall'emendamento in esame, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di estendere ai casi di irreperibilità dell'adottando l'eccezione ivi prevista solo con riferimento all'adottante;

parere non ostativo sull'emendamento 1.0.2 (nuovo testo) a condizione che sia soppresso l'inciso «salvo che si tratti dell'assenso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottato» in quanto non coerente con il testo dell'articolo che riguarda esclusivamente il consenso dei genitori dell'adottando; segnala, inoltre, l'opportunità di riformulare il comma secondo, ultimo periodo, dell'articolo 297 del codice civile così novellato specificando che l'assenso di cui si tratta è quello dei soli genitori dell'adottando, oggetto della proposta emendativa in questione ed essendo il caso di impossibilità di acquisire l'assenso degli altri soggetti disciplinato dall'articolo 296, comma terzo, del codice civile, come novellato dall'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) del medesimo proponente

parere non ostativo sull'emendamento 1.0.4 osservando tuttavia che non appare chiaro quali siano i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 296 del codice civile – di cui all'articolo 311, primo comma, del codice civile così novellato – in quanto i figli maggiori di quattordici anni, a cui dovrebbe riferirsi l'emendamento, risultano citati con il rinvio di cui al secondo comma dell'emendamento stesso;

parere contrario sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) ritenendosi preferibile mantenere la competenza del tribunale dei minorenni anche per il caso di adozioni di persone maggiori d'età, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo, in considerazione della specializzazione di tale tribunale in materia di adozioni;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCLEDÌ 21 APRILE 2004

314^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2421-A) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 aprile.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta la Sottocommissione ha reso parere su alcuni emendamenti, rinviando il seguito dell'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

Su tali restanti emendamenti, già segnalati dal relatore, propone di esprimere avviso favorevole sulla proposta 20.116. Analoga valutazione ritiene sia possibile per gli emendamenti 24.0.100 e 26.0.101, in quanto recano una copertura ampiamente superiore rispetto agli oneri da essi recati. Sulle proposte 20.121, 29.0.1 (limitatamente alla lettera *c*) e 34.0.101, propone di esprimere avviso contrario in quanto ritenuti suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Infine, sull'emendamento 33.101 propone di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, osservando che si tratta di una norma recante una riassegnazione alla spesa.

Dopo l'intervento del senatore MICHELINI (*Aut*), volto a concordare con la proposta del Presidente in merito all'emendamento 33.101, che prevede una riassegnazione della spesa ed, in quanto tale, inficia il principio di unitarietà del bilancio, prende la parola il sottosegretario VEGAS per concordare con le considerazioni svolte dal Presidente e per esprimere l'avviso contrario anche sulle proposte 20.117 e 20.120. Esprime, poi, avviso contrario anche sulla proposta 29.103, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria, nonché sul subemendamento 29.103/20, dal momento che sopprime l'unico riferimento ad una qualche forma di copertura, da ritenere comunque non adeguata.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) concorda con l'avviso del Governo sulla proposta 29.103, in quanto rinvia a successivi decreti la copertura finanziaria di oneri certi aventi decorrenza immediata.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con l'avviso del Governo sulle proposte 20.117 e 20.120, ricorda che la Sottocommissione ha già reso parere non ostativo su tali emendamenti. Occorre, pertanto, rettificare il parere precedentemente reso. Stante, peraltro, l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore FERRARA (*FI*) formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 22.100, 28.100, 29.104, 29.110, 29.3, 29.112, 34.101, 34.0.100, 13.109 (testo 2), 13.132 (testo 2), 21.500 e 28.500, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.121, 29.0.1 (limitatamente alla lettera c)), 34.0.101, 29.103 e 29.103/20, parere di nulla osta sulle proposte 20.116, 24.0.100 e 26.0.101 e parere contrario sull'emendamento 33.101 osservando che la previsione di una riassegnazione alla spesa contrasta con il principio dell'unità del bilancio dello Stato.

La Commissione, a rettifica del parere di nulla osta già reso, esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 20.117 e 20.120».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) fa presente, per quanto di competenza, che il provvedimento (non corredato di relazione tecnica) dispone la proroga dei

termini per la presentazione della domanda di definizione degli abusi edilizi di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), dal 31 marzo al 31 luglio 2004, nonché la proroga, rispettivamente dal 30 giugno al 30 settembre 2004 e dal 30 settembre al 30 novembre 2004, dei termini per il versamento della seconda e della terza rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori dovuti da chi presenta la suddetta domanda (essendo il versamento della prima rata contestuale alla presentazione della domanda). Rileva inoltre che la relazione introduttiva al disegno di legge di conversione afferma che la proroga dei termini ivi prevista è motivata dall'esigenza di accrescere il numero delle domande di regolarizzazione degli abusi edilizi, finora ritenuto «sensibilmente inferiore» a quanto stimato, «anche per non compromettere la realizzazione delle previsioni di gettito relative all'anno 2004» (in quanto le entrate derivanti dai condoni edilizi erano state destinate alla copertura della manovra finanziaria per il 2004). Al riguardo, il Servizio del bilancio evidenzia la necessità, in assenza di relazione tecnica, di disporre di dati certi sul grado di adesione e conseguentemente sull'ammontare delle entrate incassate entro il 31 marzo scorso, nonché di stime sugli effetti dell'attuale proroga dei termini, onde verificare la possibilità di ottenere entrate complessivamente in linea con le quantificazioni effettuate in sede di provvedimento originario, valutando pertanto l'opportunità di acquisire in merito una quantificazione debitamente verificata. Dal punto di vista metodologico, infatti, il Servizio del bilancio osserva che la proroga dei termini in questione, oltre a consentire l'acquisizione di nuove entrate per effetto di maggiori adesioni rispetto a quelle registrate alla scadenza del termine originario, determina anche lo slittamento di entrate già previste a legislazione vigente, ovvero quelle corrispondenti ad adesioni che si sarebbero comunque avute, ma che di fatto avranno luogo solo successivamente alla proroga, nonché un differimento dei versamenti per le adesioni già avvenute, con conseguenti possibili effetti negativi sul fabbisogno. In base all'interpretazione letterale del testo, infatti, la proroga dei termini per il versamento delle rate successive alla prima sembrerebbe riguardare non solo coloro che presenteranno domanda di condono successivamente al 31 marzo 2004, ma anche coloro che hanno già aderito alla sanatoria entro tale data. Se questa interpretazione trovasse conferma, occorre valutare se, relativamente a tali ultime istanze, la suddetta proroga possa comportare effetti in termini di cassa (cioè sul fabbisogno), dovuti al differimento del gettito, ricordando che in provvedimenti di natura analoga (ad esempio il recente condono fiscale), sono stati lasciati inalterati gli originali termini di scadenza, aggiungendone di nuovi per coloro che avessero deciso di aderire successivamente (cosiddetto «doppio binario»). Tale problematica risulta rilevante, atteso che per la proroga della rateizzazione non è previsto il pagamento di interessi. Occorre pertanto acquisire un chiarimento sul punto, anticipando gli eventuali orientamenti interpretativi che dovessero emergere in sede applicativa (a livello cioè di circolare amministrativa). Il Servizio del bilancio segnala poi che il provve-

dimento in esame nulla dispone rispetto al termine, originariamente fissato al 30 settembre, per la presentazione della denuncia al Catasto Urbano degli immobili oggetto di illecito edilizio, corredata della documentazione necessaria per l'attribuzione della rendita catastale. In merito, occorre valutare se la ristrettezza dei tempi utili (due mesi, di cui uno corrispondente al mese di agosto) per l'espletamento delle procedure citate possa comportare difficoltà amministrative e quindi eventuali oneri correlati sia al conseguente sovraccarico di lavoro per le amministrazioni interessate, sia al potenziale contenzioso tributario ed amministrativo che ne dovesse derivare per le difficoltà di attribuzione della nuova rendita catastale, che rappresenta peraltro la base di calcolo per le tutte le imposte relative agli immobili.

Per quanto concerne gli emendamenti, tenuto conto di quanto osservato sul testo, in ordine all'osservazione che la proroga dei termini ivi prevista è finalizzata a garantire il rispetto delle previsioni di gettito per l'anno 2004, correlate ai condoni degli abusi edilizi, occorre valutare se, a legislazione vigente, possono derivare minori entrate dalle seguenti proposte, che restringono ovvero sopprimono l'applicazione delle proroghe indicate nel testo relativamente ai termini di presentazione delle domande di condono: 0.1, 1.3, 1.8, 1.9, 1.29, 1.31, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.67, 1.70, (in quanto escludono dalla proroga alcune tipologie di abusi edilizi), 1.1, 1.2, 1.18 (in quanto sopprimono le disposizioni di proroga), 1.6, 1.7, 1.12, 1.17, 1.24 (che eliminano la proroga dei termini per la presentazione delle domande, fissando termini alternativi per il versamento delle rate ivi indicate), 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.23, 1.28 (in quanto sopprimono la proroga dei termini per la presentazione delle domande), 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.14, 1.21, 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.30, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.40, 1.0.1 (che fissano termini di proroga più brevi, escludendo peraltro alcune tipologie di abusi edilizi), 1.32, 1.34, 1.38, 1.39, 1.41 e 1.58 (in quanto pongono termini di proroga più brevi).

In relazione anche al parere da rendere sul testo, circa i possibili effetti negativi della proroga in termini di cassa, occorre poi valutare le implicazioni derivanti dagli emendamenti 1.59, 1.60 (che sopprimono la proroga dei termini per il pagamento della seconda e terza rata), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (in quanto, rispetto al testo, stabiliscono termini di proroga diversi, anticipati ovvero posticipati, per il versamento delle rate ivi indicate), 1.66, 1.68 e 1.69 (che stabiliscono una proroga più breve per il versamento delle rate relative agli abusi ivi richiamati). Infine, non si hanno osservazioni sui rimanenti emendamenti 1.0.2 e Tit. 1.

Il sottosegretario VEGAS chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

315ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(19-25-103-842-B) Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore NOCCO (FI), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle osservazioni del relatore, precisa che la proroga dei termini per l'adesione al condono edilizio si è resa necessaria in considerazione dello stato di incertezza normativa ed amministrativa. Esso ha prodotto un numero di adesioni inferiore a quello atteso. Il termine del 31 luglio 2004 è ritenuto essere la data preferibile in quanto, da un lato consente un congruo margine di tempo per aderire al condono a coloro che sono in attesa dell'esito del giudizio della Corte costituzionale sui profili rispettivamente di competenza legislativa statale e regionale, dall'altro consente di rimodulare i termini di versamento senza compromettere la realizzazione delle previsioni di gettito a suo tempo formulate.

In termini di cassa, il provvedimento non comporta variazioni rispetto alle stime già effettuate, in considerazione del fatto che i versamenti vengono effettuati nello stesso esercizio finanziario di riferimento. A titolo prudenziale, non sono stati, infine, presi in esame gli effetti finanziari de-

rivanti da eventuali maggiori adesioni conseguenti alla proroga dei termini del condono edilizio.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), a nome dei Gruppi di opposizione, avanza la richiesta al Governo di fornire tempestivamente puntuali informazioni sugli attuali livelli di adesione al condono edilizio. Attribuisce, per altri versi, una valutazione positiva al fatto che in questo caso – a differenza di noti precedenti – non sono stati associati maggiori introiti alla proroga dei termini per l'adesione a tale sanatoria.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di disporre di un tempo aggiuntivo per esaminare gli elementi informativi offerti dal sottosegretario Vegas. Per la valutazione degli emendamenti, fa presente, inoltre, che proposte emendative volte a differire ulteriormente i termini per l'adesione al condono edilizio non dovrebbero presentare profili critici dal punto di vista finanziario, mentre emendamenti volti ad escludere alcune fattispecie condonabili a legislazione vigente, essendo suscettibili di compromettere le previsioni di introiti precedentemente stimati, potrebbero essere valutati negativamente per i profili di competenza della Sottocommissione.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2842) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (*FI*), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2843) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che esso concerne principalmente l'introduzione di nuove sostanze aventi effetti nocivi sull'ozonosfera, di nuovi controlli per l'attuazione del regime previsto dal Protocollo, nonché la definizione di termini per l'eliminazione di talune sostanze. In merito, rileva la necessità di acquisire conferma che, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, i necessari adempimenti possano essere svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse ad esse assegnate in base alla legislazione vigente.

Dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS, volto a fornire ampie rassicurazioni in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

(2844) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (FI), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI sollecita il rappresentante del Governo a fornire necessari chiarimenti sui provvedimenti concernenti l'istituzione di nuove province, al fine di giungere, tempestivamente, all'espressione del prescritto parere che, in considerazione del prolungarsi dei tempi di esame, ha assunto connotati di indifferibilità.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355): osservazioni favorevoli.

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356): osservazioni non ostative.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

XII. Esame dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: «Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n. 351).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544).
- PASTORE ed altri (1596).

- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- GIARETTA ed altri. – Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti (1146).
- RIPAMONTI. – Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace (1223).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AMATO ed altri. – Delega al Governo in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media (2581).
- FAVARO ed altri. – Disposizioni in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado (2865).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via Lauretana (647).
- BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell'Appia antica nell'intero percorso da Roma a Brindisi (2571).
- SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).
- SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Calogero SODANO ed altri. Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del Presidente della sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti della Corte dei conti.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre*

2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).

- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (2873).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).
- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
 - SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (2874).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 22 aprile 2004, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuova-*

mente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 22 aprile 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Seguito dell'audizione del commissario straordinario ingegnere Marco Staderini e del direttore generale dottore Luigi Marchione, dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Giovedì 22 aprile 2004, ore 14

- Comunicazioni del Presidente.
-

